SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 aprile 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. *(14A03030)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Zentiva» *(14A03031)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epaxal» *(14A03032)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Actavis» *(14A03033)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Actavis» *(14A03034)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Mylan» *(14A03035)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Hetero Europe». *(14A03036)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aviflucox» e «Pantaflux» *(14A03037)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zepil» *(14A03038)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macivir» e «Retensir». *(14A03039)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasonil Antidolore». *(14A03040)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Conturgel». *(14A03041)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Decapeptyl». *(14A03042)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregnyl». *(14A03043)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Drytec». *(14A03044)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aspirina». *(14A03045)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proctosoll». *(14A03046)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticlopidina Dorom». *(14A03047)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Froben Gola». *(14A03048)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Froben Gola» *(14A03049)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acthib» *(14A03050)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipstyl» *(14A03051)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Sandoz» *(14A03052)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neurontin». *(14A03053)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Lupin». *(14A03054)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Distesap». *(14A03055)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Torrent». *(14A03056)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Actavis PTC». *(14A03057)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riastap». *(14A03058)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atoris». *(14A03059)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uman Albumin». *(14A03060)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Pfizer». *(14A03061)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olisir». *(14A03062)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ayrinal». *(14A03063)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Robilas». *(14A03064)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aranda». *(14A03065)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Intratect». *(14A03066)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doloproct». *(14A03067)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Doc Generici». *(14A03068)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granulokine». *(14A03069)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Mylan Generics». *(14A03070)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Doc Generici». *(14A03071)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Bluefish». *(14A03072)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Actavis». *(14A03073)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Actavis». *(14A03074)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Videx» *(14A03075)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alateris» *(14A03076)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lodoz» *(14A03077)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol IBI» *(14A03078)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse» *(14A03079)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast EG» *(14A03080)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Levofolinato Medac» *(14A03081)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Certican» *(14A03082)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabipur» *(14A03083)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ratacand» *(14A03084)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Germed Pharma». *(14A03085)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clisflex». *(14A03086)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sedatuss». *(14A03087)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Carbocisteina EG», con conseguente modifica stampati. *(14A03088)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Minarex», con conseguente modifica stampati. *(14A03089)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Zentiva», con conseguente modifica stampati. *(14A03090)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Carbocisteina IG Farmaceutici», con conseguente modifica stampati. *(14A03091)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Polinazolo», con conseguente modifica stampati. *(14A03092)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Dicynone», con conseguente modifica stampati. *(14A03093)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ilmocin», con conseguente modifica stampati. *(14A03094)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Glosid», con conseguente modifica stampati. *(14A03095)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Broncolib», con conseguente modifica stampati. *(14A03096)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bupisolver con Adrenalina». *(14A03097)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Zentiva Italia». *(14A03098)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dermocinetic». *(14A03099)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Teva Italia». *(14A03100)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclareze». *(14A03101)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Ratiopharm Italia». *(14A03102)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ondansetrone Mylan Generics». *(14A03103)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Mylan Generics». *(14A03104)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Axagon». *(14A03105)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Sertralina Hexal». *(14A03106)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Sertralina Sandoz». *(14A03107)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Saflutan». *(14A03108)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Corixil». *(14A03109)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Citalopram Ranbaxy». *(14A03110)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nexium». *(14A03111)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Tomudex». *(14A03112)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Captopril e Idroclorotiazide Mylan Generics». *(14A03113)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nifedipina Doc». *(14A03114)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nifedipina Doc Generici». *(14A03115)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Macleods» *(14A03203)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Tecnigen» *(14A03204)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Lupin» *(14A03205)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Dr. Reddy's». *(14A03206)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacidipina Rivopharm». *(14A03207)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Politrate». *(14A03208)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carenoxal». *(14A03209)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Repaglinide Rivopharm». *(14A03210)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Krka» *(14A03211)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Procaptan» *(14A03212)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nefazol» *(14A03213)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emoclot» *(14A03214)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capoten» *(14A03215)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pueriflu» *(14A03216)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buccalin» *(14A03217)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tolep». *(14A03218)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil Tosse Secca» *(14A03219)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coversyl». *(14A03220)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Ranbaxy» *(14A03221)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Sandoz» *(14A03222)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Sun» *(14A03223)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Deca Durabolin» *(14A03224)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Acido Ursodesossicolico Mylan Generics» *(14A03225)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Calcijex» *(14A03226)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Ratiopharm». *(14A03227)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Top-Nitro» *(14A03228)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Poliodurato». *(14A03229)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amido Glicerolato Sella». *(14A03230)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propionat». *(14A03231)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zinc Imizol». *(14A03232)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glaunorm». *(14A03233)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Levogenix», con conseguente modifica stampati. *(14A03234)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ermes», con conseguente modifica stampati. *(14A03235)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Finasteride Alter», con conseguente modifica stampati. *(14A03236)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Zengac», con conseguente modifica stampati. *(14A03237)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2013.

Approvazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto - legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, di cui alla legge 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge del 30 dicembre 2008 n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la citata legge n. 13 del 2009, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 208 del 2008 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203, del 31 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 recanti la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale dell'Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione;

Visto il DPCM 28 agosto 2000 di approvazione del «Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2001;

Visto il DPCM 2 ottobre 2009 di approvazione del «Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del fiume Piave», pubblicato nella *G.U.* n. 23 del 29 gennaio 2010;

Considerata la delibera n. 1 del 3 marzo 2004 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 e della legge 11 dicembre 2000 n. 365, il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI)»;

Considerato l'avviso di adozione di tale progetto che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 7 ottobre 2004, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2004 e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 100 dell'8 ottobre 2004;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge 183 del 1989, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di piano, le sedi di consultazione presso le regioni e le province territorialmente interessate e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di piano;

Considerata la delibera n. 4 del 19 giugno 2007 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 e della legge 11 dicembre 2000 n. 365, il «Progetto di Variante al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI)»;

Considerato l'avviso di adozione di tale Progetto di Variante che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 6 ottobre 2007, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2007 e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 19 ottobre 2007 e nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 41 del 12 ottobre 2007;

Considerato altresì che sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta ado-

zione del progetto di Variante, le sedi di consultazione presso le regioni e le province territorialmente interessate e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di piano;

Considerato che sul progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico risultano acquisiti i pareri delle conferenze programmatiche ai sensi dell'art. 68, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Viste le delibere della Giunta regionale del Veneto n. 2718 del 16 novembre 2010, n. 3475 del 30 settembre 2010 e n. 953 del 5 luglio 2011;

Viste le delibere della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 3104 del 14 novembre 2007, n. 57 del 21 gennaio 2010 e n. 2457 del 2 dicembre 2010;

Considerati i pareri del Comitato tecnico n. 8 del 24 giugno 2011, nn. 9-10-11-11-*bis* del 22 luglio 2011, nn. 13-14-15-16-17-18 del 30 settembre 2011, nn. 19-20-21-22 del 28 ottobre 2011, nn. 23-24-25-26-28 del 22 dicembre 2011, nn. 1-2 del 27 febbraio 2012, nn. 3-4 del 20 aprile 2012, nn. 5-6-7 dell'8 giugno 2012 e nn. 11-14 del 29 giugno 2012;

Visto che il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI)» adottato ha accertato e disposto la nuova perimetrazione delle pericolosità idraulica, geologica e da valanga dei 4-bacini, che va a sostituire quelle precedentemente vigenti, costituendone riferimento;

Vista la delibera del Comitato istituzionale del 9 novembre 2012, n. 2 avente ad oggetto la «Richiesta delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia di rielaborazione del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento, in esito alle risultanze delle attività condotte dal tavolo tecnico denominato Commissione Laboratorio Tagliamento», che ha disposto la sospensione del procedimento di approvazione del progetto di «Variante al Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento in ottemperanza alla sentenza T.S.A.P. n. 112/2008»;

Vista la delibera del Comitato istituzionale del 9 novembre 2012, n. 3, con la quale, in conformità con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo n. 152/2006, parte III, il Comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato il piano stralcio in oggetto, disponendone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'avviso di adozione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, ai sensi della legge n. 183 del 1989, nei limiti dell'art. 175, comma 1, e dell'art. 170, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo, con le modalità di cui all'art. 66 dello stesso decreto legislativo, il «Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini)», adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 del 9 novembre 2012, il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

Il piano si compone degli elaborati di seguito specificati:

relazione generale, comprensiva dell'allegato I: Elenco delle aree soggette a pericolosità geologica, articolata in:

fase conoscitiva;

fase propositiva;

fase programmatica;

bibliografia;

norme di attuazione;

elaborati cartografici riguardanti:

gli allagamenti dell'evento alluvionale del settembre 1882 (n. 1 tavola);

gli allagamenti dell'evento alluvionale del novembre 1966, secondo le fonti del Magistrato alle Acque, degli Uffici del Genio Civile, del Servizio Idrografico (n. 9 tavole);

le carte di criticità idraulica a scala di bacino (n. 4 tavole);

la perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica, geologica e da valanga e precisamente:

n. 39 tavole relative alla pericolosità idraulica nel bacino dell'Isonzo;

n. 75 tavole relative alla pericolosità idraulica nel bacino del Tagliamento;

n. 83 tavole relative alla pericolosità idraulica nel bacino del Piave;

n. 136 tavole relative alla pericolosità idraulica nel bacino del Brenta-Bacchiglione;

n. 55 tavole relative alla pericolosità geologica nel bacino dell'Isonzo (corrispondenti a 302 dissesti perimetrati in 33 Comuni);

n. 149 tavole relative alla pericolosità geologica nel bacino del Tagliamento (corrispondenti a 545 dissesti perimetrati in 54 Comuni (di cui 50 in Friuli Venezia Giulia));

n. 250 tavole relative alla pericolosità geologica nel bacino del Piave (corrispondenti a 1811 dissesti perimetrati in 89 Comuni (di cui 86 in Veneto));

n. 173 tavole relative alla pericolosità geologica nel bacino del Brenta-Bacchiglione (corrispondenti a 557 dissesti perimetrati in 111 Comuni);

n. 8 tavole relative alla pericolosità da valanga nel bacino dell'Isonzo (presenti in 8 Comuni);

n. 36 tavole relative alla pericolosità da valanga nel bacino del Tagliamento (presenti in 44 Comuni - di cui 40 in Friuli Venezia Giulia);

n. 71 tavole relative alla pericolosità da valanga nel bacino del Piave (presenti in 81 Comuni - di cui 76 in Veneto);

n. 22 tavole relative alla pericolosità da valanga nel bacino del Brenta-Bacchiglione (presenti in 41 Comuni);

allegati in qualità di struttura conoscitiva integrativa:

il Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del fiume Piave (P.S.S.I.P.);

il Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento (P.S.S.I.T.).

Art. 2.

Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche nonché presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Roma, 21 novembre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare registro n. 1, foglio n. 1475

14A03302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2014.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Battipaglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 giugno 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri eletti nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009;

Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'ente locale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'ente locale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Battipaglia (Salerno) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

- dr. Gerlando Iorio - viceprefetto;
- dr.ssa Ada Ferrara - viceprefetto;
- dr. Carlo Picone - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2014
Interno, foglio n. 966

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Battipaglia (Salerno) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Nel mese di maggio del 2013, all'esito di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 17 persone dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno. Tra le persone tratte in arresto figurano il sindaco del comune di Battipaglia, un consigliere comunale e quattro funzionari dei settori tecnici del comune.

Ai destinatari della misura sono stati contestati, tra gli altri, i reati di abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti.

In relazione a tali vicende il prefetto di Salerno, con decreto del 28 maggio 2013, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 629/1982, per gli accertamenti di rito.

A seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 2013, il consiglio comunale di Battipaglia è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'amministrazione.

Nello scorso mese di dicembre, a conclusione delle suddette indagini, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio del primo cittadino, dell'ex assessore ai lavori pubblici, del dirigente e di alcuni funzionari dell'ufficio tecnico oltreché di esponenti della locale criminalità organizzata per una serie di reati, tra i quali abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e corruzione.

Al termine dell'accesso ispettivo il prefetto di Salerno, su conforme parere espresso nelle sedute del 3 e 12 dicembre 2013 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, del procuratore della Repubblica f.f., responsabile della Direzione distrettuale antimafia e del Sostituto procuratore della Repubblica, ha redatto l'allegata relazione in data 9 gennaio 2014, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il prefetto di Salerno dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre alla generale gestione dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

Il comune di Battipaglia, terzo centro della provincia di Salerno per dimensioni demografiche e importante polo agricolo e industriale, è ricompreso in un ambito territoriale caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza di locali organizzazioni criminali, con un ampio raggio di azione che si estende anche ad altri comuni della provincia.

La citata operazione di polizia giudiziaria ha posto in rilievo i consolidati collegamenti tra la criminalità organizzata ed i vertici dell'amministrazione comunale che hanno prodotto uno sviamento dell'intera attività amministrativa dell'ente in funzione degli interessi e delle regole di ambienti controindicati.

L'organo ispettivo, avvalendosi anche delle risultanze dell'attività investigativa svolta su delega della locale Direzione distrettuale antimafia, ha evidenziato la sussistenza di circostanziate e oggettive forme di condizionamento nei confronti dell'amministrazione comunale da parte delle consorterie criminali gravitanti sul territorio.

Molte delle attività svolte nei vari settori dell'amministrazione locale si sono rivelate non in linea con i principi di trasparenza e buon andamento che devono connotare l'azione amministrativa ed, inoltre, l'estrema confusione negli uffici riscontrata in sede di accesso si è rivelata utile per mascherare una gestione svincolata dal rispetto delle disposizioni di legge e di quelle regolamentari.

Più in particolare l'esame dei diversi procedimenti amministrativi ha posto in rilievo violazioni di legge, istruttorie avviate e poi interrotte senza puntuale motivazione, procedimenti svolti da dirigenti non competenti "ratione materiae", condotte anomale finalizzate a favorire gli interessi di soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata.

La commissione d'indagine, nel porre in rilievo il pieno coinvolgimento, nei fatti evidenziati, dell'apparato politico e di componenti dell'apparato burocratico, ha rappresentato l'estrema facilità con cui esponenti della malavita siano riusciti ad interferire con la struttura comunale e come le diverse procedure, in particolare nel settore tecnico, abbiano subito un consequenziale condizionamento.

Tale modus operandi, sebbene abbia avuto origine nel corso di precedenti consiliature, è tuttavia proseguito, consolidandosi negli anni successivi; procedure anomale e irregolari hanno interessato gli affidamenti dei lavori pubblici, il settore urbanistico, la gara per l'affidamento del servizio raccolta rifiuti urbani, l'affidamento del servizio rimozione veicoli, le azioni mirate al rilascio degli immobili di proprietà del comune abusivamente occupati.

Nel settore dei lavori pubblici sono emersi, in relazione alla procedura di appalto per il completamento degli interventi presso la casa comunale, elementi che attestano il penetrante condizionamento della criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione comunale.

Costituiscono, altresì, un elemento di concretezza le ripetute illegittimità che hanno caratterizzato l'esecuzione di tale contratto atteso che, di fatto, all'esito della procedura di gara in questione, di rilevante importo economico, la ditta affidataria dei lavori ha effettuato delle sostanziali e ripetute cessioni d'appalto, vietate dalla normativa di settore, ad altre società tra le quali è presente anche una ditta risultata positiva ai controlli antimafia.

Inoltre, per la società che, da ultimo, ha realizzato gli interventi non erano state richieste le prescritte informazioni antimafia nè la stessa era in possesso dei requisiti SOA, attestanti la capacità economica e tecnica dell'impresa ad eseguire appalti pubblici.

Anche quest'ultima società ha, a sua volta, ceduto parte dei lavori in subappalto.

L'organo ispettivo rappresenta che il presidente della commissione di gara per l'affidamento dei menzionati lavori è stato destinatario della citata ordinanza cautelare.

Gli accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria hanno evidenziato l'importante ruolo svolto nell'intera procedura da un intermediario, contiguo ad ambienti controindicati, avente rapporti anche con società operanti nel settore degli appalti pubblici raggiunte da interdittive antimafia, di cui una di proprietà di uno stretto familiare.

Ulteriore emblematico ed univoco elemento è rappresentato dalla circostanza che lo stesso, anche in occasione dell'esecuzione di altre opere affidate dal comune, concordava con il sindaco e con i responsabili degli uffici dettagli e modalità anche economiche dei lavori assegnati.

L'insieme degli atti esaminati ha posto in evidenza come gli amministratori ed i vertici burocratici dell'ente locale non abbiano adottato, in quel contesto ambientale notoriamente caratterizzato da un'elevata presenza di esponenti della criminalità organizzata, l'idonea e dovuta attività di vigilanza e controllo; tale circostanza ha permesso a soggetti e ditte vicini alla criminalità organizzata di ottenere l'affidamento di lavori o servizi pubblici che hanno impegnato, per importi consistenti, le risorse finanziarie del comune.

Ulteriori elementi che attestano una conduzione dell'ente disinvolta e finalizzata a favorire ambienti controindicati sono rinvenibili nella complessiva procedura concernente la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, per la quale l'amministrazione comunale si è avvalsa di una società partecipata il cui presidente ed amministratore unico è strettamente legato, per rapporti parentali, ad un esponente delle locali organizzazioni camorristiche. Su quest'ultimo gravano, altresì, numerosi precedenti penali tra cui quello di scambio elettorale politico-mafioso.

L'analisi svolta dall'organo ispettivo ha evidenziato che la gestione di tale società è disciplinata da un regolamento, approvato con delibera di giunta nel 2010, che attribuisce poteri di controllo in capo ad organi esterni o politici, in difformità da quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La società in argomento, con gara pubblica, ha affidato ad una cooperativa avente sede in altra provincia il servizio di spazzamento che avrebbe dovuto svolgere in proprio, eludendo le disposizioni dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede il divieto per una società affidataria di servizio di assumere le funzioni di centrale di committenza.

L'attitudine dell'ente ad agire in violazione dei principi di buon andamento emerge, altresì, dall'analisi delle clausole contenute nel bando di gara che prevedevano limitazioni dei soggetti partecipanti non derivanti da alcun obbligo di legge.

Ulteriore elemento che attesta il complicato intreccio di cointeressenze tra vertici dell'amministrazione comunale ed esponenti della criminalità organizzata è rappresentato dalla circostanza che ad effettuare il servizio di spazzamento per conto della cooperativa sono risultati, nella quasi totalità dei casi esaminati, soggetti non soci della stessa, peraltro tutti residenti in Battipaglia, in aperto contrasto con le finalità della cooperativa che avrebbe dovuto garantire il lavoro ai propri iscritti.

Le indagini ispettive hanno evidenziato che sul territorio di Battipaglia il vero gestore dei servizi affidati alla citata cooperativa è un soggetto pluripregiudicato affiliato ad una temibile organizzazione criminale e che le assunzioni di personale presso la menzionata cooperativa, di fatto, venivano decise direttamente dal sindaco. Ciò attesta la sussistenza di cointeressenze tra criminalità organizzata e vertici dell'ente locale, con il conseguente sviamento dell'attività amministrativa.

Significative irregolarità hanno caratterizzato anche l'affidamento del servizio rimozione veicoli sequestrati per violazione delle norme del codice della strada affidato, sin dal 2006 e successivamente prorogato fino al termine del 2012, ad una società avente sede in Battipaglia.

Nel 2013, a seguito dì una gara che è andata deserta, il servizio è stato ulteriormente prorogato per tutto l'anno, sulla base dell'inesistenza sul territorio di altre ditte idonee a svolgere l'incarico.

L'ulteriore proroga è stata disposta in contrasto con le vigenti disposizioni che prevedono di ricorrere a tale strumento per il solo tempo necessario per la stipula di nuovi contratti conseguenti a gara pubblica e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

La relazione del prefetto rivela sintomaticamente come, anche in questo caso, i titolari della società affidataria del servizio siano soggetti riconducibili alla locale consorteria criminale.

Aspetti significativi di un generale contesto di illegalità e favoritismo nei confronti dì elementi direttamente o indirettamente legati alla criminalità organizzata sono emersi nel settore edilizio-urbanistico che presenta gravi carenze sotto il profilo della disciplina e della vigilanza.

È stato, infatti, verificato dalla commissione d'indagine come, pur in presenza di dati preoccupanti relativi al fenomeno dell'abusivismo, l'attività di contrasto e repressione da parte dell'amministrazione comunale si sia rivelata assolutamente inadeguata per qualità e quantità, atteso che l'accertamento delle violazioni è stato sostanzialmente nullo.

La rilevanza numerica delle situazioni di abusivismo denota una condizione di tolleranza dell'amministrazione che si è tradotta in un vantaggio per i soggetti legati alla locale criminalità.

La relazione redatta dalla commissione d'indagine si è soffermata, in particolare, sugli abusi commessi da un'azienda faunistico-venatoria, che si estende su una vasta superficie di centinaia di ettari.

In relazione a tale vicenda, infatti, gli uffici comunali, sebbene abbiano prodotto una serie di formali atti di diniego, prolungati nel tempo, non hanno mai posto in essere una consequenziale attività repressiva ma, anzi, hanno avviato procedure caratterizzate da anomale illegittimità, artatamente finalizzate a non eseguire le demolizioni dei manufatti abusivi realizzati dalla suddetta azienda. L'amministratore della società in argomento, come emerso dalle indagini, è riconducibile, per vincoli familiari, ad un pluripregiudicato, noto esponente della locale organizzazione criminale già latitante, ritenuto estremamente pericoloso.

Elementi concreti che attestano il condizionamento dell'attività amministrativa si rinvengono anche nell'attività relativa al settore urbanistico.

L'amministrazione comunale, nel corso del 2009, ha costituito un gruppo di lavoro interno, non previsto da alcuna normativa e composto da consiglieri comunali, con il fine di emanare indirizzi che avrebbero dovuto poi ispirare il futuro Piano urbanistico; veniva a tal fine individuata nella fascia costiera la zona di massima riqualificazione infrastrutturale ed economica sulla quale realizzare un vero e proprio borgo turistico-marinaro.

L'*iter* finalizzato alla redazione dello strumento urbanistico, il cui responsabile è stato destinatario della citata ordinanza di custodia cautelare, è stato caratterizzato da ripetute illegittimità e violazioni della normativa di settore, sia per quanto attiene alle modalità di conferimento degli incarichi di consulenza tecnico-giuridica, sia per quanto attiene alle relative forme di pubblicità.

Il Prefetto evidenzia come l'intero progetto del comparto turistico sia stato, in realtà, delineato sulle proprietà della menzionata azienda faunistico-venatoria, sottoposte anche a vincoli paesaggistici che, per effetto della nuova pianificazione, si sarebbero trasformate in terreni edificabili con una conseguente e rilevante plusvalenza economica.

Emblematica risulta essere, a tal riguardo, la circostanza che l'architetto individuato dal comune, sulla base di anomale procedure, quale consulente esperto per la riqualificazione dell'area abbia, in passato, lavorato per conto della citata azienda agricola oltre ad essere stato, in precedenti consiliature, assessore all'urbanistica e presidente della commissione edilizia del comune di Battipaglia.

Analoghe illegittimità hanno caratterizzato le procedure concernenti gli interventi disposti su talune circoscritte aree della zona industriale destinate ad acquisire un considerevole incremento di valore sulla base di quanto previsto dal relativo Piano urbanistico attuativo.

Anche in questo caso, dalle condotte poste in essere dall'amministrazione, sono scaturiti indubbi vantaggi in favore di soggetti gravati da numerosi pregiudizi penali, riconducibili alla locale criminalità organizzata, uno dei quali con precedenti penali per reati associativi.

Univoci elementi che attestano significativamente la pervicace volontà della compagine politica di non assumere una chiara e determinata presa di distanza da ambienti controindicati ed offrire un segnale concreto di cambiamento si rinvengono nella complessa procedura che ha interessato le occupazioni abusive di immobili di proprietà del comune.

Nel 2009, il dirigente delle politiche sociali aveva avviato un'attività mirata alla regolarizzazione delle situazioni alloggiative attraverso la formazione di graduatorie pubbliche.

Nello stesso periodo, tuttavia, veniva disposto un nuovo assetto della struttura amministrativa con il trasferimento all'ufficio tecnico delle competenze in materia, circostanza che, di fatto, vanificava l'attività di riorganizzazione avviata dal citato dirigente.

Nel corso del 2012, a seguito delle pressioni esercitate dagli aspiranti assegnatari dei nuovi alloggi realizzati dall'ente, la questione dello sgombero degli alloggi abusivamente occupati è stata portata anche all'attenzione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per definire le misure da adottare per lo sgombero dei locali e per assicurare il supporto della forza pubblica.

Pur tuttavia, solo l'intervento del commissario straordinario, l'anno successivo, porterà alla definitiva liberazione degli immobili.

È sintomatico, nella vicenda, l'intervento del sindaco il quale, a pochi giorni dalla data fissata per il rilascio degli alloggi, dopo la citata riunione del comitato, ha chiesto al prefetto di Salerno di sospendere le concordate operazioni.

La relazione del prefetto, nel porre in rilievo che tra gli occupanti abusivi che maggiormente hanno opposto resistenza al rilascio degli alloggi vi erano esponenti del clan camorristico egemone, evidenzia l'ambigua posizione assunta da un consigliere comunale, padre di un pregiudicato, ritenuto figura emergente all'interno di un gruppo criminale organizzato.

Il citato amministratore ha, infatti, svolto il ruolo di referente politico degli occupanti abusivi ed ha posto in essere, in più occasioni, ripetuti e decisivi interventi in favore degli occupanti senza titolo.

La vicenda evidenzia, nel suo complesso, la condotta dell'amministrazione comunale che ha tollerato o comunque non ha contrastato, nel tempo, una accertata condizione di diffusa illegalità. Infatti, le attività formalmente volte al ripristino della legalità, ma di fatto dilatorie, si sono risolte in favore di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

L'insieme dei suesposti elementi attesta la sussistenza di forme di condizionamento che hanno inciso nel procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, con la compromissione del buon andamento e l'imparzialità di quell'amministrazione comunale ed una conseguente deviazione nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

L'adozione del provvedimento di rigore, disposto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, anche prima che si determinino i presupposti per il procedimento penale o anche ai soli fini di prevenzione.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato da alcuni mesi attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del citato decreto legislativo n. 267/2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Battipaglia (Salerno), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità ed al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario determinare la durata della gestione commissariale in diciotto mesi.

Roma, 28 marzo 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

ALLEGATO

PREFETTURA DI SALERNO

Ufficio Territoriale del Governo

OGGETTO: Comune di Battipaglia. Relazione ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Premessa

Con decreto n. 17102/128/74(8)/Uff. V — Affari Territoriali del 22 maggio scorso la scrivente è stata delegata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare i poteri di accesso presso il Comune di Battipaglia, il cui Sindaco, -omissis- unitamente ad altre 16 persone, tra cui un Consigliere comunale e quattro funzionari dei settori tecnici del Comune, erano stati raggiunti da misure cautelari in carcere per reati di abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti, emesse dal Gip di Salerno in relazione ad attività investigative svolte dalla D.I.A. e delegate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, nel più generale ambito di indagini in materia di opere pubbliche nel salernitano risultate appaltate a ditte indiziate di collegamento con il "clan *omissis*".

Con provvedimento del 28 maggio 2013 è stata, quindi, nominata una Commissione composta da un Viceprefetto, un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e un dirigente del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche-professionalità tecnica di assoluta utilità — per lo svolgimento di mirati accertamenti volti a verificare se la gestione amministrativa del Comune abbia subito interferenze e/o condizionamenti da parte della criminalità organizzata tali da compromettere la libera determinazione e l'imparzialità o da pregiudicare il buon andamento e la regolarità delle funzioni e dei servizi.

I lavori della Commissione, a seguito di proroga disposta in relazione alla complessità delle attività e conclusisi nei termini di legge il 28 novembre scorso, sono compendiati nella articolata e complessa relazione che si allega (all. n. 1).

Si precisa che il Comune di Battipaglia (terzo centro della provincia salernitana con i suoi 50.485 abitanti ed importante polo agricolo ed industriale si estende su una vasta superficie di oltre 50 Kmquadrati ai margini della Piana del Sele) - i cui organi elettivi erano stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del giugno 2009- è attualmente retto da un Commissario Straordinario (Prefetto Ruffo), nominato a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale conseguente alle dimissioni del Sindaco (rassegnate in data 8 maggio dopo il provvedimento cautelare) e della maggioranza dei consiglieri.

L'attività d'indagine

La Commissione d'accesso ha svolto un'ampia e dettagliata indagine su tutta la macchina comunale e la sua organizzazione, sulla compagine politica e sui dipendenti, sull'attività amministrativa relativa al periodo di gestione della Giunta *omissis*, dal 2009 al 2013, con ulteriori approfondimenti sulla base di specifici riscontri, sulle società in house e quelle partecipate con focus su procedure o attività ove sono state rilevate "anomalie"; l'attenzione si è incentrata in particolar modo sull'intero "comparto tecnico", sia per quel che attiene alla sua organizzazione che ai diversi interventi sviluppatisi nel tempo.

La Commissione si è avvalsa della collaborazione della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia, che hanno contribuito, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, a fornire utili elementi di conoscenza e valutazione; di contatti con l'Autorità Giudiziaria, che hanno avuto il pregio di evidenziare aspetti di contiguità, convergenze di interesse, occasioni di incontro atti a delineare le circostanze di riferibilità dell'Amministrazione Comunale alla criminalità organizzata; di audizioni di numerosi dipendenti comunali utili per l'accertamento di peculiari situazioni emerse e di supporto per le valutazioni operate.

In linea generale, sono stati riscontrati in tutti i procedimenti amministrativi esaminati diffuse situazioni di violazione di legge, inspiegabili *iter* avviati e non portati a termine, attività svolte da dirigenti o personale non competente ratione materiae ed, in particolare, condotte "anomale" ed illegittime, a copertura di azioni omissive sanzionatorie o di contrasto ovvero finalizzate ad "agevolare" interessi di soggetti in alcuni casi appartenenti o comunque legati ad organizzazioni criminali, sia autoctone che di fuori provincia.

Tutto ciò con il pieno coinvolgimento oltre che dell'apparato politico (in particolare il Sindaco- omissis- l'Assessore alla Programmazione e Gestione delle Opere Pubbliche- omissis- due Consiglieri comunali- omissis- anche dei dirigenti e responsabili dei settori tecnici e delle società partecipate.

D'altra parte, la Commissione ha potuto riscontrare l'esistenza di pregiudizi di rilievo oltre che in capo ai predetti amministratori anche nei confronti di circa il 30% dei dipendenti comunali, che annoverano a loro carico reati contro l'amministrazione pubblica, turbata libertà degli incanti, corruzione, spaccio di droga, ecc. (per il dettaglio si rinvia alla relazione allegata).

Analoga situazione nelle società in house e partecipate del Comune; tra queste appare meritevole di menzione la società cooperativa — omissis- (cui è affidato lo spazzamento manuale e di cui meglio si riferirà nel prosieguo); è oltremodo singolare che la maggior parte dei suoi dipendenti, assunti per effetto delle normative speciali sull'inserimento delle categorie svantaggiate nel mondo del lavoro, risultano indagati o gravati da gravi pregiudizi penali anche riferitili ai reati di cui all'art. 416-*bis* del codice penale.

La Commissione dopo aver esaminato nel dettaglio l'azione di indirizzo, gestionale ed amministrativa svolta nel Comune di Battipaglia, è giunta alla conclusione di ritenere sussistente "un condizionamento da parte della criminalità organizzata in molteplici procedure, specificatamente nel settore tecnico, che ha determinato una compromissione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, rendendo l'ambiente comunale permeatile all'influenza malavitosa".

Al riguardo, nel rinviare a quanto circostanziatamente relazionato, si reputa utile evidenziare le principali situazioni attenzionate che appaiono oltremodo significative da un lato del modus operandi dell'Ente, quanto meno singolare oltre che proiettato in rapporti con la criminalità organizzata, dall'altra dell'estrema facilità con cui esponenti della malavita sono riusciti ad interferire con la struttura comunale, condizionandone l'attività e le scelte.

Interventi di contrasto all'abusivismo edilizio

A fronte di un'intensa attività abusiva nel settore edilizio presente sul territorio e in specie nella fascia costiera, è stata stigmatizzata la scarsissima attività (che palesemente concretizza condotte omissive dell'Amministrazione comunale), nell'azione di contrasto e repressione del fenomeno. Ne sono conferma i dati che indicano come dai 158 interventi registratisi nel 2009 si passi ai 42 nel 2013 e dalle 10 ordinanze di demolizione adottate nel 2009 si arrivi all'unica nel 2013 ed in ogni caso con nessuna procedura effettivamente portata a termine.

L'azione amministrativa si è rivelata assolutamente inadeguata sia in quantitativi che sostanziali atteso che l'attività conseguente all'accertamento delle violazioni è stata praticamente inesistente; e la conferrna è data dallo stesso Comandante della Polizia Municipale che giustifica, con argomentazioni ritenute dai Commissari poco convincenti, le proprie inadempienze rinviando alla responsabilità dell'Ufficio repressione abusi edilizi il mancato input per procedere all'esecuzione delle demolizioni.

Dalle verifiche poi svolte a cainpione sono venute alla luce situazioni di abusivismo "sostanzialmente tollerate" dall'Amministrazione comunale che hanno favorito soggetti direttamente o indirettamente legati ad esponenti della criminalità organizzata.

Il riferimento è agli abusi commessi dalla società —omissis- (il cui amministratore unico è – *omissis* - figlio di *omissis*): un'azienda agricola faunistico-venatoria che si estende su una superficie di diverse centinaia di ettari, detiene un allevamento di circa mille bufale con annesso caseificio "*omissis*".

La Commissione ha accertato (si veda relazione pagg. 43-61) che le strutture comunali, a mezzo di funzionari e responsabili degli uffici tecnici (soggetti il cui operato viene richiamato anche per altre singolari circostanze), pur producendo una serie di atti formali di diniego, anche prolungati nel tempo, non solo non hanno mai esercitato una concreta attività repressiva, ma anzi hanno posto in essere atti e procedure evidentemente viziate da illegittimità ed anomalie, artatamente finalizzate a non eseguire la demolizione dei manufatti abusivi realizzati.

Ha poi rilevato come l'atteggiamento di favor nei confronti della società abbia reso l'Amministrazione permeabile a condizionamenti della criminalità organizzata, atteso che la —*omissis* - (nella persona di *omissis*, padre dell'amministratore unico della società *omissis*) da accertamenti svolti dalle Forze di Polizia e messi a disposizione dalla Procura della Repubblica di Salerno, è risultata per il tramite di tal - omissis- in rapporto con il pluripregiudicato — *omissis* - noto esponente del clan — omissis- già latitante di massima pericolosità ed arrestato nell'agosto dello scorso anno.

I Piani Urbanistici: PUC e PUA

Si premette che il Comune di Battipaglia, dotato di Piano Regolatore Generale, aveva costituito nel 2009 un organismo atipico (non previsto da alcuna normativa) denominato Laboratorio Politico, composto da consiglieri comunali, con il fine di emanare indirizzi a cui si sarebbe dovuto ispirare il futuro Piano Urbanistico; orientamenti che sono stati poi recepiti nel 2012 dal Consiglio Comunale su proposta dell'Assessore all'urbanistica.

Il Laboratorio Politico individuava la fascia costiera, le aree industriali dismesse e le aree delle cave estrattive non più attive quali zone ove favorire lo sviluppo urbanistico.

In particolare, lungo la costa si ipotizzava la massima riqualificazione infrastrutturale ed economica con la realizzazione di un vero e proprio distretto turistico-borgomarinaro (1600 nuovi alloggi).

Contestualmente prendevano avvio le procedure finalizzate alla redazione dei documenti urbanistici secondo le predette indicazioni e veniva dato incarico al RUP l'ing. — *omissis* - (anch'egli unitamente al Sindaco — *omissis* - raggiunto da ordinanza di custodia cautelare nel 2013) di individuare le professionalità esterne per la necessaria assistenza tecnico-giuridica.

Il predetto responsabile nominava poi delegandolo - quale RUP - un diverso funzionario dell'Ufficio Tecnico che, con propria determina, provvedeva ad individuare, tra gli altri, intuitu personae e senza alcun avviso o selezione pubblica, quale consulente esterno per la redazione del PUC, l'arch. — *omissis* -.

La Commissione sottolinea:

- come il progetto del nuovo comparto turistico-ricettivo sulla fascia costiera appaia, in realtà, disegnato sulle proprietà della —omissis- : centinaia di metri quadrati di terreni agricoli e con vincoli paesaggistici che per effetto della nuova pianificazione si trasformano in suoli edificabili, con conseguente, ingente plusvalenza;

- e ancora che l'arch. — omissis- individuato dal Comune quale esperto per la riqualificazione, in specie, della fascia costiera, risulta in passato aver lavorato per conto della — *omissis* - oltre ad aver ricoperto l'incarico di Assessore all'urbanistica e Presidente della Commissione edilizia del Comune di Battipaglia;

- che sempre l'architetto —omissis- ha prestato, inoltre, attività quale progettista presso la società — *omissis* - con sede nella provincia di Reggio Calabria, di cui è Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1986 tale sig. — *omissis* -, che ricopre il medesimo incarico presso la società – *omissis* -;

- ed infine che da accertamenti di polizia il sig. — *omissis* - è risultato coindagato nell'ambito di una indagine condotta dalla D.D.A. di Catanzaro che ha portato, tra l'altro, alla nomina di una Commissione d'accesso presso il Comune di Scalea(CS) da parte del Prefetto di Cosenza per accertamenti sulla sussistenza di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del testo unico sugli enti locali; è anche oggetto di indagine da parte della Direzione Nazionale Antimafia per presunti contatti con il noto mafioso —omissis- ed è, infine, definito dalla Commissione Parlamentare Antimafia nella relazione del 2008 quale soggetto in stretto rapporto con diverse organizzazioni criminali della ndrangheta.

Nel 2012 l'Amministrazione comunale ha adottato, inoltre, un Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione di talune aree della zona industriale, destinate anch'esse, quindi, ad acquisire un plusvalore.

La Commissione rileva anche in tale circostanza seri dubbi di legittimità formali e sostanziali analizzando le diverse procedure poste in essere, prescindendo dai necessari pareri di regolarità tecnica ovvero resi da soggetti incompatibili e non qualificati, evidenziando poi come beneficiari delle migliorie e quindi dei connessi vantaggi economici delle aree sono risultati, tra gli altri, i sigg. — *omissis* - (gravato da numerosi pregiudizi penali ed inquadrato nell'organizzazione camorristica facente capo al Clan — *omissis* - e dei —*omissis* -), il fratello — *omissis* - e — *omissis* – (con numerosi precedenti penali tra cui il reato di cui all'art. 416 bis c.p.).

Ciclo rifiuti

Per la gestione del ciclo dei rifiuti l'Amministrazione Comunale dal 2012 si avvale di un propria partecipata, la "-omissis-" - derivante dalla scissione in due nuove società dell' ex "-omissis-" (attraverso cui il Comune svolgeva dal 2010 diversi servizi pubblici locali), il cui Presidente ed Amministratore unico è il sig. —omissis- (oggetto di segnalazione da parte delle Forze di Polizia per il reato di truffa), fratello di —omissis-, gravato da pregiudizi penali di rilievo (usura, estorsioni e art. 416 *ter)*, in rapporto con i clan camorristici emergenti della Piana del Sele guidati da —omissis- e —omissis- e con il clan —omissis- di Cava dè Tirreni.

La società è assoggettata alla disciplina contenuta nel Regolamento sul governo delle società partecipate, che la Giunta ha approvato nel 2010 e del quale la Commissione ne rileva le discrasie e la non rispondenza alle normative primarie specie per quel che attiene ai poteri di controllo ampiamente attribuiti ad organi esterni o politici, piuttosto che a funzioni e responsabilità della dirigenza, così come invece statuito dal T.U.E.L.

La società "-omissis-", in relazione all'input ricevuto dal Comune di porre in essere ogni intervento necessario per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, ha ritenuto di esternalizzare i propri servizi affidando, in particolare, lo spazzamento ad una società cooperativa denominata "- omissis-" con sede a Palma Campania (NA), risultata aggiudicataria di gara ad evidenza pubblica.

Proprio per tale procedura vengono messe in luce le tante ed evidenti irregolarità:

• in primis il divieto per la società —omissis-, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006, in quanto società partecipata ed affidataria di un servizio per conto del Comune, di assumere le funzioni di centrale di committenza o stazione appaltante esternalizzando in tutto o in parte;

• la incomprensibile limitazione - non derivante da alcun obbligo di legge — specificata nel bando di gara della partecipazione delle sole cooperative sociali di tipo "B" (che favoriscono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) restringendosi in tal modo la libera concorrenza essendo, di fatto, riservato l'affidamento ad una ristretta cerchia di partecipanti;

• la previsione poi nel disciplinare di gara di clausole che, in realtà, consentivano di conoscere in anticipo i soggetti interessati alla procedura di gara con l'evidente, oggettiva ipotesi di turbativa della stessa.

Inquietante è poi la constatazione che ad effettuare il servizio di spazzamento per la "-omissis-" sono risultati nella quasi totalità soggetti di Battipaglia e quindi certamente non soci della cooperativa, ovvero non soci al momento della presentazione dell'offerta; e ciò in contrasto con la mission stessa della cooperativa volta alla ricerca di un'opportunità di lavoro per i propri soci.

Tra l'altro, trattasi di soggetti, in rilevante percentuale, pregiudicati per reati gravissimi ed anche associativi, e ciò è apparso quantomeno singolare; pur considerando, infatti, che le società cooperative di tipo *B)* per legge devono avere una percentuale superiore al 30% di socio svantaggiato, la Commissione sottolinea che nelle categorie tutelate sono comunque comprese diverse, eterogenee situazioni quali: minori in età lavorativa in disagio familiare, alcolisti, soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, etc.

I Commissari accertano poi come il vero gestore in Battipaglia dei servizi appaltati alla —omissis- sia tal -omissis-, pluripregiudicato e risultato affiliato alla —omissis- di —omissis-, nonché fratello di —omissis-, anch'egli indagato per partecipazione ad associazione di stampo camorristico nel salernitano.

Il dato ancor più allarmante è che le assunzioni del personale della —omissis-e, quindi, a servizio del Comune, sono risultate, di fatto, determinate dal Sindaco alla cui segretaria facevano riferimento personaggi della malavita (tra cui, in specie, tal —omissis-, di cui si riferirà anche in seguito) per la presentazione dei dipendenti da assumere.

Tra l'altro delle stesse società -omissis- e —omissis- e con procedure anomale ed irregolari (dettagliatamente indicate nella relazione) il Comune si è servito per la realizzazione di ulteriori servizi avvalendosi delle stesse categorie di dipendenti e reclutati con le stesse modalità.

Risulta quindi di tutta evidenza nelle fattispecie come l'Amministrazione comunale abbia favorito l'inserimento della criminalità organizzata nell'apparato pubblico e di come la stessa criminalità sia riuscita poi a condizionare le scelte dell'Ente.

Affidamento del servizio rimozione veicoli

Il servizio di rimozione veicoli sequestrati per violazione delle norme del codice della strada dal 2006, con contratto triennale, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012, è stato affidato alla ditta "-omissis-" di Battipaglia.

Nel 2013 è stata avviata una nuova procedura intesa all'affidamento biennale del servizio, gara andata poi deserta.

In relazione a ciò il Vicecomandante della Polizia Municipale (si badi, il Comandante in sede di audizione riferisce di essere stato rimosso dall'incarico dal settembre 2012 ad aprile dell'anno successivo e che sarebbe stato dal Sindaco allontanato dal servizio ogni qual volta assumeva legittime iniziative contrastando, però, gli indirizzi dell'Amministrazione), nel febbraio 2013 con propria determina, considerata la disponibilità manifestata dalla ditta "-omissis-" e l'inesistenza sul territorio comunale di altre ditte idonee, ne ha prorogato il servizio fino alla data del 3 l dicembre 2013.

Tutto ciò in contrasto con le disposizioni vigenti in materia che prevedono la possibilità di proroga solo limitatamente al tempo necessario per la stipula di nuovi contratti a seguito dell'espletamento di gare ad evidenza pubblica e a condizione che la proroga non superi i sei mesi, al di là della accertata non veridicità dell'inesistenza di ditte idonee alla rimozione di veicoli nel territorio di Battipaglia.

La Commissione rileva come, da infoimazioni prodotte dagli organi di polizia, sia risultato che il fratello del socio accomandatario della ditta in questione, il sig. Antonio De Sarlo, (il quale ha ricoperto in passato la stessa carica), è indagato, insieme ad altri soggetti notoriamente collegati al clan dei —omissis-, per il reato di illecito traffico di rifiuti e falsificazione di certificati di analisi e documenti di trasporto dei predetti rifiuti nella c.d. "terra dei fuochi", e che, inoltre, la moglie sig.ra -omissis- è figlia di un noto esponente camorristico (defunto) della --omissis-operante nella Piana del Sete.

Il recesso del Comune dal Consorzio ASI

Il Comune di Battipaglia con delibera consiliare del marzo 2011 decideva di recedere dal Consorzio ASI (consorzio per lo sviluppo industriale) "alla luce delle mutate condizioni funzionali e necessità organizzative delle attività dell'intero settore produttivo".

Avverso tale delibera si è sviluppato un contenzioso definito con la decisione del Consiglio di Stato che, pur legittimando l'Amministrazione al diritto di recesso, ha limitato l'efficacia dell'autodeterminazione comunale solo ai nuovi insediamenti, facendo quindi salve le decisioni e le procedure già definite dall'ASI.

Il Comune con delibera di giunta del marzo 2013 - in attuazione di uno specifico atto di indirizzo - e su proposta dello stesso Sindaco ha istituito un Ufficio per l'acquisizione ed il subentro nelle competenze già del Consorzio ASI.

La Commissione d'accesso ha potuto verificare, anche attraverso l'audizione del Comandante della Polizia Municipale, come i veri motivi del recesso fossero in realtà da ricercare nella volontà del Comune di avocare esclusivamente in capo a sé tutte le pratiche edilizie ed urbanistiche, sottraendo alla giurisdizione dell'ASI l'area industriale di Battipaglia per favorire insediamenti commerciali (di regola non ammissibili), con evidenti intenti speculativi oltre che per finalità agevolative.

Ed a riscontro di ciò vengono evidenziate le vicende che hanno interessato Ia —omissis-, società che nel 2005 venne autorizzata dall'ASI ad un insediamento produttivo per la fabbricazione di reti e materassi, attività mai espletata che induceva il Consorzio, nel maggio 2011 ad avviare la procedura, conclusasi nel successivo novembre, della decadenza dalle autorizzazioni a suo tempo rilasciate.

L'-omissis- successivamente nel 2013 ha ricevuto dal Comune di Battipaglia, in virtù delle neo-competenze acquisite a seguito del recesso dall'ASI, una nuova autorizzazione per l'insediamento di attività commerciali.

I Commissari, nel sottolineare la strana coincidenza anche temporale tra le determinazioni assunte dal Comune e i provvedimenti repressivi adottati dall'ASI nei confronti dell'-omissis- (che, evidentemente, si intendeva agevolare cosi come confermato dalla nuova autorizzazione concessa), risalgono ai titolari della predetta impresa; amministratore unico è —omissis-, fratello di —omissis-, noto pregiudicato camorristico inquadrato nel clan —omissis-, già in rapporto con l'Amministrazione di Bottipaglia quale beneficiario delle variazioni apportate alla pianificazione urbanistica.

Occupazioni abusive di immobili di proprietà del Comune

Nel 1998 il Comune requisì una serie di alloggi di proprietà dello I.A.C.P. e di alcuni privati per dare soluzione abitativa a famiglie disagiate ed assegnò gli stessi in emergenza con contratti privati; non risulta che gli assegnatari abbiano mai versato alcun canone, né tantomeno che il Comune ne abbia mai sollecitato il pagamento.

Ne è derivata, nel tempo, una prolungata situazione di occupazione abusiva degli alloggi di proprietà pubblica - spesso con forme di anomale autogestione degli stessi - che si è estesa, da ultimo, anche a 48 appartamenti di nuova costruzione non ancora ultimati e da assegnare con bando pubblico.

Nel 2009 la dirigente del settore politiche sociali del Comune, nel cui ambito erano ricomprese le tematiche alloggiative, avviò una attività mirata alla regolarizzazione delle situazioni, attraverso la formazione di graduatorie mediante procedure pubbliche e basate su requisiti oggettivi.

Nello stesso anno ed in strana contestualità, si è assistito ad una riconfigurazione della struttura comunale competente alla trattazione della materia, che veniva trasferita in capo al dirigente dell'Ufficio Tecnico. Tutto ciò comportava la sospensione delle avviate procedure di assegnazione degli alloggi ed un sostanziale stallo di ogni ulteriore attività.

L'Amministrazione comunale nel 2012, dovendo poi assegnare con procedura pubblica i nuovi alloggi realizzati e su pressione dei neoaspiranti assegnatari, si è riattivata per sgomberare i nuovi immobili abusivamente occupati.

Della questione se ne è discusso anche in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per la definizione delle necessarie misure da adottare, in concomitanza con le operazioni di sgombero, anche con l'ausilio della forza pubblica.

A pochi giorni dal 17 settembre 2012 (data concordata per la liberazione degli immobili) il Sindaco di Battipaglia con nota indirizzata alla scrivente ed al Questore, chiedeva di soprassedere su quanto convenuto "... non essendosi ancora definita la procedura di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte della commissione competente ,..." Commissione che veniva convocata proprio per lo stesso giorno 17.

Nessuna altra comunicazione è pervenuta successivamente; gli sgomberi sono stati effettuati dopo un anno, nel novembre scorso, a seguito di accurata attività intrapresa dal Commissario Straordinario (Prefetto Ruffo) e con le misure definite nel corso di diverse riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Si sottolinea che tra gli occupanti abusivi più restii a lasciare gli alloggi e che hanno posto in essere forme di accesa e plateale protesta sono risultati i nuclei familiari di —omissis-, -omissis-, -omissis-, -omissis-, -omissis-, imparentati con esponenti del clan camorristico emergente della Piana del Sele riconducibile al sodalizio criminoso -omissis-".

La Commissione evidenzia il comportamento nel tempo di acquiescenza e di compiacenza dell'Amministrazione Comunale nel tollerare le situazioni di diffusa irregolarità; la singolare attività, formalmente volta al ripristino. della legalità, ma di fatto, attraverso tecniche dilatorie, trasferimento di competenze o anomali adempimenti procedurali, tendente a non agire, con l'evidente favor di soggetti legati alla malavita organizzata.

Nel contesto emerge rilevante ed ambiguo il ruolo del sig. —omissis-, consigliere comunale con delega alle politiche abitative (nonostante la presenza in Giunta di un Assessore alle politiche sociali), che si è rivelato il referente politico degli occupanti abusivi e che ha svolto reiterati interventi a "tutela" degli stessi, consentiti nel tempo dall'Amministrazione comunale.

Lo stesso è padre di —omissis-, pregiudicato emergente a capo di un gruppo criminale organizzato nel territorio battipagliese, che con le proprie attività illecite ha contribuito a costruire una solida posizione economica per il padre.

- Indagini della magistratura - secondo dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia - ritengono —omissis- artefice della campagna elettorale per il padre nelle elezioni amministrative del 2009, condotta mediante forme di condizionamento del voto.

Viene, infine, posto l'accento sulla figura della sig.ra —omissis- (ex occupante abusiva di alloggio popolare, che ha poi lasciato alla figlia) descritta quale "dura combattente" nelle attività esecutive degli sgomberi degli alloggi, che ha mostrato grande familiarità con l'Amministrazione comunale, testimoniando quel rapporto di confidenza e di facile accesso con referenti dell'Ente Locale.

È la stessa persona che dalle indagini svolte è risultata, tramite la segretaria del Sindaco o direttamente con lo stesso, aver favorito l'assunzione di pregiudicati presso le società partecipate del Comune e presso le imprese governate da esponenti della malavita organizzata che operavano nei cantieri di Battipaglia e di cui si dirà in seguito.

I terreni in località Taverna Maratea.

Nel 1994 iniziò una vertenza tra la sig.ra —omissis- e l'Amministrazione comunale di Battipaglia per la proprietà di un terreno comunale sito il località Taverna Maratea, ritenuto dalla stessa acquisito per usucapione.

La vertenza si è conclusa nel 2013 con sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto la proprietà dei terreni in capo al Comune.

Nelle more della definizione del giudizio entrambe le parti, confidando in un esito positivo, ponevano in essere preliminari attività di utilizzo dei terreni.

Nel 2008, la sig.ra —omissis- prometteva, con scrittura privata, di vendere ad una società la "omissis-" interessata all'acquisizione dell'area per intenti speculativi, gran parte del terreno.

Nel 2010, invece, il Comune di Battipaglia per fronteggiare il deficit finanziario, in sede consiliare discuteva sull'alienazione dei terreni.

I Commissari hanno sottolineato che soci amministratori della "-omissis-", interessata all'acquisto dei terreni, erano i fratelli -omissis- (consigliere comunale dal 2009 al 2013) e —omissis-, che poi nel 2011 acquistava anche le quote societarie del fratello.

Nel 2010, allorquando il sig. —omissis- era ancora amministratore di detta società ha partecipato alla seduta consiliare, in cui si discuteva della vendita dei terreni, esprimendo voto sfavorevole alla vendita (voto, peraltro, condiviso dalla maggioranza dei consiglieri).

La Commissione, nell'evidenziare che i fratelli —omissis- sono figli di —omissis-, noto pregiudicato condannato per riciclaggio finalizzato ad agevolare i clan camorristici —omissis-, mette in luce, a parte la posizione di incompatibilità del consigliere, che ha partecipato e votato, in aperto conflitto di interessi, in due sedute del Consiglio Comunale del 2010 aventi ad oggetto l'alienazione dei terreni per fronteggiare il deficit delle casse comunali, la compattezza della maggioranza dell'organo consiliare nell'agevolare la criminalità organizzata nei suoi intenti speculativi.

In merito, si riferisce, altresì, che la Procura della Repubblica di Salerno ha trasmesso nel gennaio 2013 una segnalazione a questa Prefettura relativa alla posizione del consigliere comunale per un eventuale accertamento ai fini della incompatibilità. Sulla questione, quest'Ufficio ha richiesto notizie al Presidente del Consiglio Comunale di Battipaglia, anche per conoscere le eventuali iniziative adottate ai sensi dell'art. 69 del T.U.O.E.L.

Il Presidente dell'organo consiliare ha risposto in senso negativo confortato da analogo avviso del dirigente del settore Avvocatura del Comune -" non essendo a conoscenza di fatti integranti gli estremi di un conflitto di interessi nei confronti dell'Ente".

Appalti

Infine, un necessario riferimento va fatto alle situazioni che sono oggetto di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria e che hanno costituito il presupposto per l'accesso presso il Comune di Battipaglia. Trattasi in particolare delle opere appaltate per il completamento della casa comunale.

La Commissione è risalita al 2006 allorquando la ditta "-omissis-" con sede in Aversa (CE) si è aggiudicata i lavori per un valore di circa 5 milioni di euro a seguito di gara ad evidenza pubblica (presidente della commissione di gara era l'ing. —omissis-, dirigente dell'area operativa tecnico- territoriale del Comune, anch'egli destinatario, tra gli altri, della citata misura cautelare del 2013).

I lavori - attraverso la cessione del ramo di azienda alla —omissis- (divenuta poi —omissis-), e un successivo contratto di affitto prima alla società "-omissis-" con sede a Riardo (CE) (impresa colpita da interdittivi antimafia) e poi alla -*omissis* -risultano dal 2009 effettuati da quest'ultima.

La Commissione evidenzia, oltre ad una serie di irregolarità ed anomalie che hanno caratterizzato tutti i diversi "passaggi di mano" dell'appalto, che la Guida Impianti è una società con appena un capitale di € 20.000, non in possesso dei requisiti SOA (ovvero delle necessarie abilitazioni per lo svolgimento dei lavori appaltati), né delle prescritte informazioni antimafia e soprattutto che è subentrata nelle attività attraverso una vera e propria "cessione del contratto" vietata dalla legge e mascherata da un contratto di affitto.

Tra l'altro, anche i successivi subappalti realizzati dalla stessa — omissis- in favore di altre società e nella specie per i lavori di condizionamento, riscaldamento e rete antincendio alla ditta "-omissis-" con sede a Casal di Principe (CE), sono risultati viziati da irregolarità, atteso che anche quest'ultima impresa è risultata non essere in possesso delle necessarie qualificazioni e subentrata nelle attività senza che il Comune, così come in precedenza, abbia mai esercitato i poteri di vigilanza e di controllo.

Viene rilevata, al riguardo la singolarità, oltre che la inutilità (tenuto conto che il silenzio dell'Amministrazione comunale oltre i 30 giorni equivale ad assenso), della "sanatoria" operata 16 mesi dopo nel giugno 2010- in piena gestione -*omissis* —con una tardiva ed anomala autorizzazione al subappalto delle opere alla —omissis-.

I Commissari hanno potuto verificare come tutti i lavori siano stati, di fatto, autonomamente gestiti dall'esterno dalle diverse ditte che sono subentrate, rilevando rami di azienda o mediante affitti irregolari senza che mai il Comune di Battipaglia abbia effettuato verifiche sulla capacità economica e finanziaria delle stesse e sugli altri requisiti soggettivi così, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Accertamenti della Magistratura e delle Forze di Polizia — a prescindere da ogni connotazione penale che segue il suo corso- evidenziano il ruolo del sig. —omissis-, prima attraverso la —omissis- e poi mediante la —omissis-, quale contraente di fatto ed interlocutore dell'Amministrazione comunale: è lui che segue giornalmente i lavori nei cantieri, è lui che si relaziona frequentemente con il Sindaco ed i responsabili del Comune, è lui che viene riconosciuto dai dipendenti dell'Amministrazione comunale, in sede di audizione, quale soggetto economico che esegue i lavori.

-omissis- è risultato essere il figlio di —omissis- (indagato per il reato di intestazione fittizia di beni in concorso con il noto camorrista casalese —*omissis*), nonché fratello di —omissis-, titolare di impresa interdetta dalla Prefettura di Caserta ed in rapporto con imprese operanti nel settore degli appalti pubblici raggiunte da interdittive antimafia e con soggetti imparentati o in affari con esponenti di spicco del clan dei —omissis-; inoltre cugino di —omissis-, noto pregiudicato ed attuale collaboratore di giustizia che ha svolto il ruolo di referente dei vertici del clan dei —omissis- con i fratelli —omissis-.

Le risultanze della Commissione di accesso hanno messo in luce come sia gli organi politici (Sindaco e Assessore ai lavori pubblici) sia i responsabili degli uffici tecnici del Comune, oltre a tollerare la presenza del sig. –omissis- sul cantiere, lo hanno avallato quale reale contraente dei lavori ed agevolato nei rapporti concordando con lo stesso le migliori modalità anche sotto il profilo economico delle ulteriori opere che il Comune affida alla —omissis- (fornitura arredi per la Sala Consiliare); il tutto nonostante la consapevolezza della evidente "funzione ombra" svolta dal —omissis- e del ruolo di "società specchio" rivestito dalla —omissis-.

Inoltre, per completezza, si riferisce che il 18 dicembre scorso il Pubblico Ministero, a conclusione delle indagini, ha esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio tra gli altri per i sigg.ri —omissis- e —omissis-, per i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e per corruzione (artt. 319 e 321 c.p.) con l'aggravante dell'art. 7 della legge n. 203/1991 (per aver agevolato un'associazione di stampo mafioso); per il dr. —omissis- (ex Sindaco) per i reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e concussione (art. 317 c. p.); per il sig. —omissis- (ex Assessore ai lavori pubblici) per i reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); per l'Ing. —omissis- (Dirigente dell'Area operativa tecnico-territoriale) per i reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale (art. 479 c.p.); per i funzionari dell'Ufficio Tecnico: il sig. —omissis-, per i reati di corruzione (art. 319 c.p.) e turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); e per i sigg. — omissis-, - omissis-, - omissis- per i reati di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).

Conclusioni

Le risultanze della attività di accesso sono state oggetto di analisi nel corso di due Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui sono stati chiamati a partecipare oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale - Responsabile Direzione Distrettuale Antimafia (l'incarico di Procuratore è, al momento, vacante) che è intervenuto accompagnato dal Sostituto Procuratore dr.ssa Rosa Volpe, titolare di copiose indagini su organizzazioni camorristiche operanti nel salernitano.

I magistrati hanno sottolineato come l'Amministrazione comunale di Battipaglia sia risultata, per le circostanze esaminate, estremamente permeabile alle infiltrazioni della malavita organizzata che è riuscita, quindi, a penetrare nell'istituzione orientandone l'attività e condizionandone le scelte.

Ed a supporto del giudizio espresso hanno avvertito l'esigenza di riferire, ai sensi dell'art. 143, comma 3 del T.U.O.E.L., quanto emerso dalle testimonianze rese di recente da collaboratori di giustizia, nell'ambito di indagini ancora in corso ehe hanno comunque confermato, in particolare:

• il rapporto tra il Sindaco —omissis- ed il sig. —omissis-, espressione del clan dei —omissis- e con diretto riferimento a —omissis-;

• l'intesa tra i due che assicurava al Sindaco consensi elettorali in cambio dell'assunzione di pregiudicati nelle imprese del —omissis- che per contro otteneva lavori sul territorio concessi dall'Amministrazione comunale;

• il legame (attraverso il figlio) del consigliere comunale —omissis- con il clan —omissis-, gruppo emergente della criminalità organizzata nella Piana del Sete ed in collegamento con altri clan della regione;

• il legame di taluni occupanti abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Battipaglia con la criminalità organizzata che, grazie al comportamento totalmente omissivo dell'Amministrazione comunale, di fatto, gestiva le case popolari;

• i contatti tra gli organi politici della Amministrazione comunale con la sig.ra —omissis- che ha svolto il ruolo di guida degli occupanti ed è stata intermediaria per le assunzioni nelle società operanti presso il Comune (sia nel ciclo dei rifiuti sia in quello degli appalti) di soggetti pregiudicati;

• i comportamenti autoritari ed arroganti con i quali il consigliere comunale —omissis- gestiva le attività del Comune anche al di là delle proprie competenze nei diversi settori delle strutture comunali, attraverso interferenze volte ad imporre favoritismi o intimidazioni per il soddisfacimento di interessi personali nella gestione della cosa pubblica.

La gravità della gestione dell'Ente Locale che ha consentito alla criminalità organizzata di condizionare la macchina pubblica è stata rimarcata dai magistrati anche in relazione all'espansione che negli ultimi tempi la malavita sta facendo registrare nella Piana del Sele, divenuto territorio di elevato interesse per gli investimenti economici che lo -interessano e che lo rendono appetibile, quale terra di conquista, non solo dai clan locali ma anche da quelli provenienti dalle altre province campane (Napoli e Caserta).

Il Procuratore nel sottolineare l'elevato rischio criminalità della zona ne ha addirittura profilato il maggior rilievo anche rispetto all'Agro Nocerino-Sarnese, ove tradizionalmente è più consistente la concentrazione di clan camorristici del salernitano.

Tutte le circostanze sopra evidenziate hanno contribuito a connotare l'azione del Comune certamente non improntata alla libera determinazione, all'imparzialità ed al soddisfacimento di pubblici interessi.

Troppe sono le circostanze, troppi i riferimenti o i legami diretti o indiretti con la criminalità organizzata, tante le procedure anomale o irregolari ad ampio spettro per ipotizzare una semplice coincidenza.

Per contro appare ben chiaro un canale facilitato di penetrazione della malavita nell'apparato pubblico, attraverso sistemi spesso apparentemente ammantati da legittimità; invero, le condotte dell'Amministrazione comunale non sono state sempre dirompenti e rivelatrici di intenti finali; sovente hanno invece mascherato con procedure formalmente legittime e finalizzate al pubblico interesse, atti omissivi o di particolare privilegio.

Solo con la certosina opera svolta dalla Commissione di accesso, corroborata dalle indagini delle Forze di Polizia e dai riscontri forniti dalla Magistratura, sono invece emerse le gravi irregolarità, con i connessi, negativi riflessi.

Si sottolinea, al riguardo, che il Sindaco —omissis- è un segretario comunale, molto preparato, con grande esperienza e bagaglio professionale, che ha, tra l'altro, in precedenza, svolto le sue funzioni anche presso lo stesso Comune di Battipaglia e che nel periodo 1993-97 è stato, altresì, nominato commissario straordinario per la liquidazione per il dissesto del Comune di Casal Di Principe (CE).

Ciò rende ancora più inverosimile una qualunque ipotesi di ingenuità, superficialità o scarsa attenzione gestionale da parte del Sindaco.

Tanto premesso, nel rimettere tutta la documentazione alle valutazioni dell'On. le S.V., sì ritengono, alla luce dell'attenta, approfondita e complessa disamina degli elementi acquisiti dalla Commissione d'accesso e confortati dalle valutazioni emerse nel corso dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica (i cui partecipanti hanno unanimemente ritenuto le situazioni esaminate quali sintomatiche di condizionamenti), sussistenti i presupposti, così come definiti dalla più recente e consolidata giurisprudenza ammninistrativa, per l'attivazione del procedimento di cui all'art. 143 del T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/2000.

Roma, 9 gennaio 2014

Il Prefetto: PANTALONE

14A03362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2014.

Scioglimento del Consiglio comunale di Monte San Pietrangeli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Monte San Pietrangeli (Fermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, è composto dal sindaco e da nove membri;

Visto che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte San Pietrangeli (Fermo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monte San Pietrangeli (Fermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni dei consiglieri, succedutesi nel tempo, il consiglio comunale si è ridotto a tre componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Fermo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 marzo 2014 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte San Pietrangeli (Fermo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Martino.

Roma, 9 aprile 2014

Il Ministro: ALFANO

14A03363

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo l° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del l° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 52.058 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 aprile 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 184 giorni con scadenza 31 ottobre 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. I , comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 aprile 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 aprile 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamen-

te precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'alt 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto. ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo l° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2014

p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA

14A03391

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 gennaio 2014.

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2013/2014 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate. (Decreto n. 64).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, e in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera *a)*, che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla richiamata legge n. 1 del 2007, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore., ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, regolamento recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della la e 2a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in pari data, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai corrunissari esterni, per l'anno scolastico 2013/2014;

Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, "Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige";

Visto l'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

Visto l'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del diploma di Baccalauréat francese;

Atteso che con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2010, n. 91, sono state dettate, per la fase transitoria biennale, relativa agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); che con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, vengono dettate le norme per lo svolgimento, a regime, dell'esame di Stato ESABAC;

Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermate dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2013/2014.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l'anno scolastico 2013/2014, dai seguenti articoli.

TITOLO I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 2.

Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.

2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.

3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica.

Art. 3.

Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura

1. Con il decreto ministeriale in pari data, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2013/2014, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale a indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ed è valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermati dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

TITOLO II

SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 4.

Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento "non assistite" (dette anche "minisperimentazioni") e sperimentazioni "assistite" (dette anche "coordinate") le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline e sui relativi programmi di insegnamento, indicati nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 3, comma 1, e sulle restanti discipline individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 5.

Documento del Consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 6.

Aree disciplinari

1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 — tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse — i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.

Art. 7.

Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

a) esame del documento del Consiglio di classe previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

b) riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

c) esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

2. Parimenti, nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 8.

Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

3. Per l'anno scolastico 2013/2014, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2013/2014, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 3, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell'art. 1, capoverso «art. 3, comma 2», della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.

5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, citato nelle premesse.

6. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.

7. In rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame.

8. L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

9. Per l'anno scolastico 2013/2014, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta nonché la terza prova scritta e il colloquio.

10. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni che saranno impartite con l'ordinanza ministeriale, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2013/2014.

Art. 9.

Progetto sperimentale ESABAC

1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, il Diploma di Baccalauréat sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che regola la fase a regime degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).

2. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarità del corso di studi in questione (art. 4, comma 1, del D.M. n. 95/2013).

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei corsi di ordinamento.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro: CARROZZA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 686

14A03312

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 aprile 2014.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico alla Società di Diagnostica Nucleare - SDN s.p.a., in Napoli, nella disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in particolare:

l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti;

l'art. 15, comma 1, che stabilisce che ogni due anni le fondazioni IRCCS, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al predetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto dell'11 gennaio 2007 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Campania, con cui è stato attribuito il riconoscimento del carattere scientifico alla «Fondazione SDN per la ricerca e l'alta formazione in diagnostica nucleare», con sede legale in Napoli, via Emanuele Gianturco n. 111/113, per la disciplina «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata»;

Vista la nota del 20 novembre 2009, con cui la Fondazione SDN per la ricerca e l'alta formazione in diagnostica nucleare ha chiesto a questo Ministero ed alla regione Campania la conferma del carattere scientifico per la sopra richiamata disciplina;

Vista la nota del 25 marzo 2010, con cui la Fondazione SDN ha trasmesso la documentazione necessaria ai fini della conferma;

Vista la deliberazione n. 478 del 25 marzo 2010, con cui la Giunta della Regione Campania ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria in relazione alla disciplina predetta;

Vista la lettera del 5 gennaio 2011, trasmessa a questo Ministero e alla Regione Campania, con cui i Presidenti dei Consigli di amministrazione dell'IRCCS Fondazione SDN e della Società di Diagnostica Nucleare - SDN s.p.a. hanno chiesto che la titolarità del riconoscimento quale IRCCS fosse attribuita alla SDN s.p.a., con sede legale in Napoli, via Francesco Crispi 8, essendo quest'ultima unico socio fondatore del citato IRCCS;

Vista la deliberazione n. 791 del 30 dicembre 2011, con cui la Regione Campania ha riconosciuto la coerenza e la compatibilità con la programmazione sanitaria regionale della SDN s.p.a. quale IRCCS per la disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata»;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso il citato istituto il 15 giugno 2012 dagli esperti della sottocommissione ministeriale di valutazione nominata con decreto del Ministro della salute del 16 aprile 2012;

Vista la nota del 5 novembre 2013, con cui la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, d'intesa con l'Ispettorato generale della spesa sociale del Ministero dell'economia e delle finanze espressa il 29 ottobre 2013, ha formulato parere favorevole, per quanto di competenza dei piani di rientro, al riconoscimento del carattere scientifico della SDN s.p.a.;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 2636 del 12 febbraio 2014, con cui il Presidente della Regione Campania ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico della Società di Diagnostica Nucleare - SDN s.p.a., con sede legale in Napoli, via Francesco Crispi n. 8, nella disciplina di «Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata», per la sede di via Emanuele Gianturco n. 113, Napoli.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 10 aprile 2014

Il Ministro: LORENZIN

14A03313

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 aprile 2014.

Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 61 del decreto 31 luglio 1934 del Ministero dell'interno, che ha approvato le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1963, n, 2755, con il quale è stato istituito presso la Direzione generale della Ferrovie dello Stato un comitato incaricato dell'esame dei progetti di attraversamenti di linee ferroviarie con gasdotti, elettrodotti ed acquedotti;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2455 del Ministero dei trasporti, con il quale sono state approvate le «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto 24 novembre 1984 del Ministero dell'interno recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1987, n. 975 del Ministro dei trasporti, con il quale è stata approvata la parziale modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature di controllo e dei congegni

di intercettazione espresse al punto 2.5.1 delle norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale n. 2445/1971, con il quale è stato stabilito che le linee ferroviarie, realizzate nell'ambito di centri abitati, con impianti aventi caratteristiche costruttive di linea metropolitana, debbano essere considerate, sotto il profilo tecnico, tranvie ai sensi dell'art. 12 del D.lt. n. 303 del 23 febbraio 1919, pertanto non soggette alle norme relative agli attraversamenti di cui al predetto decreto n. 2445/1971;

Visto il decreto 16 novembre 1999 del Ministero dell'interno recante modifiche al citato decreto ministeriale 24 novembre 1984 della medesima Amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il decreto 10 agosto 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante modifiche alle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante l'attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile recante «Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni»;

Visto il decreto 16 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'interno recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il decreto 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'interno recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Visto il Regolamento (CE) n. 352/2009 e s.m.i. della Commissione del 24 aprile 2009 relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera *a)*, della Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo del Consiglio;

Ritenuta la necessità di procedere ad una revisione delle norme di cui al citato decreto ministeriale n. 2445/1971, come modificato dal decreto 10 agosto 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle innovazioni tecnologiche concernenti le modalità di posa e di esercizio di condotte interrate e dei relativi materiali utilizzati;

Considerata l'opportunità di istituire un Gruppo di lavoro con il compito di effettuare la suddetta revisione normativa;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. 9665 del 23 luglio 2012, con la quale sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti designati a partecipare alle attività del costituendo Gruppo di lavoro;

Vista la nota di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. n. 671 del 13 agosto 2012, con la quale sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti designati a partecipare alle attività del Gruppo di lavoro citato;

Visto il decreto dirigenziale 15 gennaio 2013, n. 1 con il quale è stato istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto pubblico locale, un Gruppo di lavoro con il compito di procedere ad una revisione delle norme contenute nel decreto ministeriale n. 2445/1971, come modificato dal decreto 10 agosto 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di adeguarlo alle recenti innovazioni tecnologiche e all'evoluzione della normativa di settore;

Visti gli esiti dei lavori del predetto Gruppo;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le «Norme Tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto», di cui all'Allegato «A» al presente decreto che dello stesso costituisce parte integrante, in base alle quali dovranno essere progettati, realizzati e gestiti gli impianti per il trasporto e distribuzione di liquidi e gas per la parte interferente con le ferrovie ed altre linee di trasporto.

Art. 2.

Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A» del presente decreto, il soggetto attraversante potrà presentare una richiesta di deroga proponendo una soluzione alternativa che tuttavia garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle norme.

La richiesta di deroga deve essere sottoposta al Tavolo tecnico, disciplinato dal successivo art. 3, che è deputato ad esprimere un parere vincolante sulla soluzione presentata dal soggetto attraversante.

Art. 3.

È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto pubblico locale, un Tavolo tecnico permanente con il compito di esprimere un parere vincolante sulle richieste di deroghe alle «Norme Tecniche», così determinato nella sua composizione:

Presidente: il Direttore della Direzione generale per il trasporto pubblico locale;

Membri effettivi:

due rappresentanti della Direzione generale per il trasporto pubblico locale;

due rappresentanti di R.F.I. S.p.A.;

un rappresentante del Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile designato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

un rappresentante dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

un rappresentante dei Gestori delle Ferrovie Regionali;

Segretario: un rappresentante della Direzione generale per il trasporto pubblico locale.

In caso di assenza o impedimento dei membri effettivi o del segretario, gli stessi sono sostituiti da altrettanti membri supplenti.

La partecipazione al Tavolo tecnico permanente non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Ultimati gli impianti previsti nella convenzione che disciplina l'attraversamento od il parallelismo oggetto delle presenti norme, si dovrà procedere:

1) ad effettuare tutte le prove e verifiche in contraddittorio tra le parti per accertare la rispondenza fra progetto approvato ed esecuzione degli impianti;

2) a redigere apposito «Verbale di regolare esecuzione» che dovrà essere firmato da funzionari responsabili delle due parti. Tale documento da redigersi in duplice copia, per uso delle parti, autorizza il richiedente a mettere in servizio la condotta con l'attraversamento od il parallelismo della ferrovia;

3) a redigere verbale di constatazione con espressa diffida al soggetto richiedente l'attraversamento, dal mettere in servizio l'impianto qualora l'attraversamento od il parallelismo non dovessero corrispondere a quanto previsto in progetto, discostandosene in modo da non rispettare sia pure in minima parte le presenti norme;

4) negli attraversamenti o parallelismi di cui è prevista la protezione catodica, trascorsi centottanta giorni dalla data di emissione del «Verbale di regolare esecuzione» di cui al precedente punto 2, alla redazione in contraddittorio, a firma di funzionari responsabili delle parti, in duplice copia, di un altro verbale dal quale deve risultare che l'impianto di protezione catodica è funzionante, ben dimensionato e che la condotta ed il relativo tubo di protezione, in relazione alle caratteristiche dell'elettrodo utilizzato, sono mantenuti ad un potenziale tale da garantire una protezione equivalente a quella garantita da un valore di almeno 0,85 Volt negativi con l'utilizzo di elettrodo $Cu\text{-}CuSO_4$.

Il rilievo del potenziale di protezione catodica deve essere effettuato in conformità delle norme vigenti ed in particolare secondo la norma UNI 11094. I valori di potenziale più positivi di quello di riferimento (-0.85V per elettrodo $Cu\text{-}CuSO_4$) devono essere conteggiati nella loro durata determinando il tempo complessivo in cui tali fenomeni si sono manifestati nell'arco delle 24 ore. La misura del potenziale registrata è considerata conforme se nelle 24 ore il tempo totale di permanenza di questi valori è uguale o minore a 3600 secondi purché non continuativi.

La mancata emissione di tale verbale farà decadere dal diritto ad esercitare l'attraversamento od il parallelismo.

5) alla verifica, da parte dell'Esercente entro la fine di ogni anno successivo a quello nel quale è stato attivato l'impianto, del buon funzionamento dell'intero impianto, ivi comprese le apparecchiature di intercettazione manuale o motorizzate e tutte le altre apparecchiature di controllo allarme e sicurezza ubicate lungo la condotta e presso le stazioni di pompaggio e di ricevimento; del regolare funzionamento di quello di protezione catodica che, se necessario, dovrà essere adeguato.

L'apposito verbale dovrà essere redatto in doppia copia, una da conservarsi presso la sede legale dell'Esercente l'impianto e l'altra da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dalla data della verifica, all'indirizzo indicato nella convenzione che regola i rapporti tra le parti contraenti.

Il verbale non deve essere inviato quando la sede ferroviaria in cui insiste l'attraversamento o il parallelismo sia stata dismessa o nel caso di dismissione della condotta.

Resta inteso che sarà cura dell'Ente gestore delle condotte interrate porre in essere tutti gli accorgimenti necessari, previsti dalle leggi/norme vigenti, a propria cura e spese qualora venga ripristinato l'esercizio ferroviario.

6) ad un'assunzione di responsabilità civile e penale da parte dell'Esercente dell'impianto nei confronti del Gestore dell'Infrastruttura di trasporto e nei confronti dei terzi in generale.

Qualora la gestione dell'impianto in attraversamento o parallelismo non sia regolata da una convenzione, i soprariportati adempimenti tecnici dovranno comunque essere espletati e degli stessi dovrà essere tenuta una idonea registrazione.

Art. 5.

Per attraversamenti e parallelismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento.

Ai progetti di attraversamento e parallelismo presentati per l'approvazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, in via transitoria, le norme contenute nel decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445, come modificato dal decreto 10 agosto 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 6.

È abrogato il decreto ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445, come modificato dal decreto 10 agosto 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 aprile 2014

Il Ministro: LUPI

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI E PER I PARALLELISMI DI CONDOTTE E CANALI CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS CON FERROVIE ED ALTRE LINEE DI TRASPORTO.

1 – Scopo e campo di applicazione.

1.1 - Le presenti Norme Tecniche hanno lo scopo di regolamentare gli attraversamenti e i parallelismi di condotte (convoglianti liquidi o gas o sostanze solide minute, pulverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) e di canali con: ferrovie, tranvie extraurbane, filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti similari.

Per brevità, nel testo, per tutte le ferrovie e tranvie extraurbane, si impiegherà la dizione ferrovie.

1.2 – Le disposizioni delle presenti Norme Tecniche si applicano agli impianti di nuova costruzione, nonché al rinnovo e alla gestione di quelli esistenti.

Le disposizioni delle presenti Norme Tecniche non si applicano agli attraversamenti e ai parallelismi di condotte e canali come sopra indicati con tranvie urbane.

Per quanto non disposto dalle presenti Norme Tecniche valgono le norme UNI e CEI vigenti all'atto della progettazione, ove applicabili.

1.3 – Per quanto prescritto nelle presenti Norme Tecniche, per gas leggero si intende un gas con densità non superiore a 0.8 (es. gas metano).

2 - Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di ferrovie con condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero).

2.1 - Attraversamenti.

Gli attraversamenti si distinguono in:

interrati (2.1.1.);

superiori (2.1.2.);

inferiori (2.1.3.).

2.1.1 - Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati con le condotte interrate al disotto dei binari.

2.1.1.1 - Il tracciato della condotta in attraversamento deve essere, di norma, rettilineo e normale all'asse del binario.

Quando ciò non sia possibile è consentito che il tracciato della condotta formi con l'asse del binario un angolo non minore di 45°.

Quando la condotta è posata lungo una strada che interseca la sede ferroviaria con un passaggio a livello, è consentito che il tracciato della condotta formi con l'asse del binario lo stesso angolo che è determinato dall'asse della strada.

2.1.1.2 - In prossimità di opere d'arte e di impianti tecnologici (sostegni trazione elettrica, antenne radio, ecc.) l'attraversamento deve essere realizzato in modo tale da non interessare le strutture delle opere d'arte e degli impianti stessi consentendone allo stesso modo l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento.

In ogni caso l'attraversamento deve risultare a distanza dal filo esterno della struttura più vicina non minore dell'altezza del piano del ferro sul piano di fondazione dell'opera d'arte, con un massimo di 10 m.

Nei confronti degli imbocchi delle gallerie va rispettata la distanza di 20m.

2.1.1.3 - La condotta attraversante deve essere contenuta entro un tubo di maggior diametro (tubo di protezione) avente le caratteristiche riportate al paragrafo 2.4 e deve avere una pendenza uniforme non inferiore al due per mille in direzione dello spurgo.

Nel caso di utilizzo di tubazioni in polietilene di cui al punto 2.3.1, qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata (trivellazione teleguidata, microtunneling o altre simili), può non essere rispettata la pendenza della condotta.

2.1.1.4 - La condotta attraversante deve essere interrata — per una estesa corrispondente alla distanza tra le due rotaie estreme più 3m al di là di entrambe — a una profondità tale che l'altezza del terreno sovrastante il tubo di protezione risulti di almeno 1,20m e che il punto più alto del tubo stesso si trovi ad almeno 2m al di sotto del piano del ferro (della rotaia più bassa se vi è sopraelevazione del binario).

Se nella detta estesa ricadono cunette la profondità di interramento rispetto al fondo di essa deve risultare di almeno 0,80m. Oltre detta estesa e fino a 20m dalle rotaie estreme la profondità di interramento non deve essere minore di almeno 0,80m.

Va inoltre rispettata una profondità di almeno 0,30m rispetto alle condotte d'acqua ed ai cavi interrati, di pertinenza delle ferrovie.

2.1.1.5 - Nel caso che si debba necessariamente attraversare una stazione ferroviaria non è ammesso l'attraversamento di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non è ammesso altresì l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.

Negli altri casi non contemplati, non è ammesso l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.

2.1.2 - Attraversamenti superiori. Si distinguono in attraversamenti mediante struttura portante propria ed attraversamenti con appoggio su altri manufatti (esistenti o da costruire per usi promiscui vari).

2.1.2.1 - Gli attraversamenti superiori con struttura portante propria debbono essere progettati e realizzati con l'esclusione di strutture metalliche, e con un passaggio che consenta l'ispezione della tubazione (o delle tubazioni) la cui disposizione dovrà essere tale da renderne anche agevole la manutenzione.

2.1.2.2 - L'asse della struttura portante propria deve essere rettilineo e, per quanto possibile, normale all'asse del binario.

2.1.2.3 - Non è ammesso l'attraversamento superiore di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non è ammesso altresì l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.

Negli altri casi non contemplati, non è ammesso l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.

2.1.2.4 - In prossimità di opere d'arte deve essere rispettata una distanza tale da non interessare le strutture delle opere d'arte stesse e consentire l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento delle medesime.

Nei confronti degli imbocchi delle gallerie e dei pozzi di aerazione va rispettata la distanza minima di 20m.

2.1.2.5 - Nei casi di condotte con struttura portante propria quest'ultima deve assicurare una altezza libera sul piano del ferro di almeno:

a: 7,2m per le ferrovie elettrificate a 25 kV C.A.;

b: 7,0m per tutte le altre ferrovie.

In ogni caso dovrà essere rispettato il franco elettrico minimo indicato nella CEI EN 50119.

2.1.2.6 - La condotta deve essere contenuta nel tubo di protezione di cui al paragrafo 2.4 e dovrà avere una pendenza non inferiore al due per mille in direzione dello spurgo.

2.1.2.7 - Non sono ammessi attraversamenti superiori con appoggio o sospensione a struttura metallica di pertinenza della ferrovia attraversata.

Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri manufatti non metallici (esistenti o da costruire per usi promiscui vari) devono essere realizzati introducendo la condotta nel tubo di protezione di cui al paragrafo 2.4. Tale tubo di protezione deve essere sistemato in un cunicolo appositamente predisposto o ricavato sotto il piano di calpestio del manufatto, oppure può essere incorporato nel sottofondo stradale con opportuno rinfianco di malta di cemento, ma sempre nell'interno delle spallette o balaustre del manufatto.

Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione appoggiati o sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti.

È ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, per diametro nominale fino a 350mm e per pressioni di esercizio non superiori a 0,5MPa, posare la condotta senza il tubo di protezione in un cunicolo ad uso esclusivo, ricavato nell'opera d'arte in grado di proteggere meccanicamente la condotta stessa, la cui intercapedine libera deve essere riempita con materiale inerte. Inoltre la condotta può essere direttamente posata nella pavimentazione stradale nel rispetto delle prescrizioni di cui ai decreti ministeriali del 16 e 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'interno.

2.1.2.8 - Gli attraversamenti da realizzare al disopra delle gallerie, con le condotte posate sul piano di campagna, sospese o interrate, vengono considerati attraversamenti superiori di tipo particolare, per i quali valgono le seguenti norme.

2.1.2.9 - Negli attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo scoperto, quando lo spessore del terreno esistente tra il piano di posa della condotta e l'estradosso del rivestimento della galleria è inferiore a 10m deve essere previsto il tubo di protezione (2.4). Il tubo di protezione deve estendersi da ambo i lati della galleria di almeno 20m a partire dall'intradosso dei piedritti.

In caso di condotte convoglianti gas leggeri detto tubo non è richiesto.

In relazione allo spessore di terreno interposto tra il piano di posa della condotta e l'estradosso del rivestimento della galleria, alle sue caratteristiche geologiche e alla natura del fluido trasportato, il Gestore dell'infrastruttura valuterà se l'impianto interferisce effettivamente con la linea ferroviaria. Nel caso in cui sia dimostrata la mancanza di interferenza, non dovranno essere applicate all'impianto stesso le prescrizioni del presente «Allegato» tecnico.

2.1.2.10 - Attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo scoperto, con condotte in tubi di protezione posti a quota inferiore a 3m sopra l'estradosso del rivestimento delle gallerie stesse possono essere ammessi previa verifica della stabilità del manufatto in relazione al nuovo carico e alle caratteristiche del manufatto stesso, nonché previa esecuzione delle eventuali opere atte a garantirne la stabilità.

2.1.2.11 - Non si richiedono apparecchiature di controllo né gli organi di intercettazione di cui al successivo paragrafo 2.5.

2.1.3 - Attraversamenti inferiori. Gli attraversamenti inferiori, cioè quelli realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti, sono ammessi soltanto se compatibili con la funzione dei manufatti.

2.1.3.1 - Detti attraversamenti devono essere realizzati osservando le prescrizioni stabilite per gli attraversamenti interrati al numero 2.1.1.3.

La profondità di interramento non dovrà essere inferiore a 0,80m rispetto al piano di campagna o al piano stradale.

Nell'alveo dei fiumi è tuttavia ammessa la posa allo scoperto su appositi sostegni indipendenti dalle strutture del manufatto, sotto il quale si realizza l'attraversamento.

2.1.3.2 - Di norma la condotta deve essere posata preferibilmente in corrispondenza della mezzeria della luce libera dell'opera d'arte.

Può essere collocata in diversa posizione nei casi in cui non venga compromessa la agevole esecuzione di lavori di manutenzione o di consolidamento dell'opera d'arte.

A tale scopo va rispettata la distanza di un diametro del tubo di protezione dal filo più vicino delle fondazioni del manufatto con un minimo di 0,60m.

2.1.3.3 - Non è ammesso spingere gli scavi per l'interramento di condotte al di sotto dei piani di posa delle fondazioni di opere d'arte.

Se l'opera d'arte è fondata su platea, la condotta (o il fascio di condotte) va posata al di sopra di tale platea, sempre che tale soluzione sia compatibile con la funzione del manufatto e con l'equilibrio statico della intera opera d'arte.

Nei sottopassi a sezione rettangolare realizzati con manufatti scatolari in c.a. al disotto dei binari, la condotta, per diametri del tubo di protezione fino a 300mm, può essere posata al disotto del piano di fondazione del manufatto. In tal caso dovrà essere posata in corrispondenza dell'asse dello stesso ed ad una profondità minima di 2m, mediante trivellazione orizzontale controllata o similari, tenendo presente che nel calcolo di verifica del tubo di protezione si dovrà tener conto anche dei carichi trasmessi dallo scatolare, previa verifica della stabilità dello scatolare nei confronti di possibili cedimenti.

2.2 - Parallelismi.

2.2.1 – Di norma non è ammesso che le condotte siano posate ad una distanza inferiore a 20m misurata fra la generatrice esterna della condotta lato binari e la più vicina rotaia.

Nei casi in cui per motivi tecnici non sia possibile rispettare tale distanza, per l'approvazione del progetto dovranno essere attivate le previste procedure di autorizzazione in deroga del progetto e la condotta dovrà essere protetta con idoneo tubo di protezione, realizzato secondo le prescrizioni del paragrafo 2.4 e in particolare dei punti 2.4.9 e 2.4.10.

In ogni caso la condotta dovrà essere posata in modo tale da non interessare le strutture delle opere d'arte e degli impianti tecnologici esistenti in modo tale da consentire i lavori di manutenzione e consolidamento dei medesimi.

2.3 - Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle condotte in opera.

2.3.1 - Le condotte devono essere di acciaio salvo i casi in cui il fluido trasportato non ne consenta l'impiego.

È ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano l'utilizzo di tubazioni in polietilene, per diametri esterni fino a 315mm e per pressioni di esercizio non superiori a 0,5MPa.

In ogni caso tali condotte non devono avere caratteristiche inferiori a:

PE 80, Serie 5 - SDR 11 come previsto dal decreto ministeriale del 16 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'interno.

2.3.2 - Le sezioni costituenti il tratto di condotta come sopra detto devono nel caso di condotte in acciaio essere unite di testa mediante saldatura elettrica ad arco.

Le saldature devono essere tutte radiografate allorché la pressione di esercizio è superiore a 0,5MPa.

Il richiedente è tenuto ad esibire la relativa documentazione, completata anche dal certificato di accettabilità rilasciato da organismo legalmente riconosciuto.

Le tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, convoglianti gas metano, devono essere unite mediante saldatura di testa per fusione o saldatura per fusione mediante raccordi elettrosaldabili.

Non sono ammesse saldature delle condotte in polietilene all'interno del tubo di protezione.

2.3.3 - Gli spessori delle tubazioni in acciaio interessanti l'attraversamento o il parallelismo debbono essere calcolati con la formula:

$s = (200 \times S/Ks + pDe) : (200 \times S/Ks + 2\ p)$

nella quale:

s = spessore del tubo in millimetri;

S = carico di snervamento minimo dell'acciaio impiegato, espresso in daN/mm^2.

Ks = coefficiente di sicurezza minimo pari a 2,5 rispetto al carico di snervamento;

p = pressione massima che può aversi nel più sfavorevole caso espressa in daN/cm²;

De = diametro esterno della condotta espresso in millimetri.

La determinazione degli spessori delle condotte in polietilene interessanti gli attraversamenti e i parallelismi dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 16 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'interno.

2.3.4 - Gli spessori delle condotte in acciaio devono corrispondere od essere immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con la formula sopra riportata. In ogni caso lo spessore minimo delle condotte in acciaio non deve essere inferiore a 4mm.

2.3.5 - Le condotte metalliche debbono essere trattate esternamente in modo uniforme e continuo con vernici, con bendaggi, o altri rivestimenti protettivi che ne garantiscano la buona conservazione.

2.3.6 - Il tratto di condotta interessante l'attraversamento o il parallelismo deve essere sottoposto ad una prova idraulica in opera pari a 1,5 volte la pressione dichiarata massima di esercizio. Tale pressione di prova idraulica non deve mai essere inferiore di 0,5 MPa e deve mantenersi costante per 2 ore dopo raggiunta la stabilizzazione (termica, idraulica, ecc.) del sistema.

Per le condotte in polietilene di cui al punto 2.3.1 e per le condotte in acciaio quando il loro particolare utilizzo è incompatibile con la presenza di residui di acqua all'interno delle stesse, la prova di tenuta può essere effettuata anche mediante fluido gassoso inerte o aria, secondo quanto prescritto ai decreti ministeriali del 16 e 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'interno.

2.3.7 - La pressione di prova idraulica o pneumatica deve essere controllata con manometro registratore. Il risultato della prova stessa deve essere verbalizzato.

2.4 - Tubo di protezione - Tubi di sfiato e spurghi.

2.4.1 - Il tubo di protezione deve essere di acciaio ed avere uno spessore adeguato alle sollecitazioni da sopportare. Nel caso di tubazioni in polietilene di cui al punto 2.3.1, il tubo di protezione può essere anche dello stesso materiale della condotta nei seguenti casi:

attraversamenti inferiori;

parallelismi;

attraversamenti interrati quando la condotta è posata con la tecnica della trivellazione controllata.

2.4.2 - Indipendentemente dai risultati del calcolo di cui al punto 2.4.3 non devono essere adottati spessori minori di 4mm per le tubazioni di acciaio.

2.4.3 - Per il calcolo dello spessore dei tubi in acciaio si dovrà tener conto dalle diverse sollecitazioni di seguito elencate:

A) Peso proprio della tubazione.

B) Carico ripartito superiore, corrispondente al peso del terrapieno sovrastante la tubazione ed al carico mobile transitante sul binario opportunamente combinati.

Tale carico mobile è valutato pari a:

[15000 : (2.6 + 1.5 H)] daN/m² - per ferrovie a semplice binario

ed a:

[15000 : (3,08 +0.8 H)] daN/m² - per ferrovie a doppio binario

dove H è la distanza minima tra il piano di posa del ballast e la generatrice superiore del tubo di protezione.

Per le linee ove circolano carichi inferiori a 12t per asse le suddette valutazioni possono essere ridotte in proporzione al carico effettivo ammesso a circolare sulla linea;

C) Carico ripartito laterale, corrispondente alla parte rettangolare del diagramma di spinta (terra + sovraccarico);

D) Carico triangolare laterale, corrispondente alla parte triangolare del diagramma di spinta.

E) Reazione radiale costante in un settore corrispondente ad un angolo al centro di 60° in funzione del carico Q pari alla somma di tutti i carichi verticali opportunamente combinati, agente sulla tubazione.

Per i tubi di protezione in acciaio la sollecitazione massima cui risulta sottoposto il materiale, nella verifica delle tensioni di esercizio, non deve essere superiore alla metà del carico di snervamento minimo del materiale stesso.

Per i tubi di protezione in polietilene il calcolo dovrà essere condotto facendo riferimento ai codici di buona pratica di cui al Regolamento CE n. 352/2009. Per i carichi verticali si applicherà quanto sopra riportato alle lettere *A)* e *B)*. Le altre azioni dovranno essere determinate tramite un appropriato studio di interazione tubazione/terreno, che tenga conto della deformabilità delle tubazioni e delle caratteristiche di rigidezza del terreno stesso. In generale, per i tubi in polietilene, dovranno essere condotte le seguenti verifiche:

1) calcolo e verifica della inflessione diametrale a lungo termine;

2) calcolo e verifica della sollecitazione o deformazione massima di flessione risultante dall'inflessione del tubo;

3) calcolo e verifica del carico critico di collasso associato all'instabilità all'equilibrio elastico.

2.4.4 - Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da assicurare una intercapedine non inferiore a 2cm e non maggiore di 5cm.

Nel caso di condotte convoglianti gas metano l'intercapedine libera nella parte superiore tra la condotta e il tubo di protezione non dovrà essere maggiore di 14cm.

2.4.5 - Il tubo di protezione, qualora realizzato in acciaio, deve essere protetto esternamente con vernici, bendaggi o altri rivestimenti protettivi.

2.4.6 - La condotta portante deve essere posata nell'interno del tubo di protezione con distanziatori di materiale isolante non deteriorabile. I distanziatori non devono occupare più di un quarto della sezione dell'intercapedine, devono essere in numero tale da garantire che i due tubi non vengano in nessun caso a contatto e devono essere posti in modo da consentire il libero deflusso dei liquidi e dei gas. Nel caso di condotte in polietilene di cui al punto 2.3.1, con tubo di protezione dello stesso materiale, i distanziatori di cui al precedente capoverso possono essere omessi.

2.4.7 - Il tubo di protezione deve essere posato con pendenza minima del due per mille in direzione dello spurgo e negli attraversamenti deve terminare, da ciascun lato dei binari esterni, ad una distanza minima di 10m a partire dalla più vicina rotaia; contemporaneamente dovrà essere rispettata la distanza di 3m dal piede del rilevato o 5m dal ciglio delle trincee, anche se ciò comporta un aumento della sopraindicata distanza minima di 10m.

Le predette distanze debbono intendersi misurate sulla ortogonale all'asse del binario.

2.4.8 - Le estremità del tubo di protezione devono essere chiuse con adeguato sistema che assicuri la perfetta tenuta stagna della intercapedine compresa fra i due tubi.

2.4.9 - Nel caso di gas leggeri il tubo di protezione deve essere munito di due tubi di sfiato dell'intercapedine da collocare in prossimità delle due estremità del tubo stesso.

Nei casi di parallelismo di condotte convoglianti gas leggeri il tubo di protezione deve essere munito, oltre agli sfiati di estremità, anche di setti separatori intermedi almeno ogni 50m dotati, ciascuno, di n. 2 sfiati e n. 1 spurgo, come in Figura n. 1.

I tubi di sfiato devono avere il diametro interno non inferiore a 50mm con spessore minimo di 3mm.

Esalatore

Presa di segnalazione

Sfiato DN (int.) min 50 mm

> 20 m dalla più vicina rotaia

Pescante

Rivestimento rinforzato nelle parti interrate

Condotta

P > 2‰

Setto separatore

Tubo di protezione

Tubo di spurgo DN min 20 mm

Figura 1: Tubazioni per gas leggero - Setto separatore

2.4.10 - I tubi di sfiato di cui al precedente punto 2.4.9 devono essere portati fuori terra ad una distanza non inferiore a 20m dalla più vicina rotaia; essi devono essere protetti dalle corrosioni mediante adatto rivestimento (protezione passiva).

Inoltre essi devono essere muniti di una presa per l'applicazione di un segnalatore di gas o di un segnalatore di umidità, terminare, nei casi di gas leggeri, con un dispositivo taglia fiamma ed avere una altezza minima di 2,50m sul piano di campagna.

La predetta distanza di 20 m deve intendersi misurata sulla ortogonale all'asse del binario.

2.4.11 - Nei casi di attraversamenti e parallelismi di condotte convoglianti fluidi diversi dai gas leggeri, dovranno essere adottate opportune soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nell'ambiente di eventuali perdite.

2.4.12 - Il tubo di protezione deve essere munito anche di tubo di spurgo della intercapedine da collocare in prossimità della estremità più bassa del tubo stesso.

Il tubo di spurgo deve terminare nel pozzetto a valle di cui al successivo punto 2.5.1.

Esso deve avere il diametro non inferiore a 20mm. Nel caso di tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata, il tubo di spurgo può essere omesso.

2.5 - Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione.

2.5.1 - A monte ed a valle dell'attraversamento, in corrispondenza delle estremità del tubo di protezione devono essere costruiti due pozzetti contenenti ciascuno: una presa per manometro, le eventuali apparecchiature relative alla protezione catodica, di cui al paragrafo 2.6, le prese agibili per il controllo periodico dello stato elettrico della condotta e del tubo di protezione, il terminale del tubo di spurgo dell'intercapedine fra tubo di protezione e condotta. Detto terminale deve essere munito di una idonea chiusura di sicurezza, anche per evitare la dispersione di eventuali perdite.

È tuttavia ammesso che le apparecchiature ed i congegni di cui sopra vengano sistemati nel modo seguente:

le prese per manometro, nelle camerette, nei pozzetti interrati o nei recinti di protezione degli organi di intercettazione;

le prese elettriche agibili per il controllo della situazione elettrica della condotta e del relativo tubo di protezione, su pozzetti o su armadietti a piantana ubicati presso i tubi di sfiato;

i pozzetti di ricovero dei terminali dei tubi di spurgo dell'intercapedine tra condotta e tubo di protezione, in corrispondenza o nelle vicinanze delle estremità del tubo di protezione medesimo, ma in ogni caso a distanza non minore di 3m dal piede del rilevato o 5 m dal ciglio delle trincee, anche se ciò comporta un aumento della anzidetta minima distanza di 10 m.

Anche nei casi di parallelismo dovranno essere predisposti idonei pozzetti per contenere i dispositivi di cui sopra.

2.5.2 - Tutte le condotte devono essere intercettabili a monte ed a valle dell'attraversamento. Gli organi di intercettazione devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile, in modo che possa essere rapido l'intervento per intercettare il flusso in caso di necessità, e ad una distanza fra loro non maggiore di 1000m. La predetta distanza di 1000 m in deve intendersi misurata sull'asse della condotta. Gli organi di intercettazione anzidetti devono essere protetti da camerette interrate o pozzetti interrati o da recinti in modo che la loro manovra possa essere effettuata soltanto dal personale addetto.

Ciascuna cameretta, ciascun pozzetto interrato o ciascun recinto non può in nessun caso trovarsi a meno di 20m dalla rotaia più vicina. La predetta distanza di 20 m deve intendersi misurata sulla ortogonale all'asse del binario.

È ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano, con pressioni superiori a 0,5MPa, che gli organi di intercettazione possono essere ubicati ad una distanza tra loro superiore a 1000 m ma inferiore a 2000m, a condizione che sia previsto un sistema automatico o manuale che permetta l'immediata attivazione degli organi di intercettazione in caso di avaria.

Nel caso di condotte convoglianti gas inerte o ossigeno, è ammesso che gli organi di intercettazione siano disposti in corrispondenza delle estremità della condotta, presso gli stabilimenti di partenza e di arrivo del fluido trasportato. Tali organi di intercettazione dovranno essere dotati di sistemi di chiusura telecomandabili, continuamente presidiati.

2.5.3 - I pozzetti, le camerette e i recinti, devono essere costruiti e mantenuti in modo da assicurare in ogni momento il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature e meccanismi in essi contenute.

2.6 - Protezione catodica.

2.6.1 - Le condotte metalliche ed i relativi tubi di protezione nel tratto di attraversamento e parallelismo, oltre che dalla normale protezione passiva, devono essere munite di adeguata protezione catodica. Ciò vale anche per le condotte interferenti con linee non elettrificate.

Qualora le condotte metalliche e i relativi tubi di protezione siano posati allo scoperto nel tratto di attraversamento e/o parallelismo, gli stessi non sono soggetti all'obbligo della protezione catodica. In questo caso le condotte e i relativi tubi di protezione devono essere posati su supporti isolanti e devono essere collegati ad un adeguato impianto di terra.

2.6.2 - Qualora il richiedente intenda estendere la protezione all'intera condotta ciò deve essere esplicitamente dichiarato.

2.6.3 - Qualora il richiedente intenda proteggere catodicamente il solo tratto di attraversamento o parallelismo, è ammesso l'impiego di giunti isolanti da porsi in corrispondenza delle camerette di contenimento dei congegni di intercettazione di cui al punto 2.5.2, o nelle camerette dei congegni di misura di cui al punto 2.5.1.

2.6.4 - I giunti isolanti del tipo proposto dal richiedente devono sopportare al collaudo in officina la tensione di 1000Volt alternati efficaci, 50Hz, per un minuto primo e presentare caratteristiche tali che, per effetto di acqua di condensa o forte umidità, non risulti riduzione nei valori del suddetto isolamento.

2.6.5 - Per i controlli periodici sulla efficienza o sull'adeguatezza della protezione catodica devono essere messe in opera, in adeguato numero, prese di misura agibili.

2.6.6 - La situazione elettrica sia della condotta che del tubo di protezione limitatamente all'attraversamento o parallelismo, deve essere controllata ogni sei mesi a cura del richiedente, che è tenuto a verbalizzare l'esito dei controlli effettuati.

Tale controllo viene sospeso qualora la sede ferroviaria in cui insiste l'attraversamento o il parallelismo sia stata dismessa o nel caso di dismissione della condotta.

Resta inteso che sarà cura dell'Ente gestore delle condotte interrate porre in essere tutti gli accorgimenti necessari, previsti dalle leggi/norme vigenti, a propria cura e spese qualora venga ripristinato l'esercizio ferroviario.

3 - Norme tecniche per gli attraversamenti e i parallelismi di binari adibiti al servizio merci all'interno degli stabilimenti industriali e dei porti, con condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero).

3.1 - Valgono le norme previste al Capitolo 2 con le varianti/integrazioni che seguono.

3.1.2 - (Riferimento 2.2.1) - È ammesso che le condotte siano posate alla distanza di 2,5 m dalla più vicina rotaia misurata a partire dalla generatrice esterna della condotta, lato binario.

3.1.3 - (Riferimento 2.4.7) - La lunghezza del tubo di protezione può essere ridotta in corrispondenza degli stabilimenti industriali e dei porti in relazione alla ubicazione dei fabbricati. Comunque il tubo dovrà estendersi fino a 2,5 m dalla più vicina rotaia.

3.1.4 - (Riferimento 2.5.2) - La distanza fra gli organi di intercettazione può anche essere superiore a 1000m in relazione alle circostanze locali, fino ad un massimo di 2000 m.

4 - Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di ferrovie con condotte convoglianti acque sotto pressione.

4.1 - Attraversamenti.

Gli attraversamenti si distinguono in:

interrati (4.1.1.);

superiori (4.1.2.);

inferiori (4.1.3.).

4.1.1 - Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati con le condotte interrate al disotto dei binari.

4.1.1.1 - Il tracciato della condotta in attraversamento deve essere per quanto possibile rettilineo e normale all'asse del binario.

Quando la condotta è posata lungo una strada che interseca la sede ferroviaria con un passaggio a livello, è consentito che il tracciato della condotta formi con l'asse del binario lo stesso angolo che è determinato dall'asse della strada.

4.1.1.2 - In prossimità di opere d'arte e di impianti tecnologici (sostegni trazione elettrica, antenne radio, ecc.), l'attraversamento deve essere realizzato in modo tale da non interessare le strutture delle opere d'arte e degli impianti stessi consentendone allo stesso modo l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento.

In ogni caso l'attraversamento deve risultare a distanza, dal filo esterno della struttura più vicina, non minore dell'altezza del piano del ferro sul piano di fondazione dell'opera d'arte, con un massimo di 10 m.

Nei confronti degli imbocchi delle gallerie va rispettata la distanza di 10 m.

4.1.1.3 - Le condotte di acciaio o di altro materiale anche non metallico (escluse le condotte in cemento armato di diametro interno eguale o maggiore di 0,8 *m)* debbono essere contenute entro un tubo di maggiore diametro (tubo di protezione) avente le caratteristiche riportate al paragrafo 4.4 ed una pendenza non inferiore a due per mille in direzione del pozzetto di valle o a quota bassa.

4.1.1.4 - La condotta attraversante deve essere interrata per una estesa corrispondente alla distanza tra le due rotaie estreme più 3m al di la di entrambe - a una profondità tale che l'altezza del terreno sovrastante il tubo di protezione risulti di 1,20 m e che il punto più alto del tubo stesso si trovi a 2 m al disotto del piano di ferro (della rotaia più bassa se vi è sopraelevazione del binario).

Se nella detta estesa ricadono cunette, la profondità di interramento rispetto al fondo di essa deve risultare di 0,8 m. Oltre detta estesa e fino a 20 m dalle rotaie estreme la profondità di interramento non deve essere minore di 0,8 m.

Va inoltre rispettata una profondità di 0,3 m rispetto alle condotte d'acqua e ai cavi interrati di pertinenza delle ferrovie.

4.1.1.5 - Non è ammesso l'attraversamento di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non è ammesso altresì l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.

Negli altri casi non contemplati, non è ammesso l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.

4.1.2 - Attraversamenti superiori. Si distinguono in attraversamenti mediante struttura portante propria ed attraversamenti su altri manufatti (esistenti o da costruire per usi promiscui vari).

4.1.2.1 - Gli attraversamenti superiori con struttura portante propria debbono essere progettati e realizzati con un passaggio pedonale che consenta la ispezione della tubazione (o delle tubazioni) la cui disposizione deve essere tale da renderne anche agevole la manutenzione.

4.1.2.2 - Il tracciato dell'attraversamento superiore deve essere rettilineo e per quanto possibile normale all'asse del binario. Quando la condotta è posata lungo una strada che interseca la ferrovia con un'opera d'arte esistente o che sorpassa la stessa linea al disopra di una galleria, è consentito che il tracciato della condotta formi con l'asse del binario o della galleria lo stesso angolo che è determinato all'asse della strada.

4.1.2.3 - Non è ammesso l'attraversamento superiore di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse.

4.1.2.4 - In prossimità di opere d'arte deve essere rispettata una distanza tale da non interessare le strutture delle opere d'arte stesse e consentire l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento delle medesime.

Nei confronti degli imbocchi delle gallerie e dei pozzi di aerazione va rispettata la distanza di 10m.

4.1.2.5 - Nei casi di condotte con struttura portante propria, quest'ultima deve assicurare una altezza libera sul piano del ferro di almeno:

a: 7,2m per le ferrovie elettrificate a 25 kV C.A.;

b: 7,0m per tutte le altre ferrovie.

In ogni caso dovrà essere rispettato il franco elettrico minimo indicato nella CEI EN 50119.

4.1.2.6 - La condotta deve essere contenuta nel tubo di protezione di cui al successivo paragrafo 4.4 e dovrà avere una pendenza non inferiore al due per mille verso il pozzetto di valle o a quota bassa.

È consentita la omissione del tubo di protezione, nel caso di struttura portante propria realizzata in muratura od in cemento armato, in cui l'alloggiamento della condotta assuma la configurazione di un canale. Le dimensioni dell'alloggiamento della condotta stessa dovranno essere tali da consentire oltre alla agevole manutenzione della condotta, anche lo smaltimento dell'intero volume di acqua. Si dovrà evitare nel modo più assoluto che infiltrazioni o perdite possano raggiungere la sottostante sede ferroviaria.

4.1.2.7 - Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri manufatti (esistenti o da costruire per usi promiscui vari) debbono essere realizzati introducendo la condotta nel tubo di protezione di cui al paragrafo 4.4. Tale tubo di protezione può essere incorporato nel sottofondo stradale con opportuno rinfianco di malta di cemento; oppure può essere lasciato in vista, ma sempre all'interno delle spallette o balaustre del manufatto.

È consentita la omissione del tubo di protezione quando sia possibile alloggiare la condotta in cunicolo stagno e ispezionabile appositamente predisposto e ricavato sotto il piano di calpestio del manufatto. È altresì consentita la omissione del tubo di protezione anche quando la condotta sia lasciata in vista, sempre però, all'interno delle spallette o balaustre che dovranno essere continue e stagne nei confronti della ferrovia sottostante, facendo assumere al manufatto stesso la forma del canale di cui si è detto nel precedente punto.

Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione appoggiati o sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti.

4.1.2.8 - Gli attraversamenti da realizzare al disopra delle gallerie, con le condotte posate sul piano di campagna, sospese o interrate, vengono considerati attraversamenti superiori di tipo particolare, per i quali valgono le seguenti norme.

4.1.2.9 - Negli attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo scoperto, quando lo spessore del terreno esistente tra il piano di posa della condotta e l'estradosso del rivestimento della galleria è inferiore a 5m deve essere previsto il tubo di protezione di cui al paragrafo 4.4.

Detto tubo deve estendersi da ambo i lati della galleria di almeno 10 m a partire dall'intradosso dei piedritti.

Per le condotte in cemento armato di diametro rilevante (800 mm o più) il tubo di protezione non è richiesto.

4.1.2.10 - Attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo scoperto, con condotte in tubi di protezione posti a quota inferiore a 3m sopra l'estradosso del rivestimento delle gallerie stesse, possono essere ammessi previa verifica della stabilità del manufatto sottostante in relazione al nuovo carico e alle caratteristiche del manufatto stesso nonché previa esecuzione delle eventuali opere atte a garantirne la stabilità.

4.1.3 - Attraversamenti inferiori. Gli attraversamenti inferiori, cioè quelli realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti, sono ammessi soltanto se compatibili con la funzione del manufatto. Si ammette che la condotta (o il fascio di condotte) sia interrata o posata fuori terra.

4.1.3.1 - Se la condotta (o il fascio di condotte), è interrata sotto il piano di campagna o sotto il manto di una strada è sempre necessario il tubo di protezione come indicato nel punto 4.1.1.3 per le condotte di

acciaio o di altro materiale anche non metallico (comprese quelle in cemento armato di diametro interno minore di 0,8 *m)*. Detto tubo di protezione deve avere pendenza non inferiore al due per mille in direzione del pozzetto di valle o a quota bassa.

È ammessa la omissione del tubo di protezione quando la condotta (o fascio di condotte) è posata nell'alveo dei fiumi. La omissione del tubo di protezione è altresì ammessa per le condotte di cemento armato aventi diametro interno di 0,8 m o maggiore.

Le condotte posate sotto il manto di una strada dovranno essere verificate ai carichi stradali.

4.1.3.2 - Se la condotta (o il fascio di condotte) è posata allo scoperto su appositi sostegni indipendenti dalle strutture del manufatto sotto il quale si realizza l'attraversamento, è ammessa la omissione del tubo di protezione.

4.1.3.3 - Di norma la condotta (o il fascio di condotte) dovrà essere posata preferibilmente in corrispondenza della mezzeria della luce libera dell'opera d'arte.

Può essere collocata in diversa posizione purché non venga limitata la agevole esecuzione di lavori di manutenzione o di consolidamento dell'opera d'arte.

A tale scopo va rispettata la distanza pari ad un diametro della condotta o del tubo di protezione, ove presente, dal filo più vicino del manufatto e delle sue fondazioni, se trattasi di condotte di diametro interno uguale o superiore a 400mm; le condotte di diametro inferiore a tale valore possono essere posate in qualunque altra posizione, mai però al di sopra della risega più esterna delle fondazioni del manufatto.

4.1.3.4 - Non è ammesso spingere gli scavi per la posa di condotte al di sotto dei piani di posa delle fondazioni delle opere d'arte.

Se l'opera d'arte è fondata su platea, la condotta (o il fascio di condotte) va posata al di sopra di tale platea, sempre che tale soluzione sia compatibile con la funzione del manufatto e con l'equilibrio statico dell'intera opera d'arte.

4.1.4 - Attraversamenti in cunicolo. Gli attraversamenti da realizzare posando la condotta o le condotte nell'interno di un cunicolo appositamente costruito, vengono considerati attraversamenti inferiori di tipo particolare, per i quali valgono le seguenti norme.

L'asse del cunicolo deve essere rettilineo e normale all'asse del binario. Quando ciò non sia possibile è consentito che l'asse del cunicolo formi con l'asse del binario un angolo non minore di 45°.

4.1.4.1 - In prossimità di opere d'arte deve essere rispettata una distanza tale da non interessare le strutture delle opere d'arte stesse e consentire l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento. A tal fine va rispettata una distanza dal filo più esterno dell'opera d'arte esistente e delle sue fondazioni, pari all'altezza del piano del ferro sul piano di posa delle fondazioni stesse, con un massimo di 10m.

In prossimità degli imbocchi delle gallerie va rispettata una distanza di 10m.

4.1.4.2 - L'estradosso della copertura del cunicolo deve trovarsi almeno 1m al disotto del piano del ferro.

4.1.4.3 - La sezione interna del cunicolo deve avere dimensioni tali da consentire la agevole manutenzione e sostituzione delle condotte.

4.1.4.4 - La pendenza del piano di calpestio interno del cunicolo deve essere non minore del due per mille verso il pozzetto di ispezione più basso.

4.2 – Parallelismi.

4.2.1 - Le condotte devono essere posate parallelamente al binario, ad una distanza tale da non costituire pregiudizio alla sede ed alle opere ferroviarie; tale distanza, non dovrà essere inferiore a 10m dalla più vicina rotaia e dovrà essere misurata ortogonalmente all'asse del binario.

Contemporaneamente dovrà essere rispettata la distanza di 3m dal piede del rilevato o 5m dal ciglio della trincea, anche se ciò comporta un aumento della sopracitata distanza di 10m. In ogni caso la distanza tra la generatrice esterna della condotta e il piede del rilevato, o il ciglio della trincea, non deve essere inferiore alla profondità del piano di posa della condotta stessa, rispetto al piano di campagna.

Le distanze suddette possono essere ridotte fino a 6m dalla più vicina rotaia e a 2m dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea, qualora la condotta sia contenuta in un tubo di protezione che dovrà terminare in pozzetti praticabili realizzati conformemente al punto 4.4.8.

In ogni caso, in prossimità di opere d'arte e di impianti tecnologici (sostegni trazione elettrica, antenne radio ecc.), le condotte in parallelismo dovranno essere posate in modo tale da non interessare le strutture delle opere e degli impianti stessi e consentire la eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento delle medesime.

4.3 - Caratteristiche tecniche e sistema di prova delle condotte in opera.

4.3.1 - Le condotte possono essere di acciaio o di qualunque altro materiale (metallico, plastico o di cemento armato, di vetroresina, ecc.).

4.3.2 - Se le condotte sono di acciaio, gli elementi tubolari debbono essere calcolati come riportato al punto seguente.

4.3.3 - Gli spessori delle tubazioni di acciaio interessanti l'attraversamento o il parallelismo debbono essere calcolati con la formula:

$$s = (200 \times S/Ks + pDe) : (200 \times S/Ks + 2p)$$

nella quale:

s = spessore del tubo in millimetri;

S = carico di snervamento minimo dell'acciaio impiegato espresso in daN/mm²;

Ks = coefficiente di sicurezza minimo, pari a 2, rispetto al carico di snervamento;

p = pressione massima che può verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo di ariete, espressa in daN /cm²;

De = diametro esterno della condotta espresso in millimetri.

4.3.4 - Gli spessori delle condotte di acciaio debbono corrispondere od essere immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con la formula sopra riportata.

4.3.5 - Gli spessori delle condotte di ghisa vanno scelti in relazione al diametro della condotta ed al valore della pressione massima che può verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo d'ariete, moltiplicato per 1,5. In ogni caso però lo spessore minimo della condotta non deve essere inferiore a 5mm.

4.3.6 - Gli spessori delle condotte in plastica o in altro materiale non metallico vanno scelti in relazione al diametro delle condotte ed al valore della pressione massima che può verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo d'ariete, moltiplicato per 1,5.

4.3.7 - Lo spessore della parete e l'entità dell'armatura metallica delle condotte in cemento armato vanno calcolati ricavando lo sforzo di trazione N (in *daN)* dalla formula:

$$N = p \times Di/2$$

in cui:

p = pressione massima di prova in daN/cm²;

Di = diametro interno in centimetri e tenendo conto altresì che gli sforzi di trazione debbono essere tutti assorbiti dall'armatura in acciaio la cui tensione non deve superare il limite di 1000daN/cm².

4.3.8 - Le condotte metalliche debbono essere trattate esternamente in modo uniforme e continuo con vernici, con bendaggi o altri rivestimenti protettivi che ne garantiscano la buona conservazione.

4.3.9 - Il tratto di condotta deve essere sottoposto ad una prova di tenuta idraulica in opera con una pressione pari a 1,5 volte il valore della

pressione massima che può verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo di ariete.

La pressione minima di prova idraulica non deve in nessun caso essere inferiore a 5 daN/cm².

La prova di pressione può essere omessa per gli attraversamenti inferiori in corrispondenza di corsi d'acqua e di canali quando la luce libera dell'opera d'arte è tale da poter smaltire oltre le acque del fiume o canale in regime di massima piena, anche l'intera portata dell'acquedotto.

4.3.10. - La pressione di prova idraulica da controllare con manometro registratore (per tutte le condotte aventi diametro maggiore di 25mm) deve mantenersi costante per due ore dopo raggiunta la stabilizzazione del sistema. Il risultato della prova deve essere verbalizzato.

4.4. - Tubo di protezione.

4.4.1 - Il tubo di protezione deve essere di spessore adeguato alle sollecitazioni esterne ed interne da sopportare. Nei tubi di acciaio tale spessore, indipendentemente dai risultati dei calcoli di cui appresso, non può essere inferiore a 4mm.

4.4.2 - Per il calcolo degli spessori dei tubi di acciaio e la verifica dei tubi di cemento armato, si dovrà tener conto delle diverse sollecitazioni di seguito elencate:

A) Peso proprio della tubazione.

B) Carico ripartito superiore, corrispondente al peso del terrapieno sovrastante la tubazione e al carico mobile transitante sul binario opportunamente combinati.

Tale carico mobile è valutato pari a:

[15000 : (2.6 + 1.5 H)] daN/m² - per ferrovie a semplice binario

ed a:

[15000 : (3,08 +0.8 H)] daN/m² - per ferrovie a doppio binario

dove H è la distanza minima tra il piano di posa del ballast e la generatrice superiore del tubo di protezione.

Per le linee ove circolano carichi inferiori a 12 t per asse le suddette valutazioni possono essere ridotte in proporzione al carico effettivo, ammesso a circolare sulla linea.

C) Carico ripartito laterale, corrispondente alla parte rettangolare del diagramma di spinta (terra + sovraccarico).

D) Carico triangolare laterale, corrispondente alla parte triangolare del diagramma di spinta.

E) Reazione radiale costante in un settore corrispondente ad un angolo al centro di 60°, in funzione del carico Q, pari alla somma di tutti i carichi verticali opportunamente combinati, agente sulla tubazione.

Per i tubi di protezione in acciaio la sollecitazione massima cui risulta sottoposto il materiale, nella verifica delle tensioni di esercizio, non deve essere superiore alla metà del carico di snervamento minimo del materiale.

Per i tubi di cemento armato, la sollecitazione massima delle armature, nella verifica delle tensioni di esercizio, non deve superare il valore di 1000 daN/cm².

Per i tubi di protezione in polietilene il calcolo dovrà essere condotto facendo riferimento ai codici di buona pratica, di cui al Regolamento(CE) n. 352/2009. Per i carichi verticali si applicherà quanto sopra riportato alle lettere *A)* e *B)*. Le altre azioni dovranno essere determinate tramite un appropriato studio di interazione tubazione/terreno, che tenga conto della deformabilità delle tubazioni e delle caratteristiche di rigidezza del terreno stesso. In generale, per i tubi in polietilene, dovranno essere condotte le seguenti verifiche:

1) calcolo e verifica della inflessione diametrale a lungo termine;

2) calcolo e verifica della sollecitazione o deformazione massima di flessione risultante dall'inflessione del tubo;

3) calcolo e verifica del carico critico di collasso associato all'instabilità all'equilibrio elastico.

4.4.3 - Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da assicurare lo smaltimento della intera portata della condotta.

4.4.4 - Il tubo di protezione, qualora realizzato in acciaio, deve essere protetto esternamente con vernici, bendaggi o altri rivestimenti protettivi.

4.4.5 - La condotta portante deve essere posata nell'interno del tubo di protezione con distanziatori di materiale isolante non deteriorabile. I distanziatori non devono occupare più di un quarto dell'area dell'intercapedine, dovranno essere in numero tale da garantire che i due tubi non vengano in nessun caso a contatto e dovranno essere posti in modo da consentire il libero deflusso delle acque.

4.4.6 – Negli attraversamenti interrati e inferiori il tubo di protezione deve essere posato con pendenza uniforme non inferiore al due per mille in direzione del pozzetto di ispezione di valle. Negli attraversamenti superiore il tubo di protezione deve essere posato con una pendenza non inferiore al due per mille in direzione del pozzetto di ispezione di valle. In ogni caso il tubo di protezione dovrà terminare, da ciascun lato dei binari esterni, ad una distanza minima di 10 m a partire dalla più vicina rotaia.

Contemporaneamente dovrà essere rispettata la distanza minima di 3 m dal piede del rilevato o 5m dal ciglio delle trincee, anche se ciò comporta un aumento della sopra indicata distanza minima di 10m. Le predette distanze debbono intendersi misurate sulla ortogonale all'asse del binario.

4.4.7 - La lunghezza del tubo di protezione può essere ridotta in corrispondenza degli stabilimenti industriali e dei porti, in relazione alla ubicazione dei fabbricati. In tali casi il tubo deve estendersi fino a 2,5m dalla più vicina rotaia.

4.4.8 - Le estremità del tubo di protezione debbono terminare in pozzetti praticabili e aventi lo scopo di consentire l'ispezione della intercapedine libera fra la condotta ed il tubo di protezione, di raccogliere e smaltire lontano dalla sede ferroviaria le eventuali perdite, dovute ad avaria o rottura della condotta.

Il bordo più vicino di tali pozzetti deve essere posto ad una distanza non inferiore a 10m a partire dalla più vicina rotaia misurata in ortogonale al binario.

Lo smaltimento dovrà essere realizzato, mediante scarichi di fondo e/o luci di sfioro alla sommità dei pozzetti, che dovranno essere adeguatamente dimensionati in relazione alla portata di rottura della condotta ed opportunamente protetti con grate.

Detti scarichi dovranno inoltre essere collegati ad idonei ricettori finali ubicati nelle vicinanze.

Le chiusure dei pozzetti anzidetti e le luci di sfioro debbono essere sollevati dal piano di campagna in modo tale che sia impedita la penetrazione di acque meteoriche o di altre sostanze.

5 - Norme tecniche per gli attraversamenti di ferrovie con condotte o canali convoglianti acque a pelo libero.

5.1 - Gli attraversamenti con canali o con grandi collettori per fognature devono essere realizzati mediante manufatti le cui caratteristiche sono da definirsi di volta in volta.

5.2 - Per le fognature possono ammettersi attraversamenti interrati realizzati con tubazioni di materiale che non venga attaccato dai liquidi di scarico e che siano auto resistenti.

Le condotte non autoresistenti dovranno essere munite di un tubo di protezione le cui estremità dovranno terminare in pozzetti praticabili realizzati secondo lo schema della Figura n. 2.

Figura 2: Condotta con tubo di protezione

5.3 - La profondità di posa delle tubazioni, non deve essere inferiore a 2m tra il piano del ferro e la generatrice superiore dei tubi.

5.4 - Per le tubazioni di cui al punto 5.2 devono essere previsti dei pozzetti di ispezione ubicati a non meno di 10m dalla più vicina rotaia e di 3m dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea (anche se ciò comporti un aumento della lunghezza minima predetta di 10m).

5.5 – Per quanto non espressamente indicato, valgono per analogia le prescrizioni di cui ai punti 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2 e 4.4, per quanto applicabili.

6 - Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di ferrovie con condotte convoglianti sostanze solide.

6.1 - Le condotte convoglianti sostanze solide minute, pulverulente, pastose o in sospensione in veicolo liquido sono assimilate alle condotte d’acqua sotto pressione e devono rispondere alle norme previste al Capitolo 4.

7 - Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di filovie extraurbane e di impianti con trazione a fune, con condotte convoglianti liquidi e gas. (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero).

7.1 – Attraversamenti.

Gli attraversamenti si distinguono in:

interrati (7.1.1);

superiori (7.1.2);

inferiori (7.1.3).

7.1.1 - Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati con le condotte interrate al disotto del piano di campagna sottostante la linea di trasporto. Interessano le funicolari terrestri e le funivie.

7.1.1.1 - Il tracciato della condotta di attraversamento può intersecare l’asse della linea di trasporto con un angolo minimo di 45°.

7.1.1.2 - In prossimità dei sostegni delle funivie, l’attraversamento deve essere realizzato come indicato al punto 2.1.1.2 per la parte applicabile.

7.1.1.3 - La condotta attraversante deve essere contenuta entro un tubo di maggior diametro (tubo di protezione avente le caratteristiche riportate al paragrafo 2.4).

Per la profondità di interramento valgono le norme di cui ai punti 2.1.1.4, 2.1.1.5, per quanto applicabili, considerando le distanze ivi indicate dalla più vicina rotaia (funicolari) o dal più vicino bordo della pista (slittovie e impianti similari).

Per le funivie la profondità di interramento, riferita alla generatrice superiore del tubo di protezione, non deve essere inferiore a 1,2m per un estensione, da ogni lato, almeno di 20m dalla proiezione sul terreno della fune più vicina.

7.1.2 - Attraversamenti superiori. Interessano le filovie extraurbane e le funicolari terrestri.

Si distinguono in attraversamenti mediante struttura portante propria ed attraversamenti con appoggio su altri manufatti.

Per essi valgono le norme di cui al punto 2.1.1.2 per quanto applicabili.

7.1.3 - Attraversamenti inferiori. Interessano le funicolari terrestri.

Gli attraversamenti inferiori, cioè quelli realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti, sono ammessi soltanto se compatibili con la funzione dei manufatti.

Per essi valgono le norme di cui al paragrafo 2.1.3 per quanto applicabili.

7.2 - Parallelismi.

Di norma non è ammesso che le condotte siano posate ad una distanza inferiore a 20m misurati tra la generatrice esterna della condotta lato binari e la più vicina rotaia (funicolari) od il più vicino limite della pista (slittovie e impianti similari).

Tale distanza può essere ridotta fino a 10m quando le condotte sono posate con tubo di protezione da realizzare per tutta la lunghezza del parallelismo e per un'ulteriore estesa fino a raggiungere una distanza di 20m dalla più vicina rotaia.

7.3 - Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle condotte in opera.

Valgono le norme di cui al 2.3.

7.4 - Tubo di protezione - Tubi di sfiato e spurghi.

Valgono le norme di cui al 2.4.

7.5 - Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione.

Valgono le norme di cui al 2.5.

7.6 - Protezione catodica.

Valgono le norme di cui al 2.6.

8 - Norme tecniche per gli attraversamenti di filovie extraurbane e di impianti con trazione a fune, con condotte convoglianti acque sotto pressione.

8.1 - Per essi valgono le norme di cui al Capitolo 4, per quanto applicabili.

14A03304

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2014.

Attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, siano definiti, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del turismo, del 24 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 dicembre 2010, n. 300, che, in attuazione del citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, reca la disciplina per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 2011, n. 176, recante, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del citato decreto 24 settembre 2010, gli indirizzi operativi per la gestione dei contratti di sviluppo;

Vista la circolare del Ministro dello sviluppo economico 16 giugno 2011, n. 21364, contenente indicazioni operative in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al predetto decreto 24 settembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 luglio 2011, n. 174, come modificata e integrata dalla circolare del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2013, n. 11345, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 aprile 2013, n. 85;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria), come modificato dal Regolamento (CE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. L 320 del 30 novembre 2013;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/10 - Italia), pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010 C 215, come prorogata con decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2013 C(2013) 7178 final;

Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, a cui sono affidate, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;

c) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

d) «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e successive modifiche e integrazioni;

e) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

f) «Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale», la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (N 117/10 - Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;

g) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

h) «distretto turistico»: uno dei distretti turistici di cui all'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

i) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

l) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

m) «organismi di ricerca»: i soggetti quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, *i)* la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, *ii)* i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e *iii)* le cui capacità di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualità di azionisti o membri;

n) «tutela ambientale»: per tutela ambientale si intende qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività dell'impresa beneficiaria, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi incluse le misure di risparmio energetico.

Art. 2.

Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. Ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente decreto sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali funzioni, affidate tramite apposita convenzione, comprendono la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione, la partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.

2. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'unità organizzativa nell'ambito della propria struttura alla quale sono affidate le funzioni di cui al comma 1.

Art. 4.

Contratto di sviluppo

1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:

a) programma di sviluppo industriale, come individuato nell'art. 5;

b) programma di sviluppo per la tutela ambientale, come individuato nell'art. 6;

c) programma di sviluppo di attività turistiche, come individuato nell'art. 7.

2. I programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura può essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo.

3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo di cui al comma 1, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

4. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.

5. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono l'impresa che promuove l'iniziativa, denominata «soggetto proponente», e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.

6. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

7. I soggetti di cui al comma 5, sin dalla data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 9, comma 1, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese, ad eccezione delle imprese estere purché si impegnino a istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano e a mantenerla per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dall'ultimazione del programma di sviluppo;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;

f) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero la restituzione;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

Art. 5.

Programma di sviluppo industriale

1. Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

2. I progetti d'investimento del proponente, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II e III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

Art. 6.

Programma di sviluppo per la tutela ambientale

1. Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.

2. I progetti d'investimento del proponente, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

Art. 7.

Programma di sviluppo di attività turistiche

1. Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle necessarie attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico ed, eventualmente, per un importo non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nel Titolo II, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

2. In considerazione della opportunità di promuovere e privilegiare l'offerta turistica dei territori, nella definizione dei criteri di selezione di cui all'art. 9, comma 4, è data priorità, mediante assegnazione di adeguati punteggi, ai programmi di sviluppo di attività turistiche localizzati in un territorio univocamente determinato e riferito a comuni tra loro limitrofi ovvero a comuni appartenenti a un unico distretto turistico.

3. I progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro.

4. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3 per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel Titolo II del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

Art. 8.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV, in relazione agli specifici progetti di investimento.

2. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

3. L'eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

4. L'eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni. La misura del contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all'80 per cento di tale tasso. La misura del contributo è indicata nella determinazione di cui all'art. 9, comma 10.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10.

6. Il Ministero, ai fini della ricevibilità delle domande e del conseguente svolgimento delle attività istruttorie di cui all'art. 9, comunica all'Agenzia l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalità tra quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Art. 9.

Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni

1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet www.invitalia.it. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.

2. L'Agenzia, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, procede, fermo restando quanto previsto al comma 3, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) accertare la disponibilità delle risorse finanziarie sulla base della comunicazione del Ministero di cui all'art. 8, comma 6;

b) verificare i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto;

c) valutare la rispondenza del programma di sviluppo ai criteri di selezione secondo le modalità indicate al comma 4.

3. I programmi di sviluppo che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali sono valutati dall'Agenzia con priorità rispetto agli altri programmi di sviluppo, indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione.

4. Il Ministero, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, provvede a definire i criteri di selezione dei programmi di sviluppo, individuando, in relazione alle tipologie di programma di cui agli articoli 5, 6 e 7, gli elementi di valutazione, le condizioni, i punteggi e le soglie minime di accesso. Il programma di sviluppo è rispondente ai criteri di selezione qualora ottenga un punteggio complessivo e dei punteggi relativi ai singoli criteri superiori alle soglie minime di accesso ivi indicate.

5. Gli esiti delle attività di cui al comma 2 sono comunicati dall'Agenzia al soggetto proponente; nel caso di esito negativo i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda sono comunicati ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Per le domande per le quali le attività di cui al comma 2 si sono concluse positivamente, l'Agenzia provvede, inoltre, a comunicare tempestivamente al Ministero, alle Regioni e alle Province autonome interessate dal programma di sviluppo gli esiti delle verifiche e a trasmettere i relativi elementi progettuali.

6. Con la comunicazione di cui al comma 5 l'Agenzia provvede anche a richiedere il parere delle Regioni e delle Province autonome interessate, in merito alla:

a) compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale;

b) eventuale disponibilità al cofinanziamento, nonché alla copertura degli oneri delle eventuali opere infrastrutturali necessarie, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura.

7. Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale. Qualora, invece, il parere sia negativo, l'Agenzia ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e al Ministero.

8. L'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini previsti dal comma 9, completa l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, tramite lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutare la coerenza industriale e la validità economica del programma di sviluppo nonché l'impatto occupazionale del programma stesso;

b) per i programmi di cui all'art. 7, valutare l'effettiva corrispondenza del programma con gli obiettivi connessi alla migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento;

c) valutare la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacità delle imprese proponenti di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo a proprio carico;

d) valutare la cantierabilità dei progetti di investimento, accertando la piena disponibilità del suolo e degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma di investimento, rilevabile sulla base di idonei titoli di proprietà, diritti reali di godimento, locazione, anche finanziaria, con esclusione del contratto di comodato;

e) valutare la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 11 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui;

f) con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, verificare l'effetto di incentivazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER;

g) determinare l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del programma stesso e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate nei Titoli II, III e IV del presente decreto.

9. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 8, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del programma di sviluppo, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può, una sola volta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.

10. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 9, l'Agenzia provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione al Ministero e alle Regioni e Provincie autonome interessate. Per i programmi di sviluppo per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, così come definito nell'ambito dell'attività istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve contenere gli estremi degli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento regionale e della positiva decisione della Commissione europea in caso di progetti soggetti a notifica individuale, l'individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalità di erogazione, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché le condizioni di revoca. La determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto. La validità e l'efficacia della determinazione è, comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 12, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata già acquisita. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 120 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e l'Agenzia provvede ad annullare la determinazione di concessione delle agevolazioni.

11. Qualora, entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 18, 25 e 32 per i progetti sottoposti a notifica individuale alla Commissione europea e il maggiore termine previsto al comma 9, le attività di cui ai commi 8 e 10 non siano state completate, il Ministero procede all'applicazione di una penale, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con la convenzione di cui all'art. 3, comma 1.

12. L'Agenzia comunica l'avvenuta approvazione del programma di sviluppo al Ministero, alle Regioni e alle Provincie autonome interessate e trasmette all'impresa beneficiaria la determinazione di cui al comma 10. Entro 30 giorni dalla ricezione l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all'Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione.

13. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione a cui è subordinata, ai sensi del comma 10, la validità e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni. A tal fine l'impresa beneficiaria trasmette all'Agenzia la documentazione richiesta dall'Agenzia stessa per la definizione del contratto, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato, in tempi utili alla stipula del contratto stesso.

Art. 10.

Conferenza di servizi

1. Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attività sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne dà notizia al Ministero che indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.

2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all'art. 14-*ter*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alla determinazione conclusiva della stessa conferenza, il Ministero adotta un provvedimento di approvazione del programma dell'investimento che, nei limiti previsti dalla normativa vigente, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all'avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 11.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia secondo le modalità definite nella determinazione di cui all'art. 9, comma 10, e per l'eventuale finanziamento agevolato nel contratto di cui all'art. 9, comma 13, sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti non inferiori al 20 per cento dell'investimento ammesso. La prima erogazione del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.

2. Ad eccezione di quanto previsto al comma 4 in relazione all'ultimo stato di avanzamento, l'Agenzia, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 3, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni.

3. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 4, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 30 giorni.

4. Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 90 giorni dall'ultimazione del progetto, l'Agenzia, verificata la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 3, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonché gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'Agenzia procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo l'Agenzia la trasmette al Ministero e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 90 per cento dell'ammontare dell'agevolazione spettante. Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, procede alla nomina di un'apposita commissione di accertamento per la verifica finale, i cui oneri sono posti a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari, fatto salvo la loro diversa imputazione derivante dall'applicazione della disciplina comunitaria per i progetti finanziati o cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito dei fondi strutturali.

5. Il Ministero trasmette all'Agenzia il verbale di accertamento di spesa redatto dalla commissione di cui al comma 4 in esito alla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 45 giorni dalla data di ricezione del predetto verbale, procede a liquidare all'impresa beneficiaria il saldo del contributo spettante, determinato tenuto conto degli elementi indicati nel predetto verbale, ovvero a recuperare le agevolazioni erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

6. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti il programma di sviluppo, l'Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformità degli investimenti realizzati ai progetti approvati e alle relative specifiche e prescrizioni contenute nella determinazione di concessione delle agevolazioni, e ne trasmette copia al Ministero.

7. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo per l'erogazione delle agevolazioni si applica quanto previsto all'art. 9, comma 11.

Art. 12.

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il programma di sviluppo devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al Ministero. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Agenzia dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.

3. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o più dei progetti d'investimento del programma di sviluppo approvato, l'Agenzia verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del programma di sviluppo come eventualmente riformulato.

Art. 13.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. L'Agenzia mette a disposizione del Ministero un sistema di monitoraggio contenente i dati e le informazioni riguardanti tutti i procedimenti che, in tempo reale, permetta il controllo dei programmi di sviluppo e dei singoli progetti dalla fase di presentazione della domanda sino all'erogazione del saldo.

2. L'Agenzia, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Ministero un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario e amministrativo dei programmi di sviluppo e le eventuali revoche effettuate. Tale rapporto contiene anche un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate, l'indicazione dei programmi di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e l'importo del cofinanziamento, la natura delle risorse finanziarie utilizzate.

3. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attività dell'Agenzia, sulla regolarità dei procedimenti, sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

4. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità di aiuto.

5. L'Agenzia effettua, entro il termine del completamento dell'investimento, almeno una ispezione per ciascuna impresa beneficiaria, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione del progetto agevolato.

6. Con riferimento ai progetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, ove sia concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti alla notifica individuale ai sensi dell'art. 18 e superiori a 50 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni il Ministero fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.

7. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo III, ove sia concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti non soggetti all'obbligo di notifica individuale di cui all'art. 25 e superiori a 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni il Ministero fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.

TITOLO II

PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Art. 14.

Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a favore dei seguenti soggetti beneficiari, articolati in relazione alle aree del territorio nazionale:

a) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, imprese di piccola, media e grande dimensione come individuate ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento GBER;

b) nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del TFUE, PMI e, limitatamente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche imprese di grandi dimensioni che occupano meno di 750 dipendenti e/o il cui fatturato è inferiore a 200 milioni di euro.

2. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti:

a) alla realizzazione di nuove unità produttive;

b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;

c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d) a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nelle aree del territorio nazionale secondo quanto specificato al comma 1. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.

4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, o, nel caso di cui al comma 7 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull'aiuto *ad hoc*. A tal fine per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non è considerato una spesa ammissibile.

5. Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:

a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

b) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

c) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

d) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attività di cui alla sezione H della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto;

f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alle classi 59.14 «attività di proiezione cinematografica» e 59.20 «attività di registrazione sonora e di editoria musicale», nonché alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

l) attività professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attività di cui alla sezione M della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

m) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto;

n) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

o) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

6. Non sono altresì ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche e, fermo restando quanto previsto al comma 7, della costruzione navale, come individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto. Ulteriori precisazioni concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono contenute nell'allegato n. 1 al presente decreto.

7. Le agevolazioni a favore dei progetti di investimento riguardanti attività economiche relative al settore della costruzione navale possono essere concesse solo previa notifica alla Commissione europea dell'aiuto *ad hoc* ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato applicabile al settore della costruzione navale in corso di validità al momento della notifica.

8. Relativamente ai progetti d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano, ove più favorevoli, le disposizioni di cui all'art. 13, comma 9, e all'art. 15, comma 4, del Regolamento GBER rispettivamente agli investimenti ubicati nei territori di cui al comma 1, lettera *a)*, e in quelli di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 15.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell'allegato n. 2:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) opere murarie e assimilate;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.

2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.

3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.

4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli

aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

6. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Art. 16.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, secondo una o più delle forme di cui all'art. 8, comma 2, nei limiti delle intensità massime stabilite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per gli investimenti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, e dall'art. 15 del Regolamento GBER per gli investimenti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*. Relativamente ai grandi progetti di investimento, così come definiti nel Regolamento GBER, e ai progetti riguardanti il settore dei trasporti, le intensità massime di aiuto, nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria.

2. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

3. Per gli investimenti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 17.

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Art. 18.

Notifica individuale

1. Per i progetti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, con investimenti superiori a 50 milioni di euro, secondo quanto previsto dal Regolamento GBER, qualora l'importo complessivo di agevolazioni concedibili sia superiore al 75 per cento del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un progetto con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10, è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Per i progetti nelle aree di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, per i quali l'importo dell'aiuto sia superiore a 7,5 milioni di euro, la determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 10, è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

3. È altresì subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.

Art. 19.

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «*de minimis*», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente di durata non superiore a

dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale;

f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;

i) trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

l) non consenta i controlli del Ministero o dell'Agenzia sulla realizzazione del progetto di investimento e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;

m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia;

n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;

o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere *b)*, *e)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)* e *o)*, la revoca delle agevolazioni concesse è totale.

3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera *a)*, la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera *c)*, la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera *d)*, la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera *f)*, la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto di investimento; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del progetto d'investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere *g)* e *i)*, la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta e ottenuta l'autorizzazione dell'Agenzia; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall'Agenzia.

4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

TITOLO III
PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Art. 20.
Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, purché facenti parte di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale così come definiti agli articoli 5 e 6, a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

a) imprese non operanti nei settori di attività indicati al comma 2;

b) organismi di ricerca limitatamente ai progetti congiunti.

2. Non sono ammessi i progetti presentati dalle imprese operanti nei settori di attività economica indicati all'art. 14, comma 5, lettere da *b)* a *m)*.

3. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca e quelle operanti nei settori, come individuati nell'allegato n. 1 al presente decreto, della siderurgia, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche e della costruzione navale, possono essere beneficiarie delle agevolazioni previste nel presente Titolo esclusivamente in qualità di imprese aderenti a un programma di sviluppo industriale o a un programma di sviluppo per la tutela ambientale di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.

Art. 21.
Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto.

2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1.

3. I progetti possono essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 20, comma 1, anche in forma congiunta. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

c) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.

Art. 22.

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente e secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell'allegato n. 2, i costi riguardanti:

a) il personale del soggetto proponente;

b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo;

d) le spese generali;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

2. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Art. 23.

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 31 del Regolamento GBER, in una o più delle forme di cui all'art. 8, comma 2.

2. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

Art. 24.

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Art. 25.

Notifica individuale

1. Per i progetti di ricerca e sviluppo la determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora:

a) in caso di progetto prevalentemente di ricerca industriale, l'importo dell'aiuto supera 10 milioni di euro per impresa e per progetto;

b) in caso di progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale, l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto.

Art. 26.

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «*de minimis*», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale;

f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento del progetto;

g) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;

h) non consenta i controlli del Ministero o dell'Agenzia sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;

i) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;

l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere *b)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* la revoca delle agevolazioni concesse è totale.

3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera *a)*, la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera *c)*, la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera *d)*, la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera *f)*, la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del progetto.

4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

TITOLO IV
PROGETTI PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 27.
Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i progetti di cui all'art. 28, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *c)* del medesimo articolo per i quali sono ammissibili solo le PMI.

Art. 28.
Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per la tutela ambientale volti a:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente in assenza di norme comunitarie;

c) consentire alle sole PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese beneficiarie;

e) realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) per norma comunitaria si intende una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 17, paragrafo 2, di tale direttiva;

b) per risparmio energetico si intende qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

c) per cogenerazione ad alto rendimento si intende la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica, conforme ai criteri indicati nell'allegato III alla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione europea.

3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.

4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non è considerato una spesa ammissibile.

5. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attività economiche indicate all'art. 14, comma 5.

6. Gli investimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, non devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore. Sono, inoltre, esclusi gli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

7. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera *c)*, devono essere diretti a consentire alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate alla data di presentazione della domanda e realizzati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.

Art. 29.

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell'allegato n. 2:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali;

b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali;

c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;

d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

2. Per le sole PMI sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 26 del Regolamento GBER, anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento per adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.

3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.

4. Ai fini dell'agevolabilità delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili esclusivamente i sovraccosti d'investimento determinati, senza tenere conto dei vantaggi e dei costi operativi, come segue:

a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, i costi ammissibili sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato determinato ai sensi del comma 4.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 6, lo scenario controfattuale è definito sulla base di un investimento di riferimento, ossia di un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale, corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti, e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti. Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche, eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per la tutela ambientale. Inoltre, dal punto di vista commerciale, l'investimento di riferimento deve rappresentare un'alternativa credibile all'investimento in esame.

6. Nel caso dei progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, lo scenario controfattuale si definisce come segue:

a) qualora l'impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

b) qualora l'impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

7. Non sono ammesse le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.

9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Art. 30.

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse in una o più delle forme di cui all'art. 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste:

a) dall'art. 18 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) dall'art. 20 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera *c)*;

c) dall'art. 21 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera *d)*;

d) dall'art. 22 del Regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera *e)*.

2. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

Art. 31.

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Art. 32.

Notifica individuale

1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale per i quali l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto la determinazione di concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale.

2. È altresì subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro.

Art. 33.

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «*de minimis*», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dall'Agenzia complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero, qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dell'Agenzia, organico e funzionale;

f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;

i) trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

l) non consenta i controlli del Ministero o dell'Agenzia sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;

m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia;

n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;

o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere *b)*, *e)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)* e *o)*, la revoca delle agevolazioni concesse è totale.

3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera *a)*, la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni sia rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera *c)*, la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera *d)*, la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera *f)*, la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del progetto di investimenti; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del progetto d'investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere *g)* e *i)*, la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione dell'Agenzia; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall'Agenzia.

4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche alle domande che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana risultano in corso di istruttoria, in quanto compatibili con lo stato del relativo procedimento.

2. Le agevolazioni in favore dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, possono essere concesse, secondo le modalità e le intensità massime di aiuto applicabili ai sensi del Regolamento GBER, entro il 30 giugno 2014. Negli altri casi disciplinati dal presente decreto le agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.

3. Con successivo decreto si provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1130

ALLEGATO *1*

(Articoli 14 e 20)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI H, N E S DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ATECO 2007

Sezione H «Trasporto e magazzinaggio»:

attività di cui al gruppo 49.5 «Trasporto mediante condotte»;

attività di cui alla divisione 52 «Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti»;

attività di cui alla divisione 53 «Servizi postali e attività dei corrieri».

Sezione N «Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese»:

attività di cui alla divisione 79 «Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse»;

attività di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»;

attività di cui al gruppo 82.2 «Attività dei call center»;

attività di cui alla classe 82.92 «Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi».

Sezione S «Altre attività di servizi»:

attività di cui alla categoria 96.01.1 «Attività delle lavanderie industriali».

Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferromanganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Industria carboniera: così come individuata nella decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010.

Fibre sintetiche: attività relative a:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini del presente decreto:

per «prodotti agricoli» si intendono:

a) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte («prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87);

per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

ALLEGATO 2

(*Articoli 15, 22 e 29*)

SPESE AMMISSIBILI

INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Nel presente allegato sono contenute le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese definite in relazione alle tipologie dei progetti di investimento individuate nei Titoli II, III e IV.

1. Progetti di investimento produttivi (Titolo *II)*.

Le spese ammissibili dei programmi di investimento produttivi di cui al Titolo II possono riguardare:

a) Suolo aziendale e sue sistemazioni.

Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.

b) Opere murarie e assimilate.

Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo di attività turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

c) Infrastrutture specifiche aziendali.

d) Macchinari, impianti e attrezzature.

In tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attività amministrativa dell'impresa nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

e) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.

f) Spese per consulenze

Per le sole PMI sono inoltre ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER e nella misura massima del 4 per cento dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

2. Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Titolo *III)*.

Le spese ammissibili dei programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui al Titolo III possono riguardare:

a) Personale.

I costi relativi al personale devono essere relativi al personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

b) Strumenti e attrezzature.

Le spese relative agli strumenti e alle attrezzature, che devono essere di nuova fabbricazione, sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

c) Servizi di consulenza.

In tale categoria sono ammissibili le spese relative ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

d) Spese generali.

In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera *a)*;

e) Materiali.

In tale categoria sono ammissibili le spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.

3. Progetti per la tutela ambientale (Titolo IV)

Le spese ammissibili dei programmi per la tutela ambientale di cui al Titolo IV possono riguardare:

a) Suolo aziendale e sue sistemazioni.

In tale categoria rientrano le spese relative all'acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali del progetto. Tali spese sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.

b) Opere murarie e assimilate.

Le spese relative ad opere murarie sono ammissibili, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nella misura massima del 40 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

c) Impianti e attrezzature.

In tale categoria rientrano le spese relative a impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e a quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente. In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

d) Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa all'impianto governato dal software medesimo.

e) Spese di consulenza per l'adozione di metodi di produzione in grado di tutelare l'ambiente.

Per le sole PMI sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER, le spese per consulenze connesse al progetto di investimento, finalizzate ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente, riferite alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento.

4. Ulteriori chiarimenti in merito alle spese ammissibili.

In merito alle predette spese ammissibili si riportano le seguenti indicazioni e condizioni di ammissibilità:

le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d'importazione»;

con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità;

le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento;

le spese relative alle opere murarie e quelle relative ai macchinari, impianti e attrezzature possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido a servizio del personale dell'unità produttiva interessata dal programma di investimento;

la realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

a) realizzazione di impianti di particolare complessità;

b) il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;

c) al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;

d) il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;

e) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (articolo 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;

f) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L'Agenzia valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso;

le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal progetto bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni alle seguenti condizioni:

a) l'impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;

b) le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

c) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti ed attrezzature»;

d) vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;

e) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;

f) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

g) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

h) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

i) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima.

5. Disposizioni comuni.

In relazione a tutte le tipologie di progetti di investimento non sono ammesse:

a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;

b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;

c) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza;

d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto con esclusione dei mezzi indicati al punto 1, lettera *d)*, del presente allegato;

e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;

f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;

g) i costi relativi a commesse interne;

h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;

i) le spese pagate con modalità diversa dal bonifico bancario ad eccezione dei costi per il personale e delle spese generali, per i quali sono ammessi altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

l) le spese sostenute mediante novazione di cui all'art. 1235 c.c.;

m) le spese che eccedano i limiti fissati nel presente decreto;

n) ogni altra spesa che sulla base del presente decreto non risulti tipologicamente dichiarata ammissibile.

ALLEGATO *3*
(Articolo 21)

ELENCO DELLE TECNOLOGIE

1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

1.1. Tecnologie connesse a una nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti);

1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate);

1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi;

1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (TIC per i contenuti e la creatività digitali);

1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti);

1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica.

2. Nanotecnologie.

2.1. Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione;

2.1. Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi;

2.1. Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie;

2.1. Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi;

2.1. Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico).

3. Materiali avanzati.

3.1. Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili);

3.2. Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine di favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti;

3.3. Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio, della decomposizione e dello smantellamento);

3.4. Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione;

3.5. Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale;

3.6. Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali);

3.7. Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative.

4. Biotecnologie.

4.1. Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: biologia sintetica, bioinformatica e biologia dei sistemi);

4.2. Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (quali ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonché della sua dimensione ambientale);

4.3. Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (quali ad esempio: genomica, meta-genomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici).

5. Fabbricazione e trasformazione avanzate.

5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttività accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti;

5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati;

5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensità energetica, in grado di favorire la competitività, il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensità energetica (come ad esempio l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio).

6. Spazio.

6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione;

6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari);

6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti al trattamento, alla convalida e alla standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti.

7. Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità "Sfide per la società" prevista dal Programma Orizzonte 2020.

7.1 Migliorare la salute e il benessere della popolazione;

7.2 Migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive;

7.3 Realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo;

7.4 Realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati;

7.5 Consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile.

14A03242

DECRETO 20 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nautilus società cooperativa», in Vibo Valentia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 5 febbraio 2014, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 25 febbraio 2014, con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Nautilus Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 10 dicembre 2013 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 10 marzo 2014, ha dichiarato di non voler produrre controdeduzioni e di condividere la richiesta di liquidazione coatta amministrativa.

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nautilus Società Cooperativa» con sede in Vibo Valentia (codice fiscale 00786630798) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è norninato commissario liquidatore il dott. Mauro Damiani, nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1954 e domiciliato in Catanzaro, via Armando Fares n. 77 .

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano, i presupposti di legge.

Roma, 20 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03278

DECRETO 26 marzo 2014.

Scioglimento della «Idelte 2000 Impianti Tecnologici società cooperativa sociale», in Tivoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancato accertamento dell'1° ottobre 12 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 23 settembre 2013 prot. n. 153371, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Idelte 2000 Impianti tecnologici società Cooperativa Sociale» con sede in Tivoli (Roma), costituita in data 20 marzo 2000, codice fiscale 06037641005, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dr.ssa Anita La Morgia, nata a Lanciano (CH) il 5 luglio 1966, codice fiscale LMRNTA66L45E435S, con studio in Roma, via di Vigna Stelluti n. 26.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03279

DECRETO 27 marzo 2014.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Società cooperativa di vigilanza privata Terra di Lavoro», in Maddaloni, posta in gestione commissariale e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visti il verbale di ispezione straordinaria del 13 giugno 2013 ed il successivo accertamento del 23 ottobre 2013, redatto nei confronti della «Società Cooperativa di vigilanza privata Terra di Lavoro» con sede in Maddaloni (CE), verbali che si intendono qui integralmente richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, forte conflittualità interna oltre a una situazione finanziaria gravemente compromessa;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 13 febbraio 2014, prot. n. 24383, ha formulato le proprie controdeduzioni con nota prot. 37847 del 5 marzo 2014, con le quali non ha dimostrato di aver sanato tutte le irregolarità a suo tempo contestate nei verbali sopra richiamati, in particolare con riferimento all'omesso deposito del bilancio 2012 a tutt'oggi non ancora approvato;

Considerato altresì che la Prefettura di Caserta, con decreto del 7 febbraio 2014 prot. n. 34528/16°/Area 1 bis, ha revocato al legale rappresentante la licenza per la gestione dell'Istituto di vigilanza, a causa della grave situazione di crisi economico-finanziaria e di indebitamento dell'ente, problematiche tali da ricondurre ad un «quadro di generale malfunzionamento e di irrimediabile compromissione del requisito della capacità tecnica necessaria per lo svolgimento dell'attività di vigilanza privata»;

Ritenuto che la nomina di un Commissario governativo possa contribuire alla individuazione delle necessarie iniziative da intraprendere per la risoluzione delle problematiche di natura gestionale che incidono sulla stessa sopravvivenza e prosecuzione delle attività della Cooperativa, la quale garantisce ai suoi numerosi soci (circa 300) opportunità lavorativa;

Tenuto conto che lo stesso legale rappresentante ha richiesto l'intervento di questa amministrazione con messaggio di posta elettronica pervenuto all'amministrazione in data 24 marzo 2014;

Considerato che il citato provvedimento di revoca della licenza emesso dal Prefetto di Caserta in data 7 febbraio 2014 acquista efficacia il sessantesimo giorno dalla notifica del provvedimento, al fine di «salvaguardare la continuità degli impegni contrattuali in corso, nonché i livelli occupazionali delle dipendenti guardie giurate»;

Considerato che il presente provvedimento riveste conseguentemente carattere di somma urgenza, al fine di assicurare la continuità e regolarità della gestione nelle more del maturare del termine di efficacia della revoca della licenza;

Dato atto che per le motivazioni di urgenza sopra esposte non si provvede alla preliminare acquisizione del parere della Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 78/2007 peraltro a tutt'oggi non ricostituita né operativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Società Cooperativa di vigilanza privata Terra di Lavoro» con sede in Maddaloni (CE), codice fiscale n. 00101980613, costituita in data 1° giugno 1967.

Art. 2.

Il dott. Clemente Santillo nato a Caserta il 9 ottobre 1947, (SNT CMN 47R09 B963W, domiciliato in Caserta, Corso Trieste n. 190 - è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto, Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A03301

DECRETO 28 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.M. Consorzio fra Artigiani di Molinella edili ed affini - Società cooperativa in breve "Consorzio C.A.M." o "C.A.M. soc. cooperativa" - », in Molinella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 19 marzo 2014 pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 19 marzo 2014, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società «C.A.M. Consorzio Fra Artigiani di Molinella Edili ed Affini - Società Cooperativa in Breve» Consorzio C.A.M.» O «C.A.M. SOC. Cooperativa» - » fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 11 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 20 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 20 marzo 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa C.A.M. Consorzio fra artigiani di Molinella edili ed affini - Società Cooperativa in breve» Consorzio C.A.M.» O «C.A.M. SOC. Cooperativa» - », con sede in Molinella (BO) (codice fiscale 01159100377) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Azzolini, nato a Bologna l'8 novembre 1969, ivi domiciliato in Galleria Marconi n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi - competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03280

DECRETO 28 marzo 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edizioni Riformiste - Società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

Vista l'istanza del 3 aprile 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 17 aprile 2013, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Edizioni riformiste - Società Cooperativa in Liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Vista la relazione di mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza in data 29 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa.

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio.

Considerato che in data 14 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241190, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza.

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati.

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società.

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edizioni riformiste - Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 06807831000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Rosati, nato a Roma il 18 marzo 1965, e domiciliato in Civitavecchia (RM), via G.G. Belli, n. 6/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove e sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 marzo 2014

Il Ministro: GUIDI

14A03281

DECRETO 10 aprile 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pro.Te.Co.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 20 luglio 1989, con il quale la S.p.A. Cogolo Udine è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato un collegio commissariale dai sigg. dott. Franco Asquini, dott. Giacomo Zunino e prof Giuseppe Ratti;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 20 luglio 1989, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla S.p.A. Pro.Te.Co. ed è stato preposto lo stesso collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 agosto 1994, con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate è nominato il collegio commissariale composto dai sigg.ri avv. Giampaolo De Ferra, ing. Pinangelo Fanchiotti, dott. Franco Asquini;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 273/02, la dott.ssa Marina Vienna è stata nominata commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria relative alle predette società;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale, a seguito della decadenza dall'incarico del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 1, comma 498, legge 296/06, la dott.ssa Marina Vienna, il dott. Luigi Barbieri e l'avv. Raffaele Cappiello sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Cogolo;

Vista l'istanza in data 20 febbraio 2014, con la quale i commissari liquidatori, premesso che avverso il rendiconto finale della gestione, depositato presso il competente Tribunale in data 23 aprile 2012, non sono state presentate opposizioni, che non esistono azioni giudiziarie in corso, che sono state compiute tutte le operazioni prelimi-

nari alla chiusura della liquidazione, ivi compresa l'esecuzione del riparto finale dell'attivo, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.p.A. Pro.Te.Co., nonché che venga disposto l'accantonamento delle somme ivi indicate, relative ai creditori irreperibili, in libretti giudiziali delle Poste Italiane SpA da depositare presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare;

Visto il provvedimento in data 10 marzo 2014, con cui i commissari sono stati autorizzati ad accantonare le somme dovute ai creditori irreperibili in libretti giudiziali della S.p.A. Poste Italiane, da depositarsi presso la cancelleria fallimentare del competente Tribunale;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Pro.Te.Co. a norma dell'art. 6 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Pro.Te.Co.

Art. 2.

I Commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Pro.Te.Co.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 10 aprile 2014

Il direttore generale per la Vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

14A03324

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 aprile 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Folina» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 101/2014).

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione FV n. 62/2014 del 18 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 Supplemento Ordinario n. 22 del 14 marzo 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Nazionale con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Fratelli Cervi n. 8, 27010 - Valle Salimbene (PV) - Codice fiscale n. 01423300183, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 25 marzo 2014, in particolare correlati al possibile rischio di carenza;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale

Medicinale: FOLINA.

Confezioni:

002309 033 «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

002309 045 «5 mg capsule molli» 20 casule;

002309 058 «5 mg capsule molli» 60 capsule.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Possono essere dispensati per ulteriori 120 giorni a partire dalla data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo determinazione FV n. 62/2014 del 18 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 Supplemento Ordinario n. 22 del 14 marzo 2014, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 aprile 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A03303

DETERMINA 10 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nexium Control» (esomeprazolo) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 355/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società ASTRAZENECA AB è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NEXIUM CONTROL (esomeprazolo);

Vista la determinazione n. 1049/2013 del 20 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta ASTRAZENECA AB ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di AIC n. 042922017/E, AIC n. 042922029/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 febbraio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEXIUM CONTROL (esomeprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 20 mg – compressa gastroresistente - uso orale - blister (ALU) - 7 compresse - AIC n. 042922017/E (in base 10) 18XW11 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C bis.

Confezione: 20 mg - compressa gastroresistente - uso orale - blister (ALU) - 14 compresse - AIC n. 042922029/E (in base 10) 18XW1F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C bis.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NEXIUM CONTROL (esomeprazolo) è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03238

DETERMINA 10 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atiten» (didrotachisterolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 356/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teofarma S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ATITEN (diidrotachisterolo);

Vista la domanda con la quale la ditta Teofarma S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 005713019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14 gennaio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATITEN (diidrotachisterolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 15 ml - AIC n. 005713019 (in base 10) 05GC3V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ATITEN (diidrotachisterolo) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03239

DETERMINA 10 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nutropinaq» (somatropina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 369/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Ipsen Pharma è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NUTROPINAQ (somatropina);

Vista la domanda con la quale la ditta Ipsen Pharma ha chiesto la riclassificazione della confezione con numeri di AIC 036583045;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 25 febbraio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUTROPINAQ (somatropina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 10 mg/2 ml 3 cartucce da 2 ml - AIC n. 036583045/E (in base 10) 12WFN5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NUTROPINAQ (somatropina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03240

DETERMINA 10 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Spedra» (avanafil), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 351/2104).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145.

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011.

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SPEDRA;

Vista la determinazione n. 885 del 14 ottobre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 30 ottobre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 042876019, 042876021, 042876033, 042876045, 042876058, 042876060, 042876072, 042876084, 042876096, 042876108;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 febbraio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SPEDRA (avanafil) nelle confezioni soto indicate è classificato come segue:

Confezione: 50 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALL) - 4 compresse - A.I.C. n. 042876019/E (in base 10) 18WH3M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 50 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALL) - 8 compresse - A.I.C. n. 042876021/E (in base 10) 18WH3P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 50 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALL) - 12 compresse - A.I.C. n. 042876033/E (in base 10) 18WH41 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALL) - 2 compresse - A.I.C. n. 042876045/E (in base 10) 18WH4F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALL) - 4 compresse - A.I.C. n. 042876058/E (in base 10) 18WH4U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALL) - 8 compresse - A.I.C. n. 042876060/E (in base 10) 18WH4W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALL) - 12 compresse - A.I.C. n. 042876072/E (in base 10) 18WH58 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 200 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALL) - 4 compresse - A.I.C. n. 042876084/E (in base 10) 18WH5N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 200 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALL) - 8 compresse - A.I.C. n. 042876096/E (in base 10) 18WH60 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 200 mg - compressa - uso orale - blister (PP/ALL) - 12 compresse - A.I.C. n. 042876108/E (in base 10) 18WH6D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SPEDRA (avanafil) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 10 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03254

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2014.

Modifiche ed integrazioni dei regolamenti ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, n. 36 del 31 gennaio 2011, n. 15 del 20 febbraio 2008, e alla tabella allegata al regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006. (Provvedimento n. 17).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008;

Visto il Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 recante «Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP», ed in particolare la Tabella allegata;

Premesso che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 14 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo le parole: "ISVAP o Autorità" sono inserite le parole: "ovvero 'IVASS': l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135".

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, sono aggiunte, in fine, le parole: "ed all'art. 28 bis".

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: "proporzionati alle dimensioni e alle caratteristiche operative dell'impresa e alla natura e alla intensità" sono sostituite dalle parole: "proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità" e sono aggiunte, in fine, le parole: "attuali e prospettici, inerenti all'attività dell'impresa.";

b) alla lettera *b)* del comma 2, dopo le parole: "dei rischi" sono inserite le parole: "attuali e prospettici";

c) dopo la lettera *b)* del comma 2, è inserita la seguente lettera: "b-*bis*) la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali";

d) alla lettera *d)* del comma 2, dopo le parole: "del patrimonio" sono inserite le parole: "anche in un'ottica di medio-lungo periodo";

e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. I presidi relativi al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi coprono ogni tipologia di rischio aziendale, anche secondo una visione prospettica ed in considerazione della salvaguardia del patrimonio. La responsabilità è rimessa agli organi sociali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione delle attività aziendali nonché dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali e delle funzioni deve essere chiaramente definita."

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Organo amministrativo).*

1. L'organo amministrativo ha la responsabilità ultima dei sistemi dei controlli interni e di gestione dei rischi dei quali assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'art. 2381 del codice civile:

a) approva l'assetto organizzativo dell'impresa nonché l'attribuzione di compiti e di responsabilità alle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo, in modo da poterli adattare tempestivamente ai mutamenti degli obiettivi strategici e del contesto di riferimento in cui la stessa opera;

b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni;

c) approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati, con conseguente possibilità di prevedere adeguati piani di emergenza (c.d. "contingency arrangements") qualora decida di avocare a sé i poteri delegati;

d) definisce le direttive in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne. Nell'ambito di tali direttive è ricompresa anche la politica relativa alle funzioni di risk management, compliance e di revisione interna. Verifica altresì che il sistema dei controlli interni sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;

e) approva la politica di valutazione attuale e prospettica dei rischi, i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni, con particolare riguardo a quelli maggiormente significativi; approva gli esiti delle valutazioni e li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto (approccio c.d. top down);

f) determina, sulla base delle valutazioni di cui alla lettera *e)*, la propensione al rischio dell'impresa in coerenza con l'obiettivo di salvaguardia del patrimonio della stessa, fissando in modo coerente i livelli di tolleranza al rischio che rivede almeno una volta l'anno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

g) approva, sulla base degli elementi di cui alle lettere *e)* ed *f)*, la politica di gestione del rischio e le strategie anche in un'ottica di medio-lungo periodo nonché i piani di emergenza (c.d. contingency plan) di cui all'art. 19, comma 4 al fine di garantire la regolarità e continuità aziendale;

h) approva, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo, in coerenza con le lettere *e)*, *f)* e *g)*;

i) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini dell'esercizio della vigilanza supplementare di cui al Titolo XV del decreto, nonché le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;

j) approva un documento, coerente con le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* da diffondere a tutte le strutture interessate, in cui sono definiti *i)* i compiti e le responsabilità degli organi sociali, dei comitati consiliari e delle funzioni di risk management, di compliance e di revisione interna; *ii)* i flussi informativi, ivi comprese le tempistiche, tra le diverse funzioni, comitati consiliari e tra questi e gli organi sociali e *iii)*, nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione tra di essi e con le funzioni operative. Nel definire le modalità di raccordo, le imprese prestano attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità ultime degli organi sociali sul sistema dei controlli interni;

k) approva la politica aziendale, di cui all'art. 31, in materia di esternalizzazione;

l) approva la politica aziendale per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza, dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nonché dei responsabili delle funzioni di risk management, compliance e revisione interna, o in caso di esternalizzazione di queste ultime all'interno o all'esterno del gruppo, rispettivamente, dei referenti interni o dei soggetti responsabili delle attività di controllo delle attività esternalizzate di cui all'art. 33, comma 3. Valuta la sussistenza dei requisiti in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governance, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa;

m) approva la politica delle segnalazioni destinate all'IVASS (c.d. reporting policy), in coerenza con le vigenti disposizioni normative;

n) verifica che l'alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l'adeguatezza;

o) richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalla funzione di revisione interna, dalle funzioni di risk management e di compliance, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive, di cui successivamente valuta l'efficacia;

p) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione;

q) assicura che sussista un'idonea e continua interazione tra tutti i comitati istituiti all'interno dell'organo amministrativo stesso, l'alta direzione e le funzioni di risk management, di compliance e di revisione interna, anche mediante interventi proattivi per garantirne l'efficacia;

r) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;

s) effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati, esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive.

3. L'organo amministrativo assicura che la relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi illustri in modo adeguato ed esaustivo la struttura organizzativa dell'impresa e rappresenta le ragioni che rendono tale struttura idonea ad assicurare la completezza, la funzionalità ed efficacia del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

4. L'organo amministrativo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza qualora vengano apportate significative modifiche alla struttura organizzativa dell'impresa illustrando le cause interne o esterne che hanno reso necessari tali interventi.

5. Le politiche di cui al comma 2 lettere *d)*, *h)*, *k)*, *l)* e *m)* contengono almeno gli elementi riportati nell'allegato 1 al presente regolamento."

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera *b)* del comma 2, dopo le parole: "di valutazione" sono inserite le parole: ", anche prospettica";

b) dopo la lettera *b)* del comma 2, è inserita la seguente lettera: "b-*bis*) attua, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo;".

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Al comma 2 dell'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, la parola: "funzioni" è sostituita dalla parola: "compiti".

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: "alle dimensioni, natura e complessità degli affari" sono sostituite dalle parole: "alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa";

b) al comma 3, le parole: "le dimensioni aziendali, le imprese assicurano" sono sostituite dalle parole: "la natura, la portata e la complessità delle operazioni dell'impresa, quest'ultima assicura".

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 12-*bis *- Sistema di gestione dei dati, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008*

1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis (Sistema di gestione dei dati).*

1. Le imprese prevedono un sistema di registrazione e di reportistica dei dati che ne consenta la tracciabilità al fine di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate sugli elementi che possono incidere sul profilo di rischio dell'impresa e sulla sua situazione di solvibilità.

2. Il sistema di cui al comma 1 assicura nel continuo l'integrità, la completezza e la correttezza dei dati conservati e delle informazioni rappresentate anche al fine di consentire una ricostruzione dell'attività svolta e l'individuazione dei relativi responsabili; garantisce altresì l'agevole verifica delle informazioni registrate.

3. L'impresa definisce uno standard aziendale di data governance che individua ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali.

4. Nel caso l'impresa ricorra ad un data warehouse aziendale, per finalità di analisi e di reportistica, le procedure di estrazione dei dati, di controllo e di caricamento negli archivi accentrati – al pari dell'attività di utilizzo dei dati – sono documentati al fine di consentire la verifica della qualità delle informazioni.

5. Le procedure di gestione e aggregazione dei dati sono documentate, con indicazione specifica delle circostanze in cui è consentita l'immissione manuale o rettifica dei dati aziendali.

6. I processi di acquisizione dei dati da strutture esterne sono documentati e presidiati.

7. I dati sono conservati con granularità adeguata a consentire le diverse analisi e aggregazione richieste dalle possibili procedure di utilizzo."

8. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le imprese preparano un piano di implementazione entro il 31 ottobre 2014.

Art. 9.

Modifiche all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole: "ove applicabile," sono inserite le parole: "e della valutazione attuale e prospettica dei rischi a livello di gruppo che la capogruppo svolge ai sensi dell'art. 27, comma 5," e le parole: "una funzione specifica per la produzione di tali dati e informazioni" sono sostituite dalle parole: "idonee misure di raccolta e di coordinamento tra i flussi informativi della vigilanza supplementare e quelli del gruppo assicurativo e della impresa";

b) al comma 2, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS".

Art. 10.

Modifiche all'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Al comma 1 dell'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, le parole: "alle dimensioni e all'attività dell'impresa" sono sostituite dalle parole: "alla natura, alla portata ed alla complessità dell'attività dell'impresa, nonché dei conseguenti rischi".

Art. 11.

Modifiche all'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Funzione di revisione interna).*

1. Le imprese istituiscono una funzione di revisione interna, incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e la necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.

2. La funzione di revisione interna deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la collocazione della funzione nell'ambito della struttura organizzativa deve essere tale da garantirne l'indipendenza e l'autonomia, affinché non ne sia compromessa l'obiettività di giudizio; la funzione di revisione interna non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative; ai soggetti preposti alla funzione di revisione interna non devono essere affidate responsabilità operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo;

b) agli incaricati della funzione deve essere consentita libertà di accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione relativa all'area aziendale oggetto di verifica, incluse le informazioni utili per la verifica dell'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate;

c) la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno;

d) la struttura dedicata deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dell'impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire. Gli addetti alla struttura devono possedere competenze specialistiche e deve esserne curato l'aggiornamento professionale.

3. La funzione di revisione interna uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica:

a) i processi gestionali e le procedure organizzative;

b) la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;

c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;

d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;

e) l'efficienza dei controlli svolti sulle attività esternalizzate.

4. Durante l'esecuzione dell'attività di audit e in sede di valutazione e segnalazione delle relative risultanze, la funzione di revisione interna svolge i compiti ad essa assegnati con autonomia ed obiettività di giudizio, in modo da preservare la propria indipendenza e imparzialità, in coerenza con le direttive a tal fine definite dall'organo amministrativo.

5. La revisione interna si conclude con l'attività di follow-up, consistente nella verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema."

Art. 12.

Inserimento dell'art. 15-bis *- Responsabile della funzione di revisione interna, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.*

1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 15, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis (Responsabile della funzione di revisione interna).*

1. Il responsabile della funzione è nominato e revocato dall'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale e, ove presente, anche il Comitato di Controllo Interno, e soddisfa i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 5, comma 2 lettera *l)*. I compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti ed approvati con delibera dell'organo amministrativo, che ne fissa anche poteri, responsabilità e modalità di reportistica all' organo amministrativo stesso.

2. Il responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa.

3. Il responsabile della funzione di revisione interna pianifica annualmente l'attività in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente a revisione. Tale piano e il relativo livello di priorità deve essere coerente con i principali rischi cui l'impresa è esposta. La programmazione degli interventi di verifica tiene conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli già eseguiti sia di eventuali nuovi rischi identificati. Il piano include anche attività di verifica delle componenti del sistema dei controlli interni ed in particolare del flusso informativo e del sistema informatico. Il piano di audit è approvato dall'organo amministrativo ed individua, almeno, le attività a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento è seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono definiti in modo da fronteggiare le esigenze impreviste.

4. Ove necessario, potranno essere effettuate verifiche non previste dal piano di audit.

5. A seguito dell'analisi sull'attività oggetto di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna procede, secondo le modalità e la periodicità fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo amministrativo, all'alta direzione ed all'organo di controllo, la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravità. I rapporti di audit devono essere obiettivi, chiari, concisi, tempestivi, contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate, riportando raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione e sono conservati presso la sede della società. Le risultanze della specifica area oggetto di controllo sono altresì comunicate al responsabile della funzione interessata dall'attività di revisione.

6. Il responsabile della funzione di revisione interna presenta, almeno annualmente, una relazione all'organo amministrativo sull'attività svolta che riepiloga tutte le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza o carenze rilevate e le raccomandazioni formulate per la loro rimozione; nella relazione riepilogativa devono essere inclusi anche gli interventi di follow-up con indicazione degli esiti delle verifiche di cui all'art. 15, comma 5, dei soggetti e/o funzioni designati per la rimozione, del tipo, dell'efficacia e della tempistica dell'intervento da essi effettuato per rimuovere le criticità inizialmente rilevate."

Art. 13.

Modifiche all'art. 16 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Al comma 1 dell'art. 16 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, le parole: "le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative" sono sostituite dalle parole: "la ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa".

Art. 14.

Modifiche all'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Obiettivi del sistema di gestione dei rischi).*

1. Il sistema di gestione dei rischi di cui si dota l'impresa include le strategie, i processi, le procedure anche di reportistica necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e segnalare su base continuativa i rischi attuali e prospettici a livello individuale e aggregato cui l'impresa è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze.

2. Al fine di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali, i rischi cui sono esposte, le imprese si dotano di un adeguato sistema di gestione dei rischi, in linea con la politica di gestione del rischio, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività esercitata, che consenta la identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi, con particolare attenzione a quelli maggiormente significativi; per tali si intendono i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

3. Le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi sono definite e implementate avendo a riferimento la visione integrata delle attività e delle passività di bilancio, considerando che lo sviluppo di tecniche e modelli di asset–liability management è fondamentale per la corretta comprensione e la gestione delle esposizioni al rischio che possono derivare dalle interrelazioni e dal mancato equilibrio tra attività e passività. La politica di gestione dei rischi considera altresì il rischio derivante dagli investimenti, ivi incluso quello di liquidità, tenuto conto del cd. prudent person principle che, per gli obiettivi di cui al comma 1, è alla base delle scelte degli investimenti dell'impresa.

4. Le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo devono tener conto degli obiettivi strategici dell'impresa ed essere coerenti con la politica di gestione dei rischi di cui al precedente comma 2. Ai fini della gestione del rischio operativo, le imprese individuano adeguate metodologie di analisi che tengano conto anche dell'insorgenza di eventi esterni."

Art. 15.

Modifiche all'art. 19 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 19 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Individuazione dei rischi).*

1. Le imprese provvedono a definire le categorie di rischio in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, in un'ottica attuale e prospettica. La catalogazione include almeno i seguenti rischi:

a) rischio di assunzione: il rischio derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione, associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tariffazione e selezione dei rischi, all'andamento sfavorevole della sinistralità effettiva rispetto a quella stimata;

b) rischio di riservazione: il rischio legato alla quantificazione di riserve tecniche non sufficienti rispetto agli impegni assunti verso assicurati e danneggiati;

c) rischio di mercato: il rischio di perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili;

d) rischio di credito: il rischio legato all'inadempimento contrattuale degli emittenti degli strumenti finanziari, dei riassicuratori, degli intermediari e di altre controparti;

e) rischio di liquidità: il rischio di non poter adempiere alle obbligazioni verso gli assicurati e altri creditori a causa della difficoltà a trasformare gli investimenti in liquidità senza subire perdite;

f) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, inclusi quelli utilizzati per la vendita a distanza, o da eventi esterni, quali la frode o l'attività dei fornitori di servizi;

g) rischio legato all'appartenenza al gruppo: rischio di "contagio", inteso come rischio che, a seguito dei rapporti intercorrenti dall'impresa con le altre entità del gruppo, situazioni di difficoltà che insorgono in un'entità del medesimo gruppo possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibilità dell'impresa stessa; rischio di conflitto di interessi;

h) rischio di non conformità alle norme: il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali;

i) rischio reputazionale: il rischio di deterioramento dell'immagine aziendale e di aumento della conflittualità con gli assicurati, dovuto anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al collocamento di polizze non adeguate o al comportamento della rete di vendita.

2. Le imprese raccolgono in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici, a cui sono esposte e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.

3. Le imprese devono essere in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, di comprendere la natura dei rischi individuati, la loro origine, la loro possibile aggregazione e correlazione, la possibilità o necessità di controllarli e gli effetti che ne possono derivare, sia in termini di perdite che di opportunità.

4. Le imprese definiscono procedure in grado di evidenziare con tempestività l'insorgere di rischi che possono compromettere l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, danneggiare la situazione patrimoniale ed economica o implicare il superamento delle soglie di tolleranza fissate. Per le maggiori fonti di rischio identificate l'impresa predispone adeguati piani di emergenza che dovranno essere rivisti, aggiornati periodicamente, valutandone l'efficacia e comunque con cadenza almeno annuale, ed approvati dall'organo amministrativo."

Art. 16.

Inserimento dell'art. 19-bis *- Valutazione dei rischi, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008*

1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 12, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-*bis (Valutazione dei rischi).*

1. Le imprese valutano i rischi cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica almeno con cadenza annuale e, comunque, ogni volta che si presentino circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio, secondo quanto disposto nella politica di valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, le imprese definiscono un processo di analisi dei rischi che include sia una valutazione qualitativa sia, per quelli quantificabili, l'adozione di metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio, inclusi, ove appropriati, sistemi di determinazione dell'ammontare della massima perdita potenziale. Ove possibile, le imprese considerano le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.

3. I processi di valutazione dei rischi sono effettuati su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessità dell'attività dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione è posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.

4. Le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.

5. Gli esiti delle valutazioni, unitamente alle metodologie utilizzate, sono trasmessi all'organo amministrativo che, dopo averli discussi e approvati, li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto."

Art. 17.

Modifiche all'art. 20 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 20 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è modificato come segue:

a) alla rubrica, dopo la parola: "test" sono inserite le parole: "ed altri strumenti di analisi";

b) al comma 1, dopo la parola: "19" è inserita la parola: "bis", dopo le parole: "analisi prospettiche" sono inserite le parole: "qualitative e" e dopo la parola: "quantitative" è inserita la parola: "anche";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le analisi quantitative, basate su modelli deterministici o stocastici, sono disegnate e sviluppate in coerenza con la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività di impresa e ripetute con la frequenza resa necessaria dal tipo di rischio, dall'evoluzione della natura, della portata e della complessità dell'attività dell'impresa e del contesto di mercato, e in ogni caso con cadenza almeno annuale.";

d) al comma 3, le parole: "degli stress test" sono sostituite dalle parole: "delle analisi qualitative e quantitative" e dopo le parole: "ipotesi sottostanti" sono inserite le parole: "e alle metodologie utilizzate";

e) al comma 5, le parole: "stress test standardizzati" sono sostituite dalle parole: "analisi qualitative o quantitative standardizzate".

Art. 18.

Modifiche all'art. 21 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 21 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Funzione di risk management).*

1. L' impresa istituisce una funzione di risk management, proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa stessa, che:

a) concorre alla definizione della politica di gestione del rischio e definisce i criteri e le relative metodologie di misurazione dei rischi, svolge le relative valutazioni e ne trasmette gli esiti all'organo amministrativo. Quest'ultimo, dopo averli discussi e approvati, li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *e)*;

b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;

c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;

d) effettua le valutazioni, di cui all'art. 19 bis, del profilo di rischio dell'impresa e segnala all'organo amministrativo i rischi individuati come maggiormente significativi di cui all'art. 18, comma 2, ultimo periodo, anche in termini potenziali;

e) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;

f) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dalla impresa e concorre all'effettuazione delle analisi quantitative di cui all'art. 20;

g) monitora l'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale di rischio dell'impresa nel suo complesso.

2. L'istituzione della funzione di risk management è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate, in coerenza con il documento approvato dall'organo amministrativo di cui all'art. 5, comma 2 lettera *j)*.

3. La collocazione organizzativa della funzione di risk management è lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Le imprese costituiscono la funzione di risk management in forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse. La funzione di risk management, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di risk management deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.

4. Il collegamento tra la funzione di risk management e le funzioni di revisione interna e di compliance è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.

5. La funzione di risk management è comunque separata dalla funzione di revisione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte di quest'ultima."

Art. 19.

Inserimento dell'art. 21-bis *- Responsabile della funzione di risk management nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.*

1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 21, è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-*bis (Responsabile della funzione di risk management)*.

1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'art. 21, comma 3, le imprese nominano un responsabile della funzione di risk management che soddisfa i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 5, comma 2, lettera *l)*. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.

2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

3. Il responsabile della funzione presenta, una volta all'anno, all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono identificati i principali rischi cui l'impresa è esposta e le proposte che intende effettuare in relazione ai rischi stessi. La programmazione tiene conto anche delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti e di eventuali nuovi rischi.

4. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta all'anno, una relazione all'organo amministrativo sull'adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione dei rischi, delle metodologie e dei modelli utilizzati per il presidio dei rischi stessi, sull'attività svolta, sulle valutazioni effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi, qualora effettuati."

Art. 20.

Inserimento dell'art. 21-ter *- Esternalizzazione della funzione di risk management, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.*

1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 21 bis, è inserito il seguente:

«Art. 21-*ter (Esternalizzazione della funzione di risk management).*

1. Le imprese nelle quali, per la natura e per la ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, l'istituzione di una specifica funzione di risk management non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione nel rispetto delle condizioni di cui al Capo VIII.

2. Le attività relative alla funzione di risk management possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:

a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;

b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le attività della funzione di risk management definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto al profilo di rischio della singola impresa."

Art. 21.

Modifiche all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: "dimensione e complessità dell'attività" sono sostituite dalle parole: "alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La collocazione organizzativa della funzione di compliance è lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Le imprese costituiscono la funzione compliance in forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza dei compiti e prevengano conflitti di interesse. La funzione di compliance, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di compliance deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.";

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 8, le parole: "della stessa" sono sostituite dalle parole: "di quest'ultima".

Art. 22.

Modifiche all'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: "in possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza ed autorevolezza" sono sostituite dalle parole: "che soddisfi i requisiti di idoneità alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 5, comma 2 lettera l";

b) al comma 2, le parole: "dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative" sono sostituite dalle parole: "dalla natura, dalla portata e dalla complessità delle attività dell'impresa";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: "2 bis. Il responsabile della funzione presenta annualmente all'organo amministrativo un programma di attività in cui sono indicati gli interventi che intende eseguire relativamente al rischio di non conformità alle norme. La programmazione degli interventi tiene conto sia delle carenze eventualmente riscontrate nei controlli precedenti sia di eventuali nuovi rischi.";

d) dopo il comma 2 bis, è inserito il seguente comma: "2 ter. Ove necessario potranno essere effettuate verifiche non previste nel programma di attività.";

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta l'anno, una relazione all'organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dall'impresa per la gestione del rischio di non conformità alle norme, sull'attività svolta, sulle verifiche effettuate, sui risultati emersi e sulle criticità riscontrate, dando conto dello stato di implementazione dei relativi interventi migliorativi, qualora effettuati.".

Art. 23.

Modifiche all'art. 25 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Al comma 1, dell'art. 25 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, le parole: "le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative" sono sostituite dalle parole: "la natura e per la ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa".

Art. 24.

Modifiche all'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo).*

1. Fermo restando che ciascuna impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia appartenente al gruppo assicurativo si dota di un sistema di controllo e gestione dei rischi secondo le disposizioni di cui ai Capi III, IV e V, la capogruppo dota il gruppo assicurativo di un sistema di controlli interni e di gestione dei rischi, coerente con i requisiti di governance di gruppo, idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso che sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

2. Resta impregiudicata la responsabilità dell'organo amministrativo di ciascuna impresa del gruppo assicurativo relativamente alla propria governance, al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi dell'impresa stessa.

3. In particolare, sono previste:

a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento, anche informativo, tra le società appartenenti al gruppo assicurativo e la capogruppo per tutte le aree di attività;

b) meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;

c) meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;

d) procedure di segnalazione e contabili che consentano l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni tra entità del gruppo assicurativo;

e) procedure che assicurino la coerenza tra i dati e le informazioni prodotti ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare e quelli prodotti ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo;

f) la definizione dei compiti e delle responsabilità delle diverse unità deputate al controllo, ivi inclusa quella deputata alla gestione dei rischi all'interno del gruppo assicurativo e i meccanismi di coordinamento;

g) procedure idonee a garantire in modo accentrato la identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.

4. Nel sistema di gestione dei rischi del gruppo, la capogruppo deve garantire che la politica della gestione del rischio a livello di gruppo assicurativo sia attuata in modo coerente e continuativo all'interno dell'intero gruppo, tenendo conto dei rischi di ciascuna impresa ricompresa nel perimetro della vigilanza supplementare nonché delle reciproche interdipendenze, in particolare:

dei rischi reputazionali, di quelli derivanti da operazioni infragruppo, di concentrazione, incluso il rischio di contagio, a livello di gruppo;

delle interdipendenze tra rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività assicurativa in imprese e in giurisdizioni differenti;

dei rischi derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi ricomprese nel perimetro della vigilanza supplementare;

dei rischi derivanti da imprese non soggette a normativa di settore ricomprese nel perimetro della vigilanza supplementare;

dei rischi derivanti da altre imprese soggette a specifica normativa di settore ricomprese nel perimetro della vigilanza supplementare.

5. La capogruppo, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 4, valuta, con cadenza almeno annuale, i rischi cui il gruppo assicurativo è esposto in un'ottica attuale e prospettica. Gli esiti delle valutazioni, unitamente alle metodologie utilizzate, sono trasmessi all'organo amministrativo che, dopo averli discussi e approvati, li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Definisce altresì un processo per la valutazione prospettica dei rischi a livello di gruppo assicurativo, che includa anche quelli derivanti da imprese incluse nel perimetro della vigilanza supplementare, ivi compresi i rischi derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, non soggette a normative di settore e da altre imprese soggette a specifica normativa di settore. Detta valutazione tiene conto delle interdipendenze tra i rischi.

6. La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo assicurativo i criteri di identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo all'interno del gruppo assicurativo.

7. Al fine di verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo assicurativo agli indirizzi della capogruppo e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, la capogruppo si attiva affinché siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle società che compongono il gruppo assicurativo, anche mediante la funzione di revisione interna delle stesse.

8. Le metodologie di valutazione dei rischi a livello di gruppo assicurativo, le ipotesi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.

9. La capogruppo informa tempestivamente l'IVASS dei casi in cui specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le società estere del gruppo assicurativo ostino al rispetto delle disposizioni del presente Capo."

Art. 25.

Modifiche al Capo VII del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Alla rubrica del Capo VII del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS".

Art. 26.

Modifiche all'art. 28 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 28 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è modificato come segue:

a) alla rubrica, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS";

b) al comma 1, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di nomina, le imprese comunicano di aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei responsabili delle funzioni e nei casi di esternalizzazione di tali funzioni all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo, del referente interno o del responsabile delle attività di controllo per le attività esternalizzate, secondo quanto indicato nella politica aziendale in materia.";

c) al comma 2, le parole: "all'ISVAP la seguente documentazione" sono sostituite dalle parole: "all'IVASS una relazione";

d) la lettera *a)* del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) sul sistema dei controlli interni, che descriva il sistema dei controlli interni nel suo complesso, ivi incluse le principali procedure che lo costituiscono, illustrando altresì le iniziative eventualmente intraprese nell'esercizio o le modifiche apportate, le attività di revisione interna svolte, le eventuali carenze segnalate e le azioni correttive adottate. Tale relazione dovrà altresì contenere informazioni sulla struttura organizzativa dell'impresa, di cui all'art. 5, comma 3, con particolare riguardo a:

composizione e nomina dell'organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (procedure di nomina, amministratori esecutivi e non esecutivi, amministratori indipendenti e processi di valutazione del requisito di indipendenza, numero degli incarichi di ciascun amministratore in altre società, requisiti di onorabilità e professionalità e specifiche competenze professionali di ciascun amministratore);

ruolo dell'organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (compiti e responsabilità, modalità di svolgimento dei lavori, numero delle riunioni, grado di partecipazione alle riunioni, attività svolta per l'assolvimento dei compiti assegnati dal presente regolamento, soprattutto in materia di definizione delle strategie e loro revisione periodica);

modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell'organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalità degli amministratori rispetto all'operatività e al profilo di rischio dell'impresa;

deleghe conferite dall'organo amministrativo, con indicazione delle modalità di controllo sui poteri delegati (linee di reporting);

criteri seguiti per la definizione della politica di remunerazione, con illustrazione dell'informativa che l'organo amministrativo è tenuto a fornire all'assemblea ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011;

misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali è chiamato a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse;

composizione, ruoli, organizzazione, responsabilità e nominativo del responsabile della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance, anche nel caso in cui tali funzioni siano state esternalizzate, incluse le informazioni sulle politiche e sulle procedure stabilite per assicurare che i soggetti responsabili delle predette funzioni ed il referente interno o responsabile delle attività di controllo sulle suddette attività, in caso di esternalizzazione all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo, soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità;

rappresentazione della struttura riferita non solo al gruppo assicurativo ma anche a tutti i soggetti richiamati, come controparti di operazioni infragruppo, dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008, degli assetti proprietari e rapporti con gli azionisti;

le modifiche eventualmente apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe già comunicati all'IVASS;

e) la lettera *b)* del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) sul sistema di gestione dei rischi dell'impresa che illustri:

le strategie, i processi e le procedure di segnalazione, interne ed esterne, nonché le modalità adottate per individuare, misurare, monitorare, documentare, gestire e segnalare efficacemente, su base continuativa i rischi a livello individuale e aggregato cui l'impresa è o potrebbe essere esposta;

le modalità con cui il sistema di gestione dei rischi, compresa la funzione di risk management, è attuato e integrato nei processi decisionali dell'impresa nonché le modalità con cui l'impresa dà esecuzione ai principi che supportano la politica degli investimenti e che sono alla base del sistema di gestione del rischio di investimento, di cui al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011.";

f) la lettera *c)* del comma 2 è soppressa.

Art. 27.

*Inserimento dell'art. 28-*bis *- Relazione della Capogruppo – comunicazione all'IVASS, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.*

1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 28, è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis (Relazione della Capogruppo – comunicazione all'IVASS).*

1. La capogruppo, unitamente al bilancio, in qualità di responsabile dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, invia all'IVASS una relazione che illustri:

a) le direttive impartite alle società del gruppo nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento;

b) i sistemi di coordinamento tra gli organi sociali e le funzioni di risk management, compliance e revisione interna del gruppo e tra questi e i relativi organi e funzioni delle singole imprese del gruppo assicurativo;

c) i sistemi di controllo interno e le procedure di gestione dei rischi adottate ai sensi dell'art. 87 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione in materia di controllo interno e gestione dei rischi, inclusi gli esiti degli accertamenti effettuati sulle società del gruppo;

d) i provvedimenti adottati per dare attuazione alle disposizioni impartite dall'IVASS in materia di gruppo assicurativo;

e) gli esiti delle attività di verifica volte ad accertare l'adempimento da parte delle singole imprese componenti il gruppo assicurativo dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell'IVASS;

f) le modalità con cui i sistemi dei controlli interni e di gestione dei rischi nonché le procedure di reportistica, interne ed esterne, sono attuate in modo coerente in tutte le imprese del gruppo e come le procedure stesse si relazionano con il flusso informativo proveniente dalle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare.

2. La relazione di cui al comma 1 è previamente sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo."

Art. 28.

Modifiche all'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente lettera: "a *bis)* i criteri per la qualificazione delle attività come essenziali o importanti, in aggiunta a quanto previsto dalle definizione del presente Regolamento";

b) alla lettera *c)* del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la frequenza delle stesse";

c) dopo la lettera *c)* del comma 1 è aggiunta la seguente: "c-*bis*) i piani di emergenza dell'impresa e le relative procedure, ivi incluse le strategie di uscita nei casi di esternalizzazioni di funzioni e attività essenziali o importanti.".

Art. 29.

Modifiche all'art. 32 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Al comma 1, dell'art. 32 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo la parola "soddisfatte" è inserita la parola: "almeno".

Art. 30.

Modifiche all'art. 33 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Al comma 3, dell'art. 33 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo le parole: "management e compliance," sono inserite le parole: "sia all'interno che all'esterno del gruppo assicurativo," e le parole "adeguate caratteristiche di autorevolezza e indipendenza" sono sostituite dalle parole: "adeguati requisiti di idoneità alla carica così come definiti dalla politica di cui all'art. 5, comma 2, lettera l)".

Art. 31.

Modifiche all'art. 34 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L'art. 34 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è modificato come segue:

a) alla rubrica, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS";

b) al comma 1, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS";

c) al comma 2, le parole: "dimensione e" sono sostituite dalle parole: "natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa nonché" e la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS".

Art. 32.

Modifiche alla Sezione II del Capo VIII del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Alla rubrica della Sezione II del Capo VIII del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, la parola: “ISVAP” è sostituita dalla parola: “IVASS”.

Art. 33.

Modifiche all’art. 35 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Al comma 1, dell’art. 35 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, la parola: “1” è sostituita dalla parola: “2”.

Art. 34.

Modifiche all’art. 36 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L’art. 36 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, è sostituito dal seguente:

«Art. 36 *(Comunicazioni in caso di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di risk management e di compliance)*.

1. Nel caso di esternalizzazione della funzione di revisione interna, di risk management e di compliance, le imprese ne danno preventiva comunicazione all’IVASS, almeno sessanta giorni prima della esecuzione del contratto, allegando la bozza del contratto stesso e comunicando ogni altro elemento informativo che consenta di valutare il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed affidabilità nonché la sussistenza dei presupposti per il pieno esercizio dell’attività di vigilanza, anche ispettiva, da parte dell’IVASS. Dovrà altresì essere comunicato il nominativo del referente interno o del responsabile delle attività di controllo sulle funzioni esternalizzate comprensivo delle informazioni di cui all’art. 33, comma 3.

2. Le imprese comunicano tempestivamente all’IVASS se in corso di contratto sono intervenuti cambiamenti rilevanti in merito al fornitore che incidono sul servizio.

3. Le imprese comunicano all’IVASS la cessazione del contratto di esternalizzazione, allegando una relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell’attività o di affidamento ad un altro fornitore, fornendo, in tale ultimo caso, le informazioni di cui al comma 1.”

Art. 35.

Modifiche all’art. 37 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. Al comma 1, dell’art. 37 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, la parola: “ISVAP” è sostituita dalla parola: “IVASS” e la parola: “2” è sostituita dalla parola: “3”.

Art. 36.

Abrogazione dell’art. 38 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L’art. 38 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 è abrogato.

Art. 37.

Modifiche agli allegati 1, 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

1. L’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 è sostituito con l’allegato A di cui al presente Provvedimento, denominato “Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimale”.

2. L’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 è sostituito con l’allegato B di cui al presente Provvedimento, denominato “Modello di comunicazione per l’esternalizzazione di attività essenziali o importanti”.

3. L’allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 è sostituito con l’allegato C di cui al presente Provvedimento, denominato “Prospetto di comunicazione per l’esternalizzazione di attività diverse da quelle essenziali o importanti”.

4. L’allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 è soppresso.

Art. 38.

Modifiche all’art. 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Alla lettera *m)* del comma 1 dell’art. 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: “ISVAP o Autorità” sono inserite le parole: “ovvero ‘IVASS’: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135”.

Art. 39.

Modifiche all’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, è modificato come segue:

f) al comma 1, le parole: “dimensione, della natura e della complessità dell’attività svolta” sono sostituite dalle parole: “natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività aziendale svolta” e sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad una adeguata diversificazione e dispersione degli stessi”;

g) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “1 bis. Nel caso sussista un conflitto di interessi nell’attività di investimento, l’impresa assicura che l’investimento sia effettuato nel miglior interesse degli assicurati e dei beneficiari.”.

Art. 40.

Modifiche all'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, è modificato come segue:

a) alla lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: "organo amministrativo" sono inserite le parole: ", tenendo conto anche del contesto del mercato finanziario";

b) al punto 2) della lettera *e)* del comma 1, le parole: "dei rating" sono sostituite dalle parole: "della valutazione del merito di credito".

Art. 41.

Modifiche all'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, è modificato come segue:

c) al comma 1, le parole: "dimensione, della natura e complessità dell'attività svolta" sono sostituite dalle parole: "natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta";

d) alla lettera *e)* del comma 1, dopo le parole: "degli investimenti" sono inserite le parole: ", ivi inclusa l'indicazione delle condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attivi".

Art. 42.

Modifiche all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola: "dimensione" è sostituita dalla parola: "portata";

b) al comma 2, dopo le parole: "maggiormente rischiose" sono inserite le parole: "o di natura non ricorrente";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2bis. Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, l'impresa assicura la piena comprensione dei rischi dell'investimento e l'allineamento dei propri interessi con quelli del soggetto erogatore o promotore degli strumenti.";

d) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma: "2 ter. Prima di realizzare ogni attività d'investimento di natura occasionale, le imprese devono valutare almeno la propria capacità di gestire l'investimento, i rischi specifici ad esso correlati, la sua coerenza con gli interessi dei beneficiari e degli assicurati, nonché l'impatto dell'investimento sulla qualità, sicurezza, liquidità, redditività e disponibilità dell'intero portafoglio gestito.";

e) al comma 3, primo periodo, le parole: "dei rating" sono sostituite dalle parole: "di informazioni fornite da soggetti terzi, quali istituzioni finanziarie, gestori di capitali e agenzie di rating del credito" e, dopo la parola: "adottano" è inserita la parola: "propri";

f) al comma 3, secondo periodo, le parole: "tengono altresì conto" sono sostituite dalle parole: "definiscono i principali indicatori del rischio tenendo conto della propria politica di gestione dei rischi d'investimento, della strategia d'impresa e".

Art. 43.

Modifiche all'art. 12 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 12 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, le parole: "concorre a definire" sono sostituite dalla parola: "definisce" e, dopo le parole: "attività finanziarie" sono inserite le parole: "e del relativo grado di sicurezza".

Art. 44.

Modifiche all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "di cui all'art. 4";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2 bis. Quando l'impresa ricorre a strumenti finanziari derivati per contribuire a ridurre i rischi o per agevolare la gestione efficace del portafoglio, come definita all'art. 33, dispone di evidenze che comprovino l'effettivo trasferimento dei rischi o il miglioramento del livello di qualità, sicurezza, liquidità o profittabilità del portafoglio stesso attraverso l'utilizzo di detti derivati.";

c) alla lettera *b)* del comma 3, le parole: "con rating investment grade" sono sostituite dalle parole: "classificate di qualità creditizia adeguata (investment grade)".

Art. 45.

Modifiche all'art. 16 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Al comma 1 dell'art. 16 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: "proprietà dell'impresa" sono inserite le parole: ". Fermi restando i principi generali di cui al precedente art. 4," e le parole: "nonché dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad una loro adeguata diversificazione e dispersione" sono sostituite dalle parole: ", ivi inclusa la natura e la durata delle stesse".

Art. 46.

Modifiche all'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo la classe di attività A1.2c), è inserita la seguente classe di attività: "A1.2d) Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,

anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. La classe comprende le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro imprese. Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.";

b) al comma 1, dopo la classe di attività A1.8), è inserita la seguente classe di attività: "A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. La classe comprende anche i titoli di debito rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla classe A1.2d). Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.";

c) al comma 1, penultimo periodo della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo le parole: "fonti energetiche" sono inserite le parole: "ed al 3% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al precedente punto A1.2d) o A1.9)."

Art. 47.

Modifiche all'art. 21 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 21 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) al primo trattino della lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: "limiti di tempo," sono inserite le parole: "A1.2d)," e, dopo le parole: "A1.5)," sono inserite le parole: "A1.9,";

b) alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: "limiti di tempo," sono inserite le parole: "A1.2d),", dopo le parole: "A1.3)," sono inserite le parole: "A1.9)," e sono aggiunte, in fine, le parole: "Con riguardo alle classi A1.2d) e A1.9), ai fini di detto limite si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.";

c) al comma 2, dopo le parole: "classi A1.2b)," sono inserite le parole: "A1.2d),".

Art. 48.

Modifiche all'art. 22 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. Al comma 1, dell'art. 22 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: "proprietà dell'impresa" sono inserite le parole: ". Fermi restando i principi generali di cui al precedente art. 4," e le parole: "nonché dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad una loro adeguata diversificazione e dispersione" sono sostituite dalle parole: ", ivi inclusa la natura e la durata delle stesse".

Art. 49.

Modifiche all'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo la classe di attività A1.2c), è inserita la seguente classe di attività: "A1.2d) Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. La classe comprende le obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro imprese. Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.";

b) al comma 1, dopo la classe di attività A1.8), è inserita la seguente classe di attività: "A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli. La classe comprende operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente punto A1.2d). Gli strumenti finanziari inclusi nella presente classe non sono soggetti ai requisiti di rating previsti per i titoli di cartolarizzazione di cui al precedente punto A1). Tali attività sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.";

c) al comma 1, terzultimo periodo della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo le parole: "fonti energetiche" sono inserite le parole: "ed al 3% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al precedente punto A1.2d) o A1.9)."

Art. 50.

Modifiche all'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) al primo trattino della lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: "limiti di tempo," sono inserite le parole: "A1.2d)," e dopo le parole: "A1.5)," sono inserite le parole: "A1.9,";

b) alla lettera *b)* del comma 1, dopo le parole: “limiti di tempo,” sono inserite le parole: “A1.2d),”, dopo le parole: “A1.3),” sono inserite le parole: “A1.9),” e sono aggiunte, in fine, le parole: “Con riguardo alle classi A1.2d) e A1.9), ai fini di detto limite si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione.”.

c) al comma 2, dopo le parole: “classi A1.2b),” sono inserite le parole: “A1.2d),”.

Art. 51.

Modifiche all’allegato 3 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L’allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) il modello 1 “Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto” è sostituito con il modello riportato nell’allegato A.1 al Provvedimento;

b) il modello 2 “Prospetto trimestrale delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all’art. 41, commi 1 e 2 del decreto” è sostituito con il modello riportato nell’allegato A.2 al Provvedimento;

c) il modello 3 “Prospetto trimestrale degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe “D.II” dello Stato Patrimoniale” è sostituito con il modello riportato nell’allegato A.3 al Provvedimento;

d) il modello 4 “Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 37 del decreto” è sostituito con il modello riportato nell’allegato A.4 al Provvedimento.

Art. 52.

Modifiche all’allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011

1. L’allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 è modificato come segue:

a) il modello 1 “Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami vita da allegare al bilancio di esercizio” è sostituito con il modello riportato nell’allegato B.1 al Provvedimento;

b) il modello 2 “Prospetto dimostrativo delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative alla classe “D.I” dello stato patrimoniale per i contratti di cui all’art. 41, commi 1 e 2 del decreto” è sostituito con il modello riportato nell’allegato B.2 al Provvedimento;

c) il modello 3 “Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe “D.II” dello Stato Patrimoniale” è sostituito con il modello riportato nell’allegato B.3 al Provvedimento”;

d) il modello 4 “Prospetto dimostrativo delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami danni da allegare al bilancio di esercizio” è sostituito con il modello riportato nell’allegato B.4 al Provvedimento.

Art. 53.

Modifiche all’art. 6 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008

1. L’art. 6 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, è modificato come segue:

a) il comma 5 è abrogato;

b) il comma 6 è abrogato.

Art. 54.

Modifiche alla Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006

1. Dalla Sezione I “Procedimenti di vigilanza ad iniziativa di parte”, della Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, il Procedimento n. 47 “Affidamento in outsourcing dell’attività di revisione interna” è eliminato.

Art. 55.

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.

Art. 56.

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli articoli da 1 a 37, recanti modifiche al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, l’art. 53, recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, e l’art. 54, recante modifiche alla Tabella allegata al Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, entrano in vigoreil 30 giugno 2014.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 4, 16 e 24, nella parte in cui modificano gli articoli 5, 19 bis, comma 5, e 27, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, entro il 31 dicembre 2014.

Roma, 15 aprile 2014

p. il Direttorio Integrato
Il Presidente
ROSSI

ALLEGATO *A*

ALLEGATO 1

Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimale[1]

Ciascuna politica definita dall'organo amministrativo deve fissare con chiarezza quantomeno:

- gli obiettivi perseguiti dalla politica;
- i compiti da svolgere e la persona responsabile di tali compiti;
- i processi e le procedure di segnalazione da applicare;
- l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni di risk management, compliance e revisione interna, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti.

Di seguito vengono indicati i contenuti minimali richiesti nelle politiche d'indirizzo definite dall'organo amministrativo:

***Politica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità**:*

a) descrizione delle procedure di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica dei componenti l'organo amministrativo e di controllo e dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei responsabili delle funzioni di risk management, revisione interna e compliance e dei referenti interni nonché dei responsabili delle attività di controllo sulle funzioni esternalizzate, qualora le predette funzioni siano state esternalizzate rispettivamente all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo;

b) descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità;

c) una descrizione delle procedure riguardanti la professionalità e l'onorabilità per la valutazione di altri collaboratori rilevanti non soggetti, per disposizioni normative, al possesso dei requisiti in parola; ciò sia al momento di valutare la loro idoneità a ricoprire una posizione rilevante, sia nel continuo.

Politica di gestione dei rischi

a) definizione delle categorie di rischio, anche tenuto conto della catalogazione di cui all'articolo 19 del regolamento, e i metodi per misurare i rischi;

b) definizione di come l'impresa gestisce ciascuna categoria o area di rischio e della eventuale aggregazione di rischi;

c) specificazione dei limiti di tolleranza del rischio all'interno di tutte le categorie di rischio rilevanti, in linea con la propensione globale di rischio dell'impresa;

d) indicazione sulla frequenza e sul contenuto degli stress test regolari e sulle situazioni particolari che richiedono specifici stress test.

*<u>Per gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e di riservazione</u>***:**

a) tipi e caratteristiche dell'attività di assicurazione (tipo di rischio assicurativo che l'impresa intende assumere)

b) modalità che si intendono seguire per garantire che la raccolta dei premi sia adeguata a coprire i sinistri previsti e le relative spese;

[1] Come sostituito dall'articolo 37 del Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014.

c) individuazione dei rischi derivanti dagli obblighi assicurativi dell'impresa comprese le opzioni incorporate;

d) il modo in cui l'impresa tiene conto delle limitazioni degli investimenti nel processo di progettazione di un prodotto assicurativo nuovo e procedura di calcolo del relativo premio;

e) modalità con cui l'impresa tiene conto della riassicurazione o di altre tecniche di mitigazione del rischio nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio.

Per gli aspetti connessi alla gestione del rischio operativo:

a) individuazione dei rischi operativi, in particolare quelli prevalenti, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta e valutazioni per attenuarli;

b) attività e processi interni per la gestione del rischio operativo, compreso il sistema informatico di supporto;

c) limiti di tolleranza al rischio rispetto alle principali aree di rischio operativo individuate;

Per gli aspetti connessi alla riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio:

a) individuazione del livello di trasferimento dei rischi adeguato ai limiti di rischio definiti dall'impresa stessa, nonché gli accordi di riassicurazione più adatti al profilo di rischio dell'impresa;

b) principi di selezione delle controparti di mitigazione e le procedure di valutazione e monitoraggio dell'affidabilità creditizia delle controparti riassicurative;

c) procedure di valutazione del trasferimento del rischio effettivo;

d) gestione della liquidità atta ad affrontare eventuali disallineamenti temporali tra liquidazioni dei sinistri e crediti nei confronti di riassicuratori.

Per gli aspetti di gestione delle attività e passività:

a) descrizione della procedura di individuazione e valutazione dei diversi tipi di disallineamento tra attività e passività, quantomeno in riferimento alle scadenze e alle valute;

b) descrizione delle tecniche di attenuazione del rischio da impiegare e dell'effetto previsto di dette tecniche sulla gestione delle attività e passività;

c) descrizione dei disallineamenti intenzionali consentiti;

d) modalità e frequenza delle verifiche normali e in condizioni di stress.

Per gli aspetti connessi alla gestione del rischio di liquidità:

a) procedure per determinare il livello di disallineamento tra entrate e uscite di cassa delle attività e delle passività, compresi i flussi di cassa previsti per le operazioni di assicurazione diretta e per le riassicurazioni;

b) considerazione del fabbisogno di liquidità globale a breve e medio termine, compresa una riserva di liquidità adeguata in caso di eventuali carenze;

c) considerazione del livello di monitoraggio delle attività liquide compresa la quantificazione dei costi potenziali;

d) individuazione degli strumenti di finanziamento alternativi e relativi costi;

e) considerazione dell'effetto dei nuovi affari sulla situazione della liquidità.

Politica di valutazione dei rischi

a) descrizione dei processi e procedure per lo svolgimento della valutazione attuale e prospettica dei rischi;

b) illustrazione della connessione tra il profilo di rischio dell'impresa, i livelli di tolleranza al rischio approvati e l'obiettivo di salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio lungo periodo;

c) informazioni sulla frequenza delle analisi quantitative e le relative motivazioni, sullo standard della qualità dei dati;

d) circostanze che comportano una nuova valutazione dei rischi.

Politica di revisione interna

a) termini e condizioni alle quali la funzione di revisione interna può essere chiamata ad esprimere un parere o a fornire assistenza o a svolgere compiti speciali;

b) eventuali norme sulle procedure interne che il responsabile della funzione deve seguire prima di informare l'IVASS;

c) eventuale indicazione di criteri di rotazione degli incarichi assegnati al personale della funzione.

Politica per il reporting destinato all'Autorità di Vigilanza

a) dettaglio delle unità operative responsabili della predisposizione, della revisione e della trasmissione del reporting all'Autorità di vigilanza;

b) procedure e tempistiche per il completamento degli obblighi di reporting, nonché per revisioni e approvazioni;

c) processi e presidi adottati per assicurare affidabilità, completezza e coerenza dei dati forniti, agevolando l'analisi ed il confronto nel corso degli anni.

ALLEGATO *B*

allegato2

Attività essenziali e importanti da esternalizzare

Impresa di assicurazione
Gruppo di appartenenza

Oggetto dell'attività esternalizzata
Data efficacia contratto
Durata dell'esternalizzazione
Corrispettivo

Fornitore : persone fisiche			
Cognome	Nome		Data di nascita
Comune di nascita		Provincia	Stato di nascita
Residenza	Domicilio		
Codice fiscale	Partita iva		
Numero totale addetti	Numero addetti preposti all'attività esternalizzata		

Fornitore : persone giuridiche		
Denominazione o ragione sociale		
Gruppo di appartenenza		
Sede		
Oggetto sociale		Capitale sociale
Codice fiscale	Partita IVA	
Numero totale addetti	Numero addetti preposti all'attività esternalizzata	

Luogo ove si svolgono le attività di esternalizzazione

Luogo di conservazione della documentazione relativa all'attività esternalizzata

ALLEGATO *C*

allegato 3

ELENCO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI, DIVERSI DA QUELLI ESSENZIALI O IMPORTANTI, ESTERNALIZZATI NELL'ESERCIZIO …………………..

IMPRESA DI ASSICURAZIONE: ____________________

GRUPPO DI APPARTENENZA: ____________________

N.	Attività/Servizi esternalizzati	Data sottoscrizione contratto	Data scadenza contratto	Corrispettivo delle prestazioni	OUTSOURCER								
					Denominazione	Gruppo di appartenenza	Sede legale	Codice Fiscale/ Partita IVA	Oggetto sociale	Totale addetti	N. addetti preposti allo svolgimento dell'attività/ servizi esternalizzati	Luogo dove vengono svolte le attività/servizi esternalizzati	Luogo dove viene conservata la documentazione inerente i servizi svolti
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Consistenza alla chiusura del …… trimestre	Consistenza alla chiusura del trimestre precedente
Riserve tecniche da coprire	9	10

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del …… trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		21	22	23	24
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		25	26	27	28
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		29	30	31	32
A.1.4	Quote di OICR armonizzati;		33	34	35	36
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	37	38	39	40
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		53	54	55	56
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multiraterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	525	526	527	528
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		57	58	59	60
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;	**20%**	61	62	63	64
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.3	Quote di OICR armonizzati;		77	78	79	80
A.3.4	Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi negoziate in un mercato regolamentato;	**5%**	81	82	83	84
	Totale A.3		85	86	87	88
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:		89	90	91	92
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	93	94	95	96
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo detenga direttamente e/o indirettamente più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta;		97	98	99	100

	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno stato membro;	**10%**	101	102	103	104
	Totale A.4	**40%**	109	110	111	112
A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario;		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario;		305	306	307	308
A.5.2a	Investimenti in quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi mobiliari riservati;		309	310	311	312
A.5.2b	Investimenti in Fondi mobiliari ed immobiliari speculativi;		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b	**5%**	317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**35%**	325	326	327	328
	TOTALE A		113	114	115	116
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		117	118	119	120
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		121	122	123	124
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		125	126	127	128
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		129	130	131	132
B.4	Anticipazioni su polizze;		133	134	135	136
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	**5%**	137	138	139	140
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	141	142	143	144
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		145	146	147	148
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio;		149	150	151	152
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		153	154	155	156
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	157	158	159	160
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		161	162	163	164
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		165	166	167	168
C.5	Interessi reversibili;	**5%**	169	170	171	172
	TOTALE C		173	174	175	176
	TOTALE B + C- C.3	**25%**	177	178	179	180
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	181	182	183	184
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 209/05;		185	186	187	188
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		189	190	191	192
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	193	194	195	196

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione

Allegato A al Modello 1

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

(valori in euro)

Valuta	Tasso di cambio (1)	Riserve tecniche	Attivi a copertura alla chiusura del ………. trimestre
Spazio Economico Europeo			
EURO			
Corona danese			
Corona svedese			
Sterlina Gran Bretagna			
Corona ceca			
Fiorino ungherese			
Litas lituano			
Zloty polacco			
Nuovo Leu Romeno			
Nuovo Lev Bulgaro			
Corona norvegese			
Corona islandese			
Franco del Liechtenstein			
Stati Terzi			
Franco svizzero			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 9 del prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche. Il totale delle attività corrisponde alla voce 189 del medesimo prospetto.

Allegato B al Modello 1

Attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

(valori in euro)

SEZIONE I - Contratti a premio unico (1)

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Durata residua contrattuale	Riserve tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura del ……… trimestre *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura del trimestre precedente
		TOTALE	1	2	3

SEZIONE II - Contratti di rendita vitalizia immediata (1)

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Riserve tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura del …………. trimestre *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura del trimestre precedente
	TOTALE	5	6	7
TOT. GENERALE (5)		8	9	10

(1) Vanno considerati i contratti di cui di cui all'art. 33, comma 4, d.lgs 209/05, per i quali l'impresa dispone di attività specifiche a copertura delle riserve tecniche limitatamente al periodo in cui è garantito un tasso di interesse superiore a quello previsto, per i contratti con garanzia finanziaria, dal Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 33 del d. lgs. 209/05.

(2) Va inserito il tasso di interesse garantito contrattualmente dall'impresa, ai sensi del Regolamento di cui all'art. 33, comma 1, del d. lgs. 209/05, limitatamente alle garanzie finanziarie collegate ad attività specifiche a copertura delle riserve tecniche.

(3) Va indicato l'intero importo delle riserve tecniche relativamente al periodo durante il quale è garantito il tasso di interesse richiamato nella precedente nota (2). Tali riserve sono ricomprese nell'importo di cui alla voce 9 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(4) Va indicato l'importo degli attivi, il cui ammontare non deve risultare inferiore a quello delle riserve tecniche esposto, che consentono di garantire il tasso di interesse di cui alla nota (2). Tali attivi sono ricompresi nell'importo di cui alla voce 189 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(5) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

______________________________ (**)

Il sottoscritto attuario incaricato ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 209/05 dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.

____

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

ALLEGATO *A2*

MODELLO 2

Società ____________________________

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE AI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 41, COMMI 1 E 2, DEL D. LGS. 209/05

Esercizio ______

SEZIONE II - Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni

N. ordine	Denominazione Fondo Interno	Alla chiusura del ………… trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura (1)	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
	TOTALE	7	8	9	10

SEZIONE III - Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento

N. ordine	Indice azionario o altro valore di riferimento	Alla chiusura del ………… trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
	TOTALE	11	12	13	14
	TOTALE GENERALE (2)	15	16	17	18

(1) Va indicato l'ammontare complessivo degli attivi presenti nella corrispondente gestione

(2) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle tre sezioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

____ (**)

Il sottoscritto attuario incaricato ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 209/05 dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.

____

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

ALLEGATO *A3*

MODELLO 3

Società ____________________________

PROSPETTO TRIMESTRALE DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE DI CUI ALLA CLASSE "D.II" DELLO STATO PATRIMONIALE

Esercizio ______

(valori in euro)

SEZIONE I - Fondi pensione aperti

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura del … trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
		TOTALE		1	2	3	4

SEZIONE II - Fondi pensione chiusi

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura del … trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
		TOTALE		5	6	7	8
		TOTALE GENERALE (4)		9	10	11	12

(1) Deve essere specificato, all'interno di ciascun fondo, l'ammontare delle riserve e delle corrispondenti attività afferenti ciascuna linea di investimento.

(2) Riportare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni).

(3) Gli investimenti devono essere riportati al netto delle passività relative al fondo

(4) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

____ (**)

Il sottoscritto attuario incaricato ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 209/05 dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.

____

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

ALLEGATO *A4*

MODELLO 4

Società ____

**PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE
ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL'ART. 37 DEL D. LGS. 209/05**

Esercizio________________

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE		
Riserve tecniche da coprire al …..	5	6

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del …… trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		9	10	11	12
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		21	22	23	24
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		25	26	27	28
A.1.4	Quote di OICR armonizzati.		29	30	31	32
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	33	34	35	36
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		49	50	51	52
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multiraterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	525	526	527	528
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		53	54	55	56
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;	**20%**	57	58	59	60
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		61	62	63	64
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		65	66	67	68
A.3.3	Quote di OICR armonizzati;		73	74	75	76
A.3.4	Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi negoziate in un mercato regolamentato;	**5%**	77	78	79	80
	Totale A.3		81	82	83	84
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;		85	86	87	88
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	89	90	91	92
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo detenga direttamente e/o indirettamente più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta;		93	94	95	96
	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno stato membro.	**10%**	97	98	99	100
	Totale A.4	**40%**	101	102	103	104

A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario;		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario;		305	306	307	308
A.5.2a	Investimenti in quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi mobiliari riservati;		309	310	311	312
A.5.2b	Investimenti in Fondi mobiliari ed immobiliari speculativi;		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b	**5%**	317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.1+A.5.1a	**85%**	325	326	327	328
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**25%**	329	330	331	332
	TOTALE A		105	106	107	108
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		109	110	111	112
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		113	114	115	116
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		117	118	119	120
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		121	122	123	124
B.4	Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;	**3%**	125	126	127	128
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	**5%**	129	130	131	132
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	133	134	135	136
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		137	138	139	140
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo fondo di ammortamento;		141	142	143	144
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		145	146	147	148
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	149	150	151	152
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		153	154	155	156
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		157	158	159	160
	TOTALE C		161	162	163	164
	TOTALE B + C- B.1	**25%**	165	166	167	168
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	169	170	171	172
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 209/05;		173	174	175	176
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		177	178	179	180
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	181	182	183	184

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione

Allegato A

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

(valori in euro)

Valuta	Tasso di cambio (1)	Riserve tecniche	Attivi a copertura alla chiusura del ………. trimestre
Spazio Economico Europeo			
EURO			
Corona danese			
Corona svedese			
Sterlina Gran Bretagna			
Corona ceca			
Fiorino ungherese			
Litas lituano			
Zloty polacco			
Nuovo Leu Romeno			
Nuovo Lev Bulgaro			
Corona norvegese			
Corona islandese			
Franco del Liechtenstein			
Stati Terzi			
Franco svizzero			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 5 del prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche. Il totale delle attività corrisponde alla voce 177 del medesimo prospetto.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

______________________________ (**)

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

ALLEGATO *B1*

MODELLO 1

Società ____________________________

PROSPETTO ANNUALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTT. 36 E 41, COMMA 4, DEL D. LGS. 209/05

Esercizio ______

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Alla chiusura dell'esercizio ……	Alla chiusura dell'esercizio precedente
Riserve tecniche da coprire	9	10

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura dell'esercizio……		Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		21	22	23	24
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		25	26	27	28
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		29	30	31	32
A.1.4	Quote di OICR armonizzati;		33	34	35	36
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	37	38	39	40
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		53	54	55	56
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multiraterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	525	526	527	528
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		57	58	59	60
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;	**20%**	61	62	63	64
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.3	Quote di OICR armonizzati;		77	78	79	80
A.3.4	Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi negoziate in un mercato regolamentato;	**5%**	81	82	83	84
	Totale A.3		85	86	87	88
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche:		89	90	91	92
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	93	94	95	96

A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo detenga direttamente e/o indirettamente più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta;		97	98	99	100
	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno stato membro.	**10%**	101	102	103	104
	Totale A.4	**40%**	109	110	111	112
A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario;		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario;		305	306	307	308
A.5.2a	Investimenti in quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi mobiliari riservati;		309	310	311	312
A.5.2b	Investimenti in Fondi mobiliari ed immobiliari speculativi;		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b	**5%**	317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**35%**	325	326	327	328
	TOTALE A		113	114	115	116
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		117	118	119	120
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		121	122	123	124
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		125	126	127	128
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		129	130	131	132
B.4	Anticipazioni su polizze;		133	134	135	136
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	**5%**	137	138	139	140
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	141	142	143	144
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		145	146	147	148
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio;		149	150	151	152
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		153	154	155	156
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	157	158	159	160
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		161	162	163	164
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		165	166	167	168
C.5	Interessi reversibili;	**5%**	169	170	171	172
	TOTALE C		173	174	175	176
	TOTALE B + C- C.3	**25%**	177	178	179	180
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	181	182	183	184
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 209/05;		185	186	187	188
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		189	190	191	192
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	193	194	195	196

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione

Allegato A al modello 1

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

(valori in euro)

VALUTA	TASSO DI CAMBIO (1)	RISERVE TECNICHE	ATTIVITA' A COPERTURA
Spazio Economico Europeo			
EURO			
Corona danese			
Corona svedese			
Sterlina Gran Bretagna			
Corona ceca			
Fiorino ungherese			
Litas lituano			
Zloty polacco			
Nuovo Leu Romeno			
Nuovo Lev Bulgaro			
Corona norvegese			
Corona islandese			
Franco del Liechtenstein			
Stati Terzi			
Franco svizzero			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.
(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 9 del prospetto annuale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.
Il totale delle attività corrisponde alla voce 189 del medesimo prospetto.

Allegato B al Modello 1

Attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative
ai contratti di cui all'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

SEZIONE I - Contratti a premio unico (1) ***(valori in euro)***

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Durata residua contrattuale	Riserve tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura dell'esercizio .... *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura dell'esercizio precedente
		TOTALE	1	2	3

SEZIONE II - Contratti di rendita vitalizia immediata (1) ***(valori in euro)***

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Riserve Tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura dell'esercizio ...... *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura dell'esercizio precedente
	TOTALE	5	6	7
TOT. GENERALE (5)		8	9	10

(1) Vanno considerati i contratti di cui di cui all'art. 33, comma 4, d.lgs 209/05, per i quali l'impresa dispone di attività specifiche a copertura delle riserve tecniche limitatamente al periodo in cui è garantito un tasso di interesse superiore a quello previsto, per i contratti con garanzia finanziaria, dal Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 33 del d. lgs. 209/05.

(2) Va inserito il tasso di interesse garantito contrattualmente dall'impresa, ai sensi del Regolamento di cui all'art. 33, comma 1, del d. lgs. 209/05, limitatamente alle garanzie finanziarie collegate ad attività specifiche a copertura delle riserve tecniche.

(3) Va indicato l'intero importo delle riserve tecniche relativamente al periodo durante il quale è garantito il tasso di interesse richiamato nella precedente nota (2). Tali riserve sono ricomprese nell'importo di cui alla voce 9 del Prospetto annuale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(4) Va indicato l'importo degli attivi, il cui ammontare non deve risultare inferiore a quello delle riserve tecniche esposto, che consentono di garantire il tasso di interesse di cui alla nota (2). Tali attivi sono ricompresi nell'importo di cui alla voce 189 del Prospetto annuale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(5) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

ALLEGATO *B2*

MODELLO 2

Società ____________________________

PROSPETTO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE AI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 41, COMMI 1 E 2, DEL D. LGS. 209/05

Esercizio ______

SEZIONE II - Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni *(valori in euro)*

N. ordine	Denominazione Fondo Interno	Alla chiusura dell'esercizio		Alla chiusura dell'esercizio precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura (1)	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
	TOTALE	7	8	9	10

SEZIONE III - Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento

N. ordine	Indice azionario o altro valore di riferimento	Alla chiusura dell'esercizio		Alla chiusura dell'esercizio precedente	
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
	TOTALE	11	12	13	14
	TOTALE GENERALE (2)	15	16	17	18

(1) Va indicato l'ammontare complessivo degli attivi presenti nella corrispondente gestione
(2) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle tre sezioni.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

ALLEGATO *B3*

MODELLO 3

Società ___________________________

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE DI CUI ALLA CLASSE "D.II" DELLO STATO PATRIMONIALE

Esercizio ______

(valori in euro)

SEZIONE I - Fondi pensione aperti

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura dell'esercizio		Alla chiusura dell'esercizio precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
TOTALE				1	2	3	4

SEZIONE II - Fondi pensione chiusi

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura dell'esercizio		Alla chiusura dell'esercizio precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
TOTALE				5	6	7	8
TOTALE GENERALE (4)				9	10	11	12

(1) Deve essere specificato, all'interno di ciascun fondo, l'ammontare delle riserve e delle corrispondenti attività afferenti ciascuna linea di investimento.

(2) Riportare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni).

(3) Gli investimenti devono essere riportati al netto delle passività relative al fondo

(4) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato n. 1 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società .... Esercizio ....

Dettaglio delle azioni e quote (valori in euro)

					Rating		Codice ISIN	Denominazione	Codice Stato (*) (8)	Valuta (*) (9)	Valore corrente	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					Quantità	Importo
								Totale per linea di investimento				
								Totale per fondo pensione				
								Totale generale				

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) Tipologia
- a = Azioni quotate di società non facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- a .1= Azioni quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- b = Azioni non quotate di società non facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- b .1= Azioni non quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- c = Quote

(4) Attività svolta
- 1= Compagnia di assicurazione
- 2 = Società finanziaria
- 3 = Istituto di credito
- 4 = Società immobiliare
- 8 = Impresa industriale
- 9 = Altra società o ente

(*) Le colonne 'Codice Stato' e 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

(5) Mercato di quotazione: sulla base della codifica dei mercati regolamentati di cui alle specifiche tecniche per la trasmissione informatica dei dati

(6) Indicare il rating del titolo o, in mancanza, quello dell'emittente

(7) Indicare l'agenzia di rating
- 1 = Duff & Phelps Credit Rating Co.
- 2 = Fitch Ibca
- 3 = Italrating
- 4 = Moody's Investors Service
- 5 = Standard & Poor's
- 6 = Thomson BankWatch, Inc.
- 7 = Altre

(8) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(9) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

Allegato n. 2 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società ....

Esercizio ……...........

Dettaglio delle obbligazioni

(valori in euro)

					Rating			Descrizione del titolo						Valore corrente	
							Codice ISIN	Denominazione	Codice Stato (*)	Scadenza (*)	Valuta (*)	Valore nominale complessivo	Unitario	Complessivo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)			
								Totale per linea di investimento						
								Totale per fondo pensione						
								Totale generale						

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) Categoria
1 = Titoli emessi da società facenti parte del medesimo grupppo di appartenenza
2 = Titoli di Stato quotati
3 = Altri titoli quotati
4 = Titoli di Stato non quotati
5 = Altri titoli non quotati
6 = Obbligazioni convertibili
7 = Altre

(4) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(5) mercato di quotazione: sulla base della codifica dei mercati regolamentati di cui alle specifiche tecniche per la trasmissione informatica dei dati

(6) Indicare il rating del titolo o, in mancanza, quello dell'emittente

(7) Indicare l'agenzia di rating
1 = Duff & Phelps Credit Rating Co.
2 = Fitch Ibca
3 = Italrating
4 = Moody's Investors Service
5 = Standard & Poor's
6 = Thomson BankWatch, Inc.
7 = Altre

(8) per le obbligazioni convertibili indicare anche l' azione oggetto di conversione

(9) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(10) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(*) Le colonne 'Codice Stato', 'Scadenza', 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

Allegato n. 3 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società .... Esercizio ....

Dettaglio delle quote di OICR (valori in euro)

		Tipo			Codice ISIN	Denominazione	Codice Stato (*) (6)	Valuta (*) (7)	Valore corrente	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					Quantità	Valore
						Totale per linea di investimento Totale per fondo pensione Totale generale				

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) 1 = OICR aperti armonizzati
2 = OICR aperti non armonizzati
3 = Fondi chiusi mobiliari
4 = Fondi chiusi immobiliari
5 = Fondi riservati ad investitori qualificati
6 = Altri fondi

(4) I = di diritto italiano
E = di diritto di uno Stato appartenente all'Unione Europea
T = di diritto di uno Stato terzo

(5) A = prevalentemente investiti in titoli azionari o similari
O = prevalentemente investiti in titoli obbligazionari o similari

(6) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(7) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(*) Le colonne 'Codice Stato' e 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN

Allegato n. 4 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società ....

Esercizio ……...........

Dettaglio delle restanti attività e delle passività

(valori in euro)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Tipologia/descrizione	controparte/emittente	Codice Stato (6)	Scadenza	Valuta (7)	Valore nominale complessivo	Valore corrente	
											Unitario	Complessivo
						Totale per linea di investimento						
						Totale per fondo pensione						
						Totale generale						

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) indicare Q per gli investimenti negoziati in mercati regolamentati e NQ gli altri

(4) mercato di quotazione:sulla base della codifica dei mercati regolamentati di cui alle specifiche tecniche per la trasmissione informatica dei dati

(5) riportare per le restanti attività e passività i codici di cui all'allegato 3 della cir 474 del 21 febbraio 2002

(6) Codice dello Stato della controparte o dell'emittente (fonte U.I.C.)

(7) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

Allegato n. 5 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società .... Esercizio……….

Dettaglio delle quote per fondo pensione e linea di investimento (valori in euro)

(1)	(2)	Linea di investimento (3)	N° quote al 1° gennaio	N° quote emesse	N° quote eliminate	N° quote al 31 dicembre	Valore unitario della quota al 31 dicembre	Attivo netto destinato alle prestazioni (4)	Riserva addizionale (*)
		Totale per fondo pensione							
		Totale generale							

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) Inserire la descrizione in chiaro della tipologia di linea di investimento (es. Azionaria, Bilanciata, Garantita ecc.)

(4) Il totale generale della colonna deve essere uguale alla voce 10 del Modello 3

(*) Indicare la riserva addizionale per le sole linee di investimento con garanzia per la quali la tecnica di gestione utilizzata ne prevede la costituzione

ALLEGATO *B4*

MODELLO 4

Società ____________________________

PROSPETTO ANNUALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL'ART. 37 DEL D. LGS. 209/05

Esercizio ______

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE	Alla chiusura dell'esercizio …….	Alla chiusura dell'esercizio precedente
Riserve tecniche da coprire	5	6

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Limiti massimi	Consistenza alla chiusura dell'esercizio……		Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		9	10	11	12
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		21	22	23	24
A.1.2c	Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da società di progetto di cui all'articolo 156, da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonché da società di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006;	**3%**	513	514	515	516
A.1.2d	Obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari ai sensi dell'art. 32, comma 26-bis, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	517	518	519	520
	di cui titoli non negoziati		521	522	523	524
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno;		25	26	27	28
A.1.4	Quote di OICR armonizzati;		29	30	31	32
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli;	**20%**	33	34	35	36
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		49	50	51	52
A.1.9	Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multirateral di negoziazione e anche se privi di rating.	**3%**	525	526	527	528
	di cui titoli non negoziati		529	530	531	532
	Totale A.1		53	54	55	56
	di cui titoli strutturati (a)		501	502	503	504
	di cui cartolarizzazioni (b)		505	506	507	508
	Totale (a) + (b)		509	510	511	512
A.2	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;	**20%**	57	58	59	60
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		61	62	63	64
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		65	66	67	68
A.3.3	Quote di OICR armonizzati;		73	74	75	76
A.3.4	Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi negoziate in un mercato regolamentato;	**5%**	77	78	79	80
	Totale A.3		81	82	83	84
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;		85	86	87	88
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	89	90	91	92
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga almeno il 10% del capitale, a condizione che la capogruppo del gruppo assicurativo detenga direttamente e/o indirettamente più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività iscritte nel bilancio della società immobiliare per la quota corrispondente al valore della partecipazione detenuta;		93	94	95	96
	da riportare					
	riporto					
A.4.4	Quote di OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno stato membro.	**10%**	97	98	99	100
	Totale A.4	**40%**	101	102	103	104

A.5	***Investimenti alternativi***					
A.5.1a	Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario;		301	302	303	304
A.5.1b	Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario;		305	306	307	308
A.5.2a	Investimenti in quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in fondi mobiliari riservati;		309	310	311	312
A.5.2b	Investimenti in Fondi mobiliari ed immobiliari speculativi;		313	314	315	316
	Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b	**5%**	317	318	319	320
	totale A.5	**10%**	321	322	323	324
	Sub-totale A.1+A.5.1a	**85%**	325	326	327	328
	Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b	**25%**	329	330	331	332
	TOTALE A		105	106	107	108
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		109	110	111	112
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		113	114	115	116
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		117	118	119	120
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni d assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		121	122	123	124
B.4	Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione;	**3%**	125	126	127	128
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto pe l'accertamento;	**5%**	129	130	131	132
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	133	134	135	136
B.7	Crediti derivanti da operazioni di gestione accentrata della tesoreria di gruppo vantati nei confronti della società incaricata della gestione stessa;	**5%**	401	402	403	404
	TOTALE B		137	138	139	140
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo fondo di ammortamento;		141	142	143	144
C.2	Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		145	146	147	148
	Sub-totale C.1+C.2	**5%**	149	150	151	152
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		153	154	155	156
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		157	158	159	160
	TOTALE C		161	162	163	164
	TOTALE B + C- B.1	**25%**	165	166	167	168
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	169	170	171	172
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 209/05;		173	174	175	176
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		177	178	179	180
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.2d* + A.1.3 + A.1.9* + A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b	**10%**	181	182	183	184

(*) Ai fini del limite del 10%, con riferimento alle classi A.1.2d e A.1.9, si considerano i soli titoli non negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione

Allegato A

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

(valori in euro)

VALUTA	TASSO DI CAMBIO (1)	RISERVE TECNICHE	ATTIVITA' A COPERTURA
Spazio Economico Europeo			
EURO			
Corona danese			
Corona svedese			
Sterlina Gran Bretagna			
Corona ceca			
Fiorino ungherese			
Litas lituano			
Zloty polacco			
Nuovo Leu Romeno			
Nuovo Lev Bulgaro			
Corona norvegese			
Corona islandese			
Franco del Liechtenstein			
Stati Terzi			
Franco svizzero			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 5 del prospetto annuale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche. Il totale delle attività corrisponde alla voce 177 del medesimo prospetto.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

14A03314

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Combitimor».

Estratto determinazione V&A n. 764/2014 del 16 aprile 2014

È autorizzato il riconfezionamento del lotto n. 1690113 (15.515 confezioni di «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,25 ml codice AIC n. 040347039) e del lotto n. 1680113 (15091 confezioni di «0,3% + 0,1% gocce auricolari, soluzione» flacone da 5 ml codice AIC n. 040347041), presso l'officina Genetic S.p.A., Contrada Canfora, 84084 Fisciano – Salerno, già autorizzata alla produzione del medicinale COMBITIMOR, al fine di renderli conformi alle indicazioni terapeutiche attualmente autorizzate e onde garantirne l'adeguatezza prescrittiva.

Tali lotti, già confezionati alla data della presente determinazione e attualmente giacenti presso i seguenti depositi Deposito Centrale Sooft Italia SpA, Deposito Puleo Farmaceutici Srl, Deposito Oox Italia Srl, Deposito Medifarma Srl., saranno identificati, dopo il riconfezionamento, con i numeri 1690113/R e 1680113/R.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Sooft Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Contrada Molino, 17, 63833 - Montegiorgio - Fermo (FM)- Codice Fiscale 01624020440.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A03323

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiprospot Duo» - soluzione spot-on per gatti e soluzione spot-on cani.

Decreto n. 37 del 31 marzo 2014

Procedura decentrata n. UK/V/0489/001-005/DC

Medicinale per uso veterinario FIPROSPOT DUO - soluzione spot-on per gatti e soluzione spot-on cani.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. Viale Colleoni, 15, - 20864 Agrate Brianza (MB) – Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Ceva Santè Animale 10, av. De La Ballastière 33500 Libourne – Francia;

Klocke Verpackungs- Service GmbH, Max-Becker-Str.6 – 76356 Weingarten – Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

FIPROSPOT DUO soluzione spot-on gatti da 1-5 kg:

Confezione contenente 1 pipetta da 0,4 ml – A.I.C. n. 104609019;

Confezione contenente 3 pipette da 0,4 ml – A.I.C. n. 104609021;

Confezione contenente 6 pipette da 0,4 ml – A.I.C. n. 104609033;

Confezioni contenente 12 pipette da 0,4 ml – A.I.C. n. 104609045;

FIPROSPOT DUO soluzione spot-on per cani da 2-10 kg e gatti > 5 kg:

Confezione contenente 1 pipetta da 0,7 ml – A.I.C. n. 104609058;

Confezione contenente 3 pipette da 0,7 ml – A.I.C. n. 104609060;

Confezione contenente 6 pipette da 0,7 ml – A.I.C. n. 104609072;

Confezione contenente 12 pipette da 0,7 ml – A.I.C. n. 104609084;

FIPROSPOT DUO soluzione spot-on cani da 10-20 kg:

Confezione contenente 1 pipetta da 1,41 ml – A.I.C. n. 104609096;

Confezione contenente 3 pipette da 1,41 ml – A.I.C. n. 104609108;

Confezione contenente 6 pipette da 1,41 ml – A.I.C. n. 104609110;

Confezione contenente 12 pipette da 1,41 ml – A.I.C. n. 104609122;

FIPROSPOT DUO soluzione spot-on cani da 20-40 kg:

Confezione contenente 1 pipetta da 2,82 ml – A.I.C. n. 104609134;

Confezione contenente 3 pipette da 2,82 ml – A.I.C. n. 104609146;

Confezione contenente 6 pipette da 2,82 ml – A.I.C. n. 104609159;

Confezione contenente 12 pipette da 2,82 ml – A.I.C. n. 104609161;

FIPROSPOT DUO soluzione spot-on cani da 40-60 kg:

Confezione contenente 1 pipetta da 4,24 ml – A.I.C. n. 104609173;

Confezione contenente 3 pipette da 4,24 ml - A.I.C. n. 104609185;

Confezione contenente 6 pipette da 4,24 ml – A.I.C. n. 104609197;

Confezione contenente 12 pipette da 4,24 ml – A.I.C. n. 104609209;

Composizione:

FIPROSPOT DUO soluzione spot-on gatti da 1-5 kg - Una pipetta da 0,4 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 68 mg;

S-Methoprene 34 mg;

FIPROSPOT DUO soluzione spot-on per cani da 2-10 kg e gatti > 5 kg - Una pipetta da 0,71 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 121 mg;

S-Methoprene 60 mg;

FIPROSPOT DUO soluzione spot-on per cani da 10-20 kg - Una pipetta da 1,4 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 240 mg;

S-Methoprene 120 mg;

FIPROSTPOT DUO soluzione spot-on per cani da 20-40 kg - Una pipetta da 2,8 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 480 mg;

S-Methoprene 240 mg;

FIPROSPOT DUO soluzione spot-on per cani da 40-60 kg - Una pipetta da 2,8 ml contiene:

Principi attivi:

Fipronil 720 mg;

S-Methoprene 360 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti, cani.

Indicazioni terapeutiche: gatti, cani.

Trattamento e prevenzione di infestazioni e/o zecche.

Il prodotto può essere usato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della dermatite da allergia da pulci (FAD).

In cani:

Trattamento e prevenzione di infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.). L'immediata efficacia insetticida contro nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 9 settimane. Prevenzione per 8 settimane dopo l'applicazione della moltiplicazione di pulci inibendo la schiusa delle uova delle pulci (attività ovicida) e lo sviluppo delle uova (successiva deposizione) nelle pulci adulte.

Trattamento e prevenzione di infestazione da zecche (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Il prodotto ha efficacia acaricida immediata e durevole per 6 settimane dopo l'applicazione.

In gatti:

Trattamento e prevenzione di infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.). L'immediata efficacia insetticida contro nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Prevenzione per 6 settimane dopo l'applicazione della moltiplicazione di pulci inibendo la schiusa delle uova delle pulci (attività ovicida) e lo sviluppo delle uova (e successiva deposizione) nelle pulci adulte.

Trattamento e prevenzione di infestazione da zecche (Rhipicephalus turanicus). Il prodotto ha efficacia acaricida immediata e durevole per 5 settimane dopo l'applicazione.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A03317

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-097) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.